

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo “.....” di

FATTO

Il Sig., docente, ha presentato un’istanza datata 13 febbraio 2019 e rivolta all’Istituto Comprensivo “.....” di chiedendo di accedere alla “documentazione relativa alla procedura di selezione per esperti esterni nell’ambito del progetto PON-FSE finanziato con i fondi Europei di “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” dal titolo “.....”, per il quale il medesimo aveva presentato la propria candidatura. Motivava l’istanza lamentando di aver riscontrato alcune anomalie nella procedura.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

E’ pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale il Dirigente Scolastico, fornendo alcuni chiarimenti relativi al punteggio del signor, dichiara di non aver opposto alcun diniego ma un mero rinvio dell’accesso richiesto posto che, al momento della presentazione dell’istanza d’ accesso, la valutazione delle domande era ancora in corso e le graduatorie erano solo provvisorie. Rileva quindi di aver comunicato – nel riscontrare i reclami avanzati dal sig. - che, ad avvenuta pubblicazione delle graduatorie definitive, l’istante avrebbe dovuto presentare nuova istanza di accesso. Dichiara inoltre che in data del 15 marzo 2019 le graduatorie definitive della procedura in esame sono state pubblicate.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. la Commissione osserva preliminarmente che il ricorrente vanta un interesse endoprocedimentale all’interesse richiesto, ex artt. 7 e 10 della legge 241/90, e precisa quanto segue. Nell’ipotesi di differimento dell’accesso (nel caso di specie, al termine della procedura valutativa) l’accedente non è tenuto a ripresentare una nuova istanza ma è l’amministrazione a dover consentire l’accesso alla data indicata quale *dies a quo* per l’esercizio dello stesso. Preso, inoltre, atto della dichiarazione di avvenuta pubblicazione delle graduatorie definitive, la Commissione rileva che l’amministrazione avrebbe dovuto consentire al sig. di esercitare l’accesso richiesto e, in difetto di

tale circostanza, il comportamento della amministrazione deve ritenersi illegittimo ed il ricorso deve considerarsi fondato e meritevole di accoglimento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: Associazione Onlus

contro

Amministrazione resistente: Ente Nazionale Aviazione Civile

FATTO

La Associazione - Onlus ha presentato all' ENAC una richiesta formale volta ad ottenere *“copia della documentazione elaborata da SPA che secondo lo stesso Ente, come da comunicazioni sia scritte che mediatiche attesterebbe l'impossibilità tecnica dell'interramento della parte finale della/.....”*.

Precisava che tale documentazione è necessaria per provare l'effettiva impossibilità tecnica di interrimento anche in relazione all'inottemperanza alle prescrizioni del Decreto/..... e del Decreto Decisorio Presidenziale del Giugno 2012. Richiedeva inoltre copia della notifica del predetto *“Decreto Decisorio Presidenziale del 2012, con annesso parere del Consiglio di Stato, ovvero copia della “protocollo” del documento da parte di ENAC, dal quale si deduca quando ed a chi in ENAC tale Decreto è stato notificato, come pure la data ed il soggetto (ente e persona) “notificante”*.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza la Associazione, per il tramite del legale rappresentante sig. presentava, nei termini, ricorso alla Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente perveniva nota dell'ENAC nella quale il Direttore Centrale dichiara di aver consentito l'accesso alla documentazione elaborata da e relativa all'interramento, nonché di non detenere alcuna documentazione relativa alla notifica del Decreto Presidenziale richiesta non essendo mai stato notificato all'Ente stesso.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla Associazione - Onlus la Commissione, preso atto dell'avvenuta trasmissione della documentazione elaborata da e relativa all'interramento, di cui alla prima parte della istanza, ritiene cessata la materia del contendere con riferimento a tale parte del ricorso. La Commissione prende, altresì, atto della dichiarazione dell'Enac di non detenere la documentazione relativa alla notifica del Decreto Presidenziale richiesto e pertanto non può che rigettare il ricorso, con riferimento a tale parte, per inesistenza della documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere rigettandolo per il resto, stante l'inesistenza della ulteriore documentazione richiesta.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: Polizia di Stato

FATTO

La signora, in qualità di amministratore pro tempore del Condominio di di, ha presentato un'istanza di accesso datata 16 ottobre 2018 e rivolta al Commissariato di della Polizia di Stato. Chiedeva in particolare di accedere al documento dal quale risulta l'indirizzo di domicilio del sig., ex dipendente del Condominio medesimo.

Motivava l'istanza con riferimento alla necessità di notificare l'ordinanza di rilascio di un immobile di proprietà del Condominio stesso emessa dal Tribunale nei confronti del sig., così invocando il diritto di difesa del Condominio. Il Condominio esplicitava altresì le difficoltà di reperimento del medesimo, ai fini della notifica, evidenziando di aver appreso che il sig. si trovava agli arresti domiciliari ad, ambito di competenza del Commissariato adito. Chiedeva altresì l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza, il Condominio, come rappresentato e per il tramite dell'avv. di, adiva il Difensore Civico della Regione – affinché riesaminasse il caso. Quest'ultimo, successivamente, trasmetteva per competenza il ricorso *de quo* alla scrivente Commissione.

La Commissione, nella seduta del 15 febbraio 2019, pur ritenendo il ricorso fondato nel merito, rilevava che la documentazione richiesta è riferita ad un soggetto terzo controinteressato – irreperibile da parte del ricorrente – al quale l'amministrazione adita è tenuta a notificare il ricorso presentato. La Commissione decideva pertanto di sospendere la decisione ai fini dell'integrazione del contraddittorio, a cura della amministrazione resistente, nei confronti del controinteressato, rimanendo *medio tempore* interrotti i termini di legge.

Successivamente perveniva alla Commissione dichiarazione, della amministrazione resistente, di avvenuta notifica al soggetto controinteressato con annessa documentazione.

DIRITTO

La Commissione, prende atto della dichiarazione di avvenuta notifica al controinteressato resa dalla amministrazione resistente, e conseguentemente ritiene il ricorso presentato meritevole di accoglimento perché fondato nel merito: il ricorrente ha dedotto un interesse difensivo dell'accesso

richiesto, dettagliatamente provato, e ritenuto prevalente rispetto al diritto alla riservatezza del controinteressato anche sulla considerazione che i documenti richiesti non attengono a dati sensibili.

L'amministrazione adita dovrà pertanto consentire l'accesso al documento dal quale risulti l'indirizzo di domicilio del sig., così da poter effettuare nei confronti del medesimo le notifiche previste *ex lege*. Inammissibile, ex art. 22 comma 4 legge 241/90, appare invece la richiesta del nominativo del responsabile del procedimento avendo ad oggetto una mera informazione, fermi restando gli obblighi di trasparenza della amministrazione, in tal senso.

La Commissione dispone, altresì, la trasmissione al legale del ricorrente - a cura della Segreteria - della documentazione inviata dalla amministrazione resistente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ordinando alla Segreteria di trasmettere al legale del ricorrente la documentazione inviata dall' amministrazione, accoglie il ricorso presentato, dichiarandolo parzialmente inammissibile solo con riferimento alla richiesta del nominativo del responsabile del procedimento, e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:/Associazione (.....)

contro

Amministrazione resistente: Rai – Radio Televisione Italiana; AGCOM; MISE

FATTO

Il, per il tramite del legale rappresentante pro tempore avv., unitamente all'Associazione, ha presentato un'istanza d'accesso datata 1 febbraio 2019 e rivolta alla Rai – Radio Televisione Italiana, all'AGCOM ed al MISE chiedendo di accedere a numerosa documentazione.

Chiedevano in particolare:

- 1) Al Comitato di, nominato da - Direzione di, nella sua funzione di verifica del materiale inviato dalle Case e/o dagli per l'iscrizione a 2019, di prendere visione ed estrarre copia, anche in formato digitale, della documentazione attestante i controlli eseguiti ed in particolare:
 - a) il materiale verificato ricevuto dalle Case e/o dagli per l'iscrizione a 2019;
 - b) eventuali segnalazioni a - Direzione di di casi di documentazione incompleta, non conforme o carente;
 - c) i verbali al termine delle diverse fasi di lavoro.
- 2) All' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Ministero dello sviluppo economico, in virtù dei loro poteri di vigilanza ex art. 12 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2017, al fine di prendere visione ed estrarre copia, anche in formato digitale, dei seguenti documenti:
 - contratto sottoscritto tra e per il di 2012;
 - contratto sottoscritto tra e per il di 2018;
 - contratto sottoscritto tra e per il di 2019.

Motivavano la richiesta con riferimento agli obiettivi ed alle finalità proprie delle associazioni istanti quali portatrici degli interessi diffusi dei consumatori, con riferimento all'attività prevista dai relativi statuti nonché in relazione ad alcune “notizie di stampa” dalle quali sarebbero emerse situazioni di “conflitto d'interesse” (tra, il Direttore e gli partecipanti al appartenenti alla medesima agenzia del predetto direttore

La rigettava l'istanza ritenendola, in sostanza, non supportata da un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso richiesto nonché volta ad operare un controllo generalizzato sull'agire dell'amministrazione stessa per la sua formulazione lata e generica, rivelatrice di un intento ispettivo.

AGCOM e MISE opponevano silenzio all'istanza presentata.

Conseguentemente le istanti, come rappresentate, adivano nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e assumesse le conseguenti determinazioni.

Pervenivano memorie delle amministrazioni resistenti.

L'AGCOM, in particolare, ha precisato di non detenere la documentazione richiesta poiché *“nello specifico, allo stato della normativa vigente, gli obblighi informativi della concessionaria nei confronti dell’Autorità non contemplano la trasmissione o la comunicazione di documentazione relativa a rapporti contrattuali di natura privatistica”*.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione, quanto alla richiesta dei contratti rivolta al MISE e all'AGCOM, rileva che gli stessi non appaiono qualificabili quali *“atti amministrativi” ex lege 241/’90*, ma, piuttosto, quali atti di diritto privato. L'art. 22 comma 1 lett. e) della Legge 241/’90 prevede che il diritto di accesso possa esercitarsi nei confronti di *“tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”*: i documenti richiesti non rientrano nella attività di diritto pubblico e pubblico interesse della Conseguentemente, sulla base delle suesposte argomentazioni, il ricorso con riferimento a tale parte deve considerarsi inammissibile per incompetenza della Commissione ex art. 22 comma 1 lett. e) della Legge 241/’90.

Quanto alla restante parte del ricorso la Commissione, secondo il proprio costante orientamento ed in linea con la giurisprudenza amministrativa, ribadisce che *“anche alle associazioni di tutela dei consumatori si applica l'art. 22 della l. n. 241/’90, che consente l'accesso non come forma di azione popolare, bensì a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, e dunque anche per dette associazioni occorre verificare la sussistenza di un interesse concreto ed attuale all'accesso”* (CdS Sez IV n.4644 del 2015), non essendo sufficiente ai fini dell'accesso la deduzione di un generico e indistinto interesse alla legalità o al buon andamento della attività amministrativa. E inoltre *“costituisce jus receptum il fatto che il richiedente non può formulare istanze per visionare, nel suo complesso, un'attività che lo stesso sospetta indebita, o di cui si vuole verificarne, in via esplorativa, la legittimità, perché tale metodica è inammissibile ai sensi dell'art. 24, c. 3 della l. 241/1990 e costituisce, pertanto, una forma di accesso preordinato ad un controllo generalizzato della p.a. (cfr. Cons. St., VI, 12 marzo 2012 n. 1402; id., IV, 22 giugno 2016 n. 2275)”*

A dette Associazioni non è possibile riconoscere un generale potere di accesso a fini ispettivi e "di vigilanza" perché in tal caso nella domanda di accesso è assente un diretto collegamento con specifiche situazioni giuridicamente rilevanti (Cons. Stato n. 7991/2013).

La Commissione, in merito, rileva che il non ha esplicitato l'interesse differenziato all'accesso richiesto così come la strumentalità tra l'interesse dedotto e la documentazione oggetto di istanza, né il

mero riferimento a mere “notizie di stampa” è sufficiente a radicare in capo alle istanti tale posizione differenziata in ordine all’accesso richiesto. Il ricorso presentato deve, pertanto, ritenersi inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b) del DPR 184/2006.

Si precisa, a vantaggio delle ricorrenti che tale obbligo di esplicitazione dell’interesse ad accedere - fondante il diritto di accesso *ex lege* 241/’90 - non sussiste nell’ipotesi di “accesso civico” previsto dall’art. 5 del Dlgs 33/2013 - modificato dal dlgs 97/2016.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Polizia di Stato Commissariato di

FATTO

Il, per il tramite del legale rappresentante pro tempore avv., ha presentato un'istanza d'accesso rivolta al Commissariato di P.S. di a chiedendo copia del verbale di polizia redatto a seguito della chiamata ricevuta da un condomino dello stabile di, in occasione di una assemblea condominiale turbata dalle intemperanze di un diverso condomino.

Motivava l'istanza con riferimento all'incarico ricevuto dal predetto condominio, presso il quale la medesima associazione ha sede, di valutare eventuali reati ipotizzabili nel comportamento tenuto dal condomino durante la menzionata assemblea.

Il riferisce che l'amministrazione adita ha rigettato l'istanza con un provvedimento datato 18 marzo 2019 senza tuttavia allegarlo al ricorso presentato.

Avverso tale provvedimento il ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e assumesse le conseguenti determinazioni ex art. 25 legge 241/'90.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione osserva che al ricorso non è stato allegato il provvedimento di diniego come prescritto dall'art. 12 comma 4 lett. a) del DPR 184/2006 e pertanto il ricorso presentato deve ritenersi inammissibile ai sensi del successivo comma 7 lett. c) del medesimo articolo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. c) del DPR 184/2006.

Ricorrente: e Associazione degli

contro

Amministrazione resistente: Tribunale di

FATTO

Il, unitamente alla Associazione degli, per il tramite del legale rappresentante pro tempore avv., ha presentato un'istanza d'accesso rivolta alla Cancelleria chiedendo di accedere alla seguente documentazione:

- 1) la statistica — che deve essere contenuta in documenti sintetici redatti ogni anno per motivi statistici-sulle condanne alle spese degli ultimi due anni dei giudici della sezione del Tribunale di
- 2) condanne alle spese irrogate dai Giudici della Sezione negli ultimi due anni nei confronti di soccombenti per procedimenti comportanti tre udienze o più, al fine di verificare il rispetto della legge e dei principi di recente affermati da Corte Costituzionale con sent. n. 77/2018.

Motivava l'istanza con riferimento alla vicenda processuale di una condanna alle spese, abnorme e quindi iniqua inflitta da un giudice della Sezione ad una lavoratrice disoccupata e nullatenente, che aveva agito in giudizio per il riconoscimento delle proprie pretese connesse al rapporto di lavoro. Precisavano, pertanto, che il loro interesse all'accesso si collegava alle finalità statutarie di entrambe le associazioni istanti nonché alla qualità di autrici di un esposto avente ad oggetto la menzionata vicenda.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza le istanti hanno adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e assumesse le conseguenti determinazioni ex art. 25 legge 241/'90. Adivano anche il Responsabile della prevenzione, della corruzione e della Trasparenza del Ministero della Giustizia, per la propria parte di competenza, avendo le associazioni presentato la medesima istanza anche ai sensi del Dlgs 33/2013.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione, ai fini del decidere, ritiene necessario sapere dalla amministrazione resistente se la documentazione, così come richiesta, sia materialmente formata ed esistente oppure se si richieda una attività di elaborazione da parte della amministrazione medesima al fine di soddisfare la richiesta di accesso *de qua*. Si invita pertanto la amministrazione a fornire alla Commissione i chiarimenti richiesti. I termini di legge rimangono medio tempore interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando l'amministrazione resistente ad adempiere all'incombente istruttorio di cui in motivazione nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER LA

PEC:

PEC:

ATP AMBITO TERRITORIALE DI

PEC:

e, p.c
.....

C/O AVV.

PEC:

OGGETTO: Richiesta di intervento.

Le signore e, con pec del 13 marzo 2019, acquisita al protocollo Dica con n. e allegata alla presente, si sono rivolte a questa Commissione per il tramite dell'avv., al fine di sollecitare codesto Ente all'osservanza del principio di trasparenza in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, con riferimento alla pronunce di accoglimento rese dalla Commissioni, in data 17 gennaio 2018, nei confronti delle medesime.

La Commissione osserva che, pur non essendo dotata di poteri di ottemperanza in ordine alle proprie pronunce, ha il compito - ai sensi dell'art. 27, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 - di vigilare "affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione" con il rispetto dei limiti fissati dalla legge e che, ai sensi del successivo comma 6, "tutte le Amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato".

Pertanto, si invita codesto Ente a voler trasmettere, entro trenta giorni, dettagliati chiarimenti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: USR

FATTO

Il sig., docente, ha presentato - in data 13 febbraio 2019 - un'istanza di accesso all'USR chiedendo copia dei documenti, *“relativi a tutti i partecipanti ammessi con riserva alle procedure concorsuali, in virtù di provvedimenti giudiziari positivi (art. 3.5 del Bando, relativo al Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di I e II grado, GU n. 14 del 16.02.2018)”*.

In particolare richiedeva:

- Abilitazione all'insegnamento;
- Specializzazione per l'insegnamento di sostegno per la scuola sec. II grado;
- Provvedimenti cautelari positivi, validi attualmente e alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Motivava l'istanza con le necessità di conoscere la motivazione della propria temporanea esclusione, pur nel dedotto possesso di tutti i requisiti, e di chiedere la immediata inclusione nelle procedure concorsuali in corso di svolgimento.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. ha presentato, nei termini, ricorso alla Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale precisa di non aver serbato silenzio sulla istanza presentata ma che il provvedimento di diniego era stato inviato ad indirizzo pec errato. Dichiara di aver proceduto a nuovo invio del predetto diniego - già inoltrato alla Commissione unitamente alla memoria *de qua* - che si fonda sulle seguenti argomentazioni. Secondo l'amministrazione l'istanza, per la mole della documentazione richiesta, appare volta ad effettuare un controllo generalizzato ed ispettivo dell'operato della P.A. ed inoltre comporterebbe un intralcio alla attività gestoria della amministrazione, garantita anche a livello costituzionale.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal signor la Commissione osserva che il ricorso deve dirsi meritevole di accoglimento, perché fondato nel merito: il ricorrente vanta, infatti, un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90, con

riferimento alla procedura concorsuale in oggetto. Come noto il partecipante ad una procedura concorsuale o selettiva ha diritto di accedere a tutti gli atti della stessa e relativi sia alla posizione personale del medesimo, sia a quelli degli altri partecipanti – i quali non rivestono neppure la qualifica di controinteressati in senso tecnico - nonché a quelli delle Commissioni giudicatrici. Quanto alla valutazione comparativa dei titoli degli altri candidati la Commissione condivide l'eccezione della amministrazione resistente relativa all'eccessiva mole della documentazione richiesta ed in merito ritiene che l'accesso possa essere circoscritto ad un numero limitato, scelto a campione, di concorrenti. Con tali modalità è possibile contemperare il diritto di accesso con il principio di buon andamento della amministrazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie con riferimento ad un numero limitato di concorrenti, selezionati a campione, e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente: + 130

contro

Amministrazione resistente: Banca d'Italia

FATTO

Il sig., in qualità di rappresentante di cittadini americani, parenti delle vittime dell'attentato dell'11 settembre 2001 a New York, e creditori della Banca Centrale dell'Iran (anche nota come Banca Markazi) "a titolo di risarcimento danni", presentava un'istanza d'accesso alla Banca d'Italia chiedendo l'ostensione della seguente documentazione:

- “1. Autorizzazione di Banca Markazi ad operare in Italia, direttamente o indirettamente;
2. Legale rappresentante e sede di Banca Markazi in Italia o di sua corrispondente;
3. Operazioni finanziarie, anche in valuta estera, compiute da Banca Markazi in Italia e monitorate da Banca d'Italia o dall'UIF nell'ambito delle loro attività pubbliche di controllo, vigilanza e monitoraggio;
4. Investimenti finanziari, anche in valuta estera, compiuti da Banca Markazi in Italia e monitorati da Banca d'Italia o dall'UIF nell'ambito delle loro attività pubbliche di controllo, vigilanza e monitoraggio;
5. Beni e/o titoli e/o attività finanziarie e/o partecipazioni azionarie e/o quote detenute di Banca Markazi in enti assoggettati in Italia alla vigilanza della Banca d'Italia e comunque monitorate da Banca d'Italia o dall'UIF nell'ambito delle loro attività pubbliche di controllo, vigilanza e monitoraggio;
6. Investimenti, assets, o altri valori e depositi finanziari costituiti da Banca Markazi presso Banca d'Italia anche a garanzia di transazioni e contratti, od operazioni in genere, con soggetti o stati esteri”.

Rappresentava di aver interesse all'ostensione di tali atti, inerenti le attività finanziarie e commerciali della banca centrale iraniana in Italia, formati dalla Banca d'Italia e dall'UIF nell'ambito delle loro attività istituzionali di controllo, vigilanza e monitoraggio.

A seguito di uno scambio di missive ai fini della richiesta precisazione della legittimazione ad accedere, la Banca d'Italia emetteva provvedimento di diniego basato sulle seguenti considerazioni: *“L'accesso è volto ad acquisire informazioni relative ad eventuali disponibilità finanziarie di pertinenza del soggetto debitore. Per il soddisfacimento di tale finalità informativa, l'ordinamento prevede strumenti tipici, taluni dei quali idonei a far conseguire una dichiarazione o un accertamento delle eventuali disponibilità di pertinenza del debitore detenute dal terzo. L'interesse conoscitivo perseguito (...) quindi, non risulta coerente con la funzione propria del diritto di accesso, il*

quale, com'è noto, ha per oggetto unicamente "documenti" "detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse", al fine di tradurre in concreto il principio di trasparenza dell'azione amministrativa. Ne deriva che l'istanza in oggetto non soddisfa le condizioni poste dalla l. n. 241/1990 per l'applicazione della disciplina sul diritto di accesso. Cionondimeno, preme precisare, con riferimento alle informazioni richieste, che, quanto ai punti da 1) a 5) dell'istanza, la banca Markazi Jomhourī Islami Iran non è un soggetto sottoposto a vigilanza o controllo della Banca d'Italia ai sensi della normativa di riferimento, con la conseguenza che non si detengono documenti relativi a tale banca in ragione di un'attività di "controllo, vigilanza o monitoraggio", così come richiesto dalla S.V. Si aggiunga che la Banca d'Italia, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, non acquisisce documenti relativi al dettaglio dei singoli rapporti tra gli intermediari da essa vigilati e i loro clienti. Con riguardo alla UIF, si fa presente che Banca Markazi non è soggetta agli obblighi di segnalazione di cui è destinataria l'Unità e che tutte le informazioni in possesso di quest'ultima sono coperte da segreto d'ufficio, non opponibile esclusivamente all'Autorità giudiziaria penale. Infine, i rapporti del tipo di quelli indicati al punto 6), anche a voler ritenere applicabile la disciplina relativa al diritto di accesso, sono coperti da uno specifico regime di riservatezza e segreto e, comunque, rientrano nell'ipotesi di esclusione di cui all'art. 3 del Provvedimento di Banca d'Italia del 16.5.1994 (recante "Regolamento per l'esclusione dell'esercizio del diritto di accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 24, comma 4"), la quale trova fondamento nelle ragioni di salvaguardia della politica monetaria e valutaria."

Avverso tale provvedimento il sig., nella sua funzione, ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione prende atto della dichiarazione della Banca d'Italia di non detenere la documentazione di cui ai punti da 1) a 5) dell'istanza non essendo la Banca Markazi soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia e pertanto il ricorso, con riferimento a tali parti dell'istanza, non può trovare accoglimento per inesistenza della documentazione richiesta. Quanto alla documentazione di cui al punto 6) dell'istanza la Commissione osserva che il diniego di accesso opposto dalla parte resistente è fondato sulla esclusione dall'accesso dei documenti richiesti prevista dal Regolamento della Banca d'Italia. Al riguardo la Commissione rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo. Pertanto la Commissione, anche con riferimento a tale parte, non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ambito Territoriale di Cremona - USR Lombardia

FATTO

Il sig., docente, ha presentato, in data 19 febbraio 2019, un'istanza di accesso rivolta all'Ambito Territoriale di Cremona chiedendo di accedere a tutta la documentazione contenuta nel proprio fascicolo personale, dallo stesso ente custodito dal 1970 fino ad oggi ed altra ad essa afferente. Chiedeva in particolare il carteggio intercorso tra il medesimo Ufficio e il Ministero Affari Esteri, relativo alla posizione professionale dell'istante stesso e chiedeva, altresì, documentazione relativa ad altri docenti nominativamente indicati con riferimento ai ricorsi dagli stessi presentati contro il MIUR. A tale istanza seguiva una richiesta di integrazione del successivo 21 febbraio.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza con provvedimento del 22 febbraio 2019 facendo richiamo alle argomentazioni già avanzate in precedente atto di diniego di ulteriore istanza di accesso del 17 dicembre 2018, avente analogo contenuto. L'odierno ricorrente allega al ricorso anche il citato provvedimento di diniego, cui l'amministrazione fa richiamo, nel quale l'amministrazione eccepisce tra l'altro che, per il rilevante numero ed il differente formato dei documenti contenuti all'interno del fascicolo personale, l'accoglimento comporterebbe un carico di lavoro di onerosità così significativa da pregiudicare in modo sostanziale il funzionamento dell'Ufficio (...); che non risulterebbe sussistente il relativo interesse rispetto ai documenti precedenti a quello ivi citato (prot. n. 14534 in data 05 dicembre 2002), non essendo oggetto "dei contenziosi instaurati contro il M.I.U.R."; eccepisce inoltre che, gli atti direttamente indirizzati all'istante, nonché la documentazione attinente a tali "contenziosi instaurati contro il M.I.U.R.", risultano essere già nella disponibilità dello stesso; dichiara inoltre di non essere in possesso di alcuni dei documenti richiesti perché detenuti da altre amministrazioni.

Avverso il predetto provvedimento di diniego il sig. Falcetta ha presentato, nei termini, ricorso alla Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal signor la Commissione osserva che il ricorrente ha diritto di accedere soltanto agli atti del proprio fascicolo personale ed, in generale, a quelli immediatamente riferentisi a sé medesimo, detenuti dalla amministrazione: trattandosi di documenti personali questi devono ritenersi sempre accessibili al titolare: il ricorso pertanto con riferimento a tale parte deve

ritenersi meritevole di accoglimento. Con riguardo alla eccezione, sollevata dalla amministrazione, che molti dei documenti sono già in possesso del ricorrente la Commissione osserva che il diritto di accesso non si esaurisce neppure con il relativo esercizio e, anche qualora i documenti siano già stati consegnati in altra occasione al docente, gli stessi dovranno essere resi di nuovo disponibili. La Commissione condivide però la doglianza avanzata dall'ente adito, in sede di primo diniego, secondo il quale le richieste relative al caso del sig. hanno "assorbito in passato un numero enorme di ore lavorative di molti membri dello staff, che sono stati così distolti da compiti d'ufficio anche inderogabili" su richieste d'accesso già assolute, ed a tal riguardo osserva quanto segue.

Il diritto di accesso deve essere esercitato in modo da non intralciare il regolare svolgimento dell'attività dell'ente adito, così da rispettare il principio di buon andamento della P.A., portato dall'art. 97 della Costituzione. Pertanto, si ricorda all'odierno ricorrente, che dovranno contenersi le reiterazioni di richieste di copiosa documentazione già resa disponibile, così evitando un nocumeto all'agire della amministrazione

La Commissione osserva che, con riferimento alla documentazione non detenuta dalla amministrazione adita, il ricorso non può trovare accoglimento ma rileva che, in tali ipotesi, l'amministrazione adita è tenuta a trasmettere l'istanza d'accesso alle amministrazioni ritenute competenti ai fini dell'accesso, in quanto detentrici della documentazione stessa.

Con riferimento, infine, alla richiesta ostensiva di documentazione relativa ad altri docenti nominativamente indicati, la Commissione rileva che l'istante non ha allegato al ricorso le ricevute di invio dello stesso ai controinteressati, cui gli atti richiesti direttamente si riferiscono. Ciò in violazione dell'art. 12 comma 4 lett. b) del DPR 184/2006. Il ricorrente, per due dei predetti controinteressati, ha effettuato una irrituale notifica del ricorso presso il legale che li assisteva nel 2010-2011 che non può ritenersi ammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie solo con riferimento ai documenti relativi al ricorrente medesimo; lo rigetta per quanto attiene alla documentazione non detenuta dalla amministrazione adita invitandola, però, a trasmettere l'istanza di accesso alle amministrazioni detentrici dei documenti richiesti; dichiara infine il ricorso parzialmente inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. c) del DPR 184/2006 con riguardo alla documentazione relativa ai soggetti terzi controinteressati. Per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Polizia di Stato – Reparto Mobile di Taranto

FATTO

Il sig., Ispettore Superiore in servizio presso il Primo Nucleo del Reparto Mobile di Taranto presentava un' istanza rivolta al medesimo ufficio, chiedendo di accedere alla documentazione relativa allo svolgimento delle valutazioni e redazione dei rapporti informativi per l'anno 2017 di tutti gli appartenenti al ruolo ispettori in forza al Reparto Mobile di Taranto attualmente in servizio e di ogni altro documento, verbale, atto, riproduzione fotografica, video, audio e/o altro antecedente, successivo e/o consequenziale alla valutazione stessa e di estrarre copia dei seguenti documenti: "Copia di tutti i rapporti informativi per l'anno 2017 redatti dai funzionari incaricati in occasione delle valutazioni di tutto il personale del ruolo Ispettori attualmente in servizio presso il Reparto Mobile e di ogni altro atto collegato, con possibilità di avere cognizione delle singole valutazioni di tutti gli esaminati, previa eventuale eliminazione del solo nominativo degli stessi. Ogni altro documento, verbale, atto, riproduzione fotografica, video, audio e/o altro antecedente, successivo e/o consequenziale che lo scrivente riterrà opportuno acquisire dopo la visione di tutta la documentazione disponibile inerente la valutazione per l'anno 2017".

Indicava quali motivi posti alla base della propria richiesta di accesso, tra gli altri, la necessità di verificare la corretta attribuzione del punteggio del proprio rapporto informativo del quale ha chiesto la declaratoria di nullità per illegittimità.

La amministrazione adita emetteva provvedimento di diniego contestando la strumentalità della documentazione richiesta in ostensione rispetto all'interesse che l'accedente mira a tutelare posto che la comparazione delle singole prestazioni lavorative, differenti tra di loro, non può comportare una revisione in melius del punteggio attribuito. Ciò anche in considerazione del fatto che tale valutazione si fonda anche sui rapporti informativi degli ultimi 5 anni.

Ciò premesso l'amministrazione dichiarava, altresì, che i rapporti informativi sono sottratti all'accesso in forza della disposizione regolamentare di cui all'art. 4 comma 1 lett. b) del D.M. 415/'94.

Dichiarava la libera accessibilità di tutta la documentazione personale relativa all'istante medesimo.

Avverso tale provvedimento il sig. ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente è pervenuta nota della amministrazione resistente la quale ribadisce, in sostanza, le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. la Commissione osserva che il diniego di accesso opposto dalla parte resistente è fondato sulla disposizione regolamentare di cui al D.M. 415/'94 art. 4 comma 1 lett. b) che esclude dall'accesso i rapporti informativi del personale del Ministero dell'Interno. Al riguardo la Commissione rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo. Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Esercito Italiano ^ Reparto Infrastrutture

FATTO

Il sig. ha presentato, in data 19 febbraio 2019, un'istanza di accesso rivolta al ^ Reparto Infrastrutture Esercito Italiano chiedendo copia del “computo metrico estimativo relativo ai lavori di rimozione dell'amianto avvenuti presso l'..... ^ Reggimento Trasmissioni negli anni 2010-11”. Motivava l'istanza *de qua* con riferimento alla presentata domanda di riconoscimento per causa di servizio per patologia tumorale.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla predetta istanza il sig. ha adito la Commissione, nei termini, affinché la stessa riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente è pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale, tra l'altro, dichiara di aver fornito, in data 20 febbraio 2019, risposta all'odierno ricorrente in riscontro all'istanza presentata.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal sig. la Commissione osserva che il ricorrente ha dedotto la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata mentre l'amministrazione ha dichiarato di aver emesso provvedimento in riscontro alla medesima. In tale situazione la Commissione, ai fini del decidere, ritiene necessario acquisire dalla amministrazione prova dell'avvenuta ricezione del menzionato provvedimento da parte del sig., invitandola pertanto ad inviarne copia alla scrivente. I termini di legge rimangono *medio tempore* interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando l'amministrazione resistente ad adempiere all'incombente istruttorio di cui in motivazione nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di Varese

FATTO

L'avvocato dell'Ordine di Reggio Calabria si è rivolto alla Commissione, con istanza del 28 marzo 2019, per richiedere un parere in merito alla legittimità del comportamento serbato dalla Prefettura di Varese in ordine ad una istanza di accesso alla stessa presentata nell'interesse di un suo assistito, sig.

Poiché la Commissione per l'accesso è titolare di una specifica funzione consultiva soltanto a favore degli enti pubblici e non già dei privati, la Segreteria invitava l'istante a presentare la documentazione relativa alla vicenda sottesa alla richiesta di parere presentata, affinché l'istanza potesse essere considerata quale effettivo "ricorso". In ottemperanza alla predetta richiesta di integrazione istruttoria l'avv. inviava l'istanza di accesso presentata in data 15 febbraio 2019 ed il provvedimento della amministrazione resistente datato 19 febbraio 2019, affinché la Commissione esaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione preliminarmente osserva che lo strumento che la legge 241/'90 fornisce a coloro i quali lamentino un illegittimo diniego – espresso o tacito – opposto a propria istanza di accesso è quello del ricorso alla scrivente Commissione, il quale deve essere presentato nel rispetto di termini ed oneri di allegazione, ai sensi della predetta legge nonché del DPR 184/2006.

Una richiesta di parere non può assolvere alla medesima finalità di ottenere dalla Commissione per l'accesso una pronuncia sulla legittimità del diniego opposto risultando, peraltro, in tal modo aggirate le norme procedurali sul ricorso poste dalla legge.

Ciò premesso la Commissione rileva che il ricorso deve considerarsi tardivo essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dal provvedimento impugnato, così come prescritto dall' art. 25 comma 4 della legge 241/'90.

A vantaggio del richiedente si ricorda che, ai sensi dell'art. 12 comma 8 del DPR 184/2006, la pronuncia di irricevibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta di accesso, connotata da elementi di novità rispetto alla precedente, e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento della amministrazione adita.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia del Demanio di Roma – Agenzia del Demanio Direzione Regionale Veneto

FATTO

La sig.ra ha presentato un'istanza datata 15 febbraio 2019 e rivolta alla Agenzia del Demanio – Sede di Roma e Direzione Regionale Veneto.

Chiedeva in particolare di accedere all'atto di concessione relativo all'immobile - del quale la medesima è conduttrice - rilasciato a favore del sig., proprietario.

Motivava l'istanza con riferimento alla indicazione, contenuta nella visura catastale dell'immobile, della titolarità in capo al sig. di un diritto di superficie sull'immobile, in forza di concessione demaniale. Evidenziava, pertanto, un interesse difensivo della documentazione richiesta.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza la sig.ra – per il tramite degli avvocati e di Verona - ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente perveniva memoria della amministrazione resistente che dichiarava di aver dato riscontro alla richiesta di accesso presentata allegando la relativa documentazione.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla sig.ra la Commissione osserva che al ricorso non risulta allegata la ricevuta di spedizione dello stesso al controinteressato – sig. - prevista, a pena di inammissibilità, dall'art. 12 comma 4 lett. b) del DPR 184/2006: il ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile. Tuttavia la Commissione, preso atto della dichiarazione della amministrazione resistente ritiene cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS Direzione Regionale Lombardia

FATTO

Il signor, ha presentato un'istanza datata 19 dicembre 2018 rivolta alla Direzione Regionale Lombardia dell'INPS chiedendo di accedere ai documenti contrattuali del prestito contratto, al piano di ammortamento, a copia del regolamento prestiti e alla Determina INPS n.173/2013.

Motivava l'istanza in relazione alla revoca del proprio prestito da parte della amministrazione adita.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. ha adito la Commissione, con ricorso del 13 marzo 2019, affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria della amministrazione resistente la quale, dopo aver dato conto dei numerosi tentativi di invio della documentazione richiesta, dichiara di aver inviato al ricorrente la documentazione *de qua* in data 4 febbraio 2019, allegando ricevuta del predetto invio.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. la Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto, come prescritto dall'art. 25 comma 4 della legge 241/'90. Tuttavia la Commissione, preso atto dell'invio della documentazione richiesta da parte della amministrazione adita, ritiene cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: AICS - Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo

FATTO

La sig.ra ha presentato un'istanza, datata 21 gennaio 2019, rivolta all'AICS richiedendo di accedere alla seguente documentazione concernente la procedura di passaggio di livello relativo al decreto/...../..... dell'11 gennaio 2019, alla quale la medesima ha partecipato:

- 1) Copia dei verbali della commissione;
- 2) Graduatorie dei concorsi di accesso al MAE per ogni categoria di personale esperto ex legge 49/87 (...);
- 3) Documentazione presentata dai "prescelti" per l'inquadramento al primo livello funzionale e retributivo (...);
- 4) Verbali dell'individuazione di griglie di valutazione e griglie stesse;
- 5) Documentazione amministrativa che ha garantito i passaggi di livello da II a I livello ex legge 49/87 dal febbraio 2012 al 31 dicembre 2015 (...);
- 6) Atti di nomina dei membri della Commissione per le rispettive amministrazioni di competenza;
- 7) Schede di valutazione dei candidati e documentazione presentata dai "prescelti" per l'inquadramento al primo livello funzionale e retributivo (...)
- 8) Documentazione relativa alle aspettative richiesta da,,, ed altri casi, comportando nella precedente selezione dei "prescelti" una sospensione della valutazione ed una esclusione dalle graduatorie.

Motivava così l'istanza presentata: *"ritenendomi penalizzata anche per comparazione con altri colleghi che in base alle graduatorie d'accesso avevano punteggi nettamente inferiori ne chiedo riscontro attraverso accesso alla documentazione ad essi afferente nonché di quella relativa ai colleghi che dovrebbero avere uno scarto di anzianità professionale maggiormente inferiore al mio non ritenendo possibile che le sole valutazioni possano coprire lo scarto di punteggio menzionato nel decreto (...)"*.

La ricorrente riferiva che l'amministrazione adita aveva opposto un differimento *sine die* non allegato, però, al ricorso presentato, avverso il quale la sig.ra ha adito la Commissione - con ricorso del 20 febbraio 2019 - affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria della amministrazione resistente la quale dichiara che in data 21 febbraio 2019 ha proceduto alla convocazione dell'istante, ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ma che la

medesima aveva *medio tempore* presentato ricorso alla Commissione. In data 25 febbraio, come da verbale allegato, la signora ha esercitato parzialmente l'accesso, con successivo invio di ulteriore documentazione a mezzo pec. Allegava alla memoria elenco della documentazione inviata alla ricorrente - non integralmente soddisfacente della richiesta, si osserva - chiedendo alla Commissione il rigetto della istanza per cessazione della materia del contendere.

La Commissione nella seduta del 19 marzo 2019, preso atto della dichiarazione della amministrazione resistente di aver consentito l'accesso alla documentazione indicata, dichiarava il ricorso parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere nonché, rilevando che al ricorso non appariva allegato il provvedimento impugnato, lo dichiarava parzialmente inammissibile ai sensi del successivo art. 12 comma 7 lett. c) del DPR 184/2006.

Con successiva istanza del 28 marzo 2019 la signora chiedeva alla Commissione la revocazione della precedente pronuncia del 19 marzo 2019 rilevando che non era stata presa in considerazione la documentazione inviata con successiva mail del 12 marzo 2019 ad integrazione del ricorso già presentato. Tale documentazione dava conto di quanto accaduto in sede di esercizio dell'accesso presso l'amministrazione, nonché della non intellegibilità di alcuna della documentazione ottenuta sia *brevi manu* che a mezzo mail insistendo, pertanto, per la richiesta d'accesso della documentazione non ostesa e di quella consegnata ma non intellegibile.

DIRITTO

Sulla richiesta revocatoria presentata la Commissione ha proceduto a verificare l'effettiva ricezione della menzionata documentazione, ad integrazione del ricorso così come originariamente presentato, rilevando che il predetto invio non era stato elaborato per un errore del sistema informatico. L'ulteriore documentazione inviata, si osserva, offre una prospettazione assolutamente diversa dalla prima ma essendo effettivamente pervenuta alla Commissione in data anteriore alla decisione assunta, deve essere presa in considerazione ai fini del decidere.

Pertanto preliminarmente ed in fase rescindente, preso atto dell'errore "di fatto" in cui è incorsa nella decisione del 19 marzo 2019, non avendo valutato la ulteriore documentazione inviata dalla ricorrente, la Commissione revoca la predetta decisione.

In sede rescissoria la Commissione ritiene opportuno, allo stato dei fatti, sospendere la decisione considerando necessario appurare quale documentazione non sia stata effettivamente ostesa – sia per mancata consegna, sia per non intellegibilità dei documenti stessi. Si richiede pertanto alla ricorrente di comunicare alla Commissione, in forma sintetica e priva di argomentazioni in diritto, di quale documentazione sia ancora a richiedere l'accesso.

Si chiede altresì di precisare se i soggetti menzionati al punto 8) della istanza siano partecipanti alla procedura di passaggio di livello relativo al decreto/...../..... dell'11 gennaio 2019 alla quale l'istante medesima ha preso parte.

Nelle more del predetto incombente istruttorio i termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso in revocazione, riconoscendo l'intervenuto errore di fatto lo accoglie in sede rescindente e revoca la precedente propria decisione del 19 marzo 2019; in sede rescissoria sospende la decisione invitando la ricorrente ad adempiere all'incombente istruttorio di cui in motivazione nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: USR Puglia

FATTO

Il sig., docente, in data 13 febbraio 2019 ha presentato un'istanza di accesso all'USR Puglia chiedendo copia dei documenti, *“relativi a tutti i partecipanti ammessi con riserva alle procedure concorsuali, in virtù di provvedimenti giudiziari positivi (art. 3.5 del Bando, relativo al Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di I e II grado, GU n. 14 del 16.02.2018)”*.

In particolare richiedeva:

- Abilitazione all'insegnamento;
- Specializzazione per l'insegnamento di sostegno per la scuola sec. II grado;
- Provvedimenti cautelari positivi, validi attualmente e alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Motivava l'istanza con le necessità di conoscere la motivazione della propria temporanea esclusione, pur nel dedotto possesso di tutti i requisiti, e di chiedere la immediata inclusione nelle procedure concorsuali in corso di svolgimento.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. ha presentato, nei termini, ricorso alla Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale allega tardivo provvedimento di diniego - già inviato all'istante - che si fonda sulle seguenti argomentazioni. Secondo l'amministrazione l'istanza, per la mole della documentazione richiesta, appare volta ad effettuare un controllo generalizzato ed ispettivo dell'operato della P.A. ed inoltre comporterebbe un intralcio alla attività gestoria della amministrazione, garantita anche a livello costituzionale.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal signor la Commissione osserva che il ricorso deve dirsi meritevole di accoglimento, perché fondato nel merito: il ricorrente vanta, infatti, un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/'90, con riferimento alla procedura concorsuale in oggetto. Come noto il partecipante ad una procedura concorsuale o selettiva ha diritto di accedere a tutti gli atti della stessa e relativi sia alla posizione

personale del medesimo, sia a quelli degli altri partecipanti – i quali non rivestono neppure la qualifica di controinteressati in senso tecnico - nonché a quelli delle Commissioni giudicatrici. Quanto alla valutazione comparativa dei titoli degli altri candidati la Commissione condivide l'eccezione della amministrazione resistente relativa all'eccessiva mole della documentazione richiesta ed in merito ritiene, in linea con la giurisprudenza amministrativa, che l'accesso possa essere circoscritto ad un numero limitato, scelto a campione, di concorrenti. Con tali modalità è possibile contemperare il diritto di accesso con il principio di buon andamento della amministrazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie con riferimento ad un numero limitato di concorrenti, selezionati a campione, e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto di Istruzione Superiore “.....” di Milano

FATTO

La signora, docente, ha presentato un’istanza datata 15 novembre 2018 e rivolta all’I. I. S. “.....” di Milano chiedendo di accedere al provvedimento con il quale era stato affidato incarico di supplenza ad un soggetto successivo in graduatoria, agli atti connessi alla chiamata in servizio dell’istante e alla successiva immissione del terzo soggetto.

Motivava l’istanza eccependo la propria immotivata pretermissione dall’incarico.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza la sig.ra ha adito la Commissione, con ricorso del 22 marzo 2019, affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/’90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla sig.ra la Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto, come prescritto dall’art. 25 comma 4 della legge 241/’90.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: Comune di (ME)

FATTO

Il signor si rivolgeva alla Commissione con ricorso del 22 febbraio 2019 riferendo di aver presentato tre distinte istanze di accesso – una in data 17 dicembre 2018 e due in data 24 gennaio 2019 - rivolte al Comune di

Nella prima di tali istanze il signor dichiarava di agire “in qualità di legale rappresentante della S.r.l.s.” e richiedeva, tra l’altro, di accedere a documentazione relativa alla sig.ra, che controfirmava l’istanza.

L’amministrazione adita rigettava la richiesta, con provvedimento notificato direttamente alla sig.ra in data 22 gennaio 2019, per una dedotta carenza di interesse all’accesso.

In replica a tale provvedimento il sig. inviava all’amministrazione una delle due istanze datate 24 gennaio 2019 che però, si osserva, non si configura quale richiesta di accesso contenendo mere contestazioni e doglianze.

Nella seconda istanza del 24 gennaio 2019 il sig., dichiarando di agire “in proprio quale cittadino del Comune di", chiedeva le seguenti informazioni nonché l’accesso alla seguente documentazione:

- 1) Elenco di tutti i dipendenti del Comune di e relativi tipologie di rapporti contrattuali nonché connesse retribuzioni mensili, con applicazione della trattenuta Irpef, addizionale comunale e regionale ed altre connesse voci, relativamente agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
- 2) Dichiarazione di regolarità e conformità, alla legge, dei cedolini mensili, ricomprendenti anche le trattenute fiscali e locali, resa mediante l’assunzione di ogni e qualsiasi eventuale responsabilità vigente in ambito civile-amministrativo e penale. (...) Solo a titolo di confronto basterà, semplicemente, riportare le buste paga sviluppate negli anni precedenti e quelle sviluppate negli ultimi due anni così come basterà confrontare le attuali CU con i precedenti CUD;
- 3) Si chiede di avere informazioni relativamente al software, utilizzato per la redazione delle buste paga, e sui relativi costi per canone e/o assistenza annualmente corrisposti e/o da corrispondere e, ciò per l’ultimo quinquennio. Mediante l’assunzione delle responsabilità che precedono, si chiede di conoscere chi redige i cedolini e l’eventuale Responsabile del Settore se trattasi di persona diversa.

- 4) Mediante l'assunzione delle sopra estese responsabili, inoltre, si chiede di dichiarare se, per utilità delle casse comunali, sarebbe stato più opportuno l'acquisto di un software per redigere buste paga che non è soggetto al pagamento di canoni o assistenza annuale e, così facendo, risparmiare notevoli somme negli anni. In tal senso si chiarisce l'esistenza di software da costi notevolmente inferiori e non soggetti ad ulteriori costi per canoni e/o assistenza annuale.
- 5) Gli Organi comunali in indirizzo dovranno dichiarare, con l'assunzione delle indicate responsabili di legge ed ognuno per quanto di rispettiva competenza, se sussiste attività di competenza del Dirigente, e relativa sottoscrizione di atti, assunta e svolta da Responsabile di Settore e/o di Area.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza con provvedimento del 21 febbraio 2019 eccependo, tra l'altro, che l'accesso richiesto aveva ad oggetto informazioni e dati che avrebbero richiesto una elaborazione alla quale l'amministrazione non è tenuta nonché considerando l'istanza come volta ad effettuare un controllo generalizzato sull'operato della amministrazione.

Avverso i provvedimenti di rigetto emessi dalla amministrazione resistente il sig. Rodi – nella dedotta qualità di legale rappresentante della S.r.l.s., in proprio quale cittadino del Comune di nonché nella riferita qualità di rappresentante della Associazione – adiva nei termini la Commissione, affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria della amministrazione resistente.

La Commissione, nella seduta del 19 marzo 2019, dichiarava il ricorso inammissibile sulla base delle seguenti argomentazioni:

- con riferimento a quella parte del ricorso avente ad oggetto la documentazione relativa alla signora – di cui all'istanza di dicembre e alla successiva istanza di gennaio - la Commissione rilevava che al ricorso non risultava allegata alcuna delega alla presentazione dello stesso da parte della diretta interessata: con riferimento a tale parte il ricorso veniva pertanto considerarsi inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b) del DPR 184/2006;
- quanto alla menzionata istanza del gennaio 2019 il ricorso veniva considerato inammissibile non potendo questa qualificarsi quale “istanza d'accesso”, contenendo mere doglianze;
- quanto infine a quella parte del ricorso relativo alla seconda istanza del 24 gennaio 2019, presentata in proprio ed avente ad oggetto la numerosa documentazione articolata nei punti di cui alla parte in fatto, la Commissione rilevava che l'istanza di accesso, per come formulata, appariva volta ad effettuare un controllo generalizzato sull'operato della P.A., inammissibile ex art. 24 comma 3 della legge 241/'90; l'istanza conteneva altresì una richiesta di elaborazione dati

inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006. Per completezza di analisi - quanto alla presentazione del ricorso nella riferita e non documentata qualità di rappresentante della Associazione di – la Commissione osservava che il Consiglio di Stato Sez IV con sentenza n. 4644 del 2015 ha precisato che *“anche alle associazioni di tutela dei consumatori si applica l'art. 22 della l. n. 241/'90, che consente l'accesso non come forma di azione popolare, bensì a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, e dunque anche per dette associazioni occorre verificare la sussistenza di un interesse, concreto ed attuale all'accesso”*. L'interesse sotteso all'istanza, poi, deve essere corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata cui il documento acceduto deve essere strumentalmente collegato. Nella carenza della esplicitazione di entrambi tali elementi il ricorso presentato, anche sotto tale profilo, veniva ritenuto inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b) del DPR 184/2006.

Con istanza revocatoria e/o di riesame, protocollata in data 5 aprile u.s., il sig. chiedeva alla Commissione di rivedere la propria precedente decisione resa nel plenum del 19 marzo 2019 sulla base delle seguenti argomentazioni:

- quanto alla pronuncia di inammissibilità per difetto di delega da parte della sig.ra il sig. deduce che la Commissione è incorsa in errore laddove ha ritenuto che il ricorrente abbia agito nell'interesse della medesima signora, precisando di aver invece agito in nome e per conto della S.r.l.s., la quale aveva subito dal diniego di accesso un *“danno socio patrimoniale, costituito dalla impossibilità di svolgere la propria attività professionale e conseguire i compensi professionali”*. Poiché pertanto il ricorso non sarebbe stato presentato nell'interesse della sig.ra, la delega alla presentazione del ricorso non sarebbe richiesta e conseguentemente la pronuncia dovrebbe essere oggetto di revocazione;
- quanto a tutti gli altri punti della pronuncia il sig. chiede una revisione/revocazione o riesame contestando *“in diritto”* e *“nel merito”* la decisione assunta dalla Commissione nel plenum del 19 marzo 2019.

DIRITTO

Sull'istanza revocatoria e/o di riesame avanzata dal sig. la Commissione in via preliminare osserva che avverso le decisioni della scrivente non può chiedersi una mera revisione o riesame delle medesime, ma che queste possono essere oggetto di revocazione alla ricorrenza dei presupposti di legge ex art. 395 c.p.c.. Al riguardo si rileva che il sig. ha dedotto che la Commissione sia incorsa, in sostanza, in *“errore di fatto”* considerando il ricorso presentato nell'interesse della sig.ra (e quindi

dichiarandolo inammissibile per difetto di delega) mentre in realtà il sig. avrebbe presentato il ricorso nell'interesse della S.r.l.s..

Sull'eccezione così sollevata la Commissione osserva che nel ricorso originariamente presentato dal sig. si legge: *“Che la ill.ma Commissione (...) in favore della signora, che nella vicenda è intervenuta tramite il nominato consulente (...) n.q., voglia riconoscere il diritto di accesso agli atti (...)”*.

La Commissione rileva, pertanto, di non essere incorsa in alcun errore di fatto e quindi revocatorio ex art. 395 comma 4 c.p.c. e, conseguentemente, la richiesta revocatoria deve dirsi inammissibile.

Parimenti inammissibile è la richiesta revocatoria avente ad oggetto gli altri punti della decisione poiché l'istante solleva contestazioni “in merito” ed “in diritto” relative alla pronuncia stessa. Con riguardo a tali doglianze, si precisa, la competenza è del giudice amministrativo al quale il ricorrente può rivolgersi avverso le decisioni assunte dalla Commissione ex art. 25 comma 4 della legge 241/'90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso in revocazione lo dichiara inammissibile.

Ricorrenti:,

contro

Amministrazione resistente: Istituto d'Istruzione Superiore “.....” di Siracusa

FATTO

I docenti e, in qualità di Rappresentanti Sindacali Unitari dell'Istituto d'Istruzione Superiore “.....” di Siracusa, hanno presentato al medesimo istituto un'istanza ex lege 241/'90 chiedendo di accedere a tutti i verbali di istituto del presente anno scolastico “*nei quali sono stati assegnati incarichi aggiuntivi al personale docente e determinati criteri generali relativi alla formazione delle classi e all'assegnazione ad esse dei singoli docenti?*”.

La Dirigente, con provvedimento dell'..... 2019, pur contestando l'accessibilità dei documenti indicati sulla base delle disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art. della legge 241/'90, in un'ottica di trasparenza convocava gli istanti per la data del 6 marzo, ad orario indicato, ai fini dell'esercizio dell'accesso richiesto.

I docenti, eccependo che il riferimento alla “visione degli atti” contenuto nel predetto provvedimento fosse artatamente volto ad escludere “l'estrazione di copia” dei documenti richiesti, replicavano con nota del 25 febbraio 2019, contestando il provvedimento della amministrazione adita.

Successivamente, avverso il provvedimento dell'8 febbraio 2019 nonchè avverso il silenzio serbato sulla replica al medesimo, adivano la Commissione, con ricorso del 14 marzo 2019, affinché riesaminasse il caso.

E' pervenuta memoria della amministrazione odierna resistente nella quale la Dirigente - precisando che non vi è stato alcun diniego ma che, al contrario, i richiedenti erano stati invitati ad esercitare l'accesso *de quo* - ha dichiarato che gli istanti non si sono presentati all'appuntamento fissato, ai fini dell'esercizio del diritto di accesso richiesto, disertandolo. Ribadisce, altresì, che tale accesso veniva concesso nonostante la ritenuta insussistenza del relativo diritto e che l'accesso non sarebbe stato limitato alla mera visione ma anche alla estrazione di copia come previsto dalla legge.

DIRITTO

Sul ricorso presentato la Commissione osserva che il ricorso, con riferimento al provvedimento della amministrazione datato 8 febbraio 2019, deve ritenersi tardivo essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dal provvedimento stesso, come prescritto dall'art. 25 comma 4 della legge 241/90. A tal riguardo si osserva che la presentazione di una nota in replica al provvedimento *de quo*

non rimette in termini i ricorrenti. Quanto al “silenzio” serbato avverso la nota in replica del 25 febbraio la Commissione ritiene il ricorso inammissibile poiché la predetta missiva non può considerarsi come autonoma istanza di accesso, essendo la stessa meramente confermativa di quella precedentemente presentata. Per mera completezza di analisi si osserva che con il gravato provvedimento dell'..... 2019 gli istanti venivano invitati ad esercitare il diritto di accesso ma, di fatto, non presenziavano all'appuntamento fissato a tal fine: tale circostanza si configura quale ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso presentato, posto che il provvedimento impugnato, di per sé, non si configura quale diniego (o limitazione) d'accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso parzialmente irricevibile perché tardivo, dichiarandolo inammissibile per il resto.

INPS - ROMA UFFICIO PENSIONI

PEC:

e, p.c.

PEC:

OGGETTO: Richiesta di intervento.

Il Sig. con pec del 23 marzo 2019, acquisita al protocollo DiCA con n. e allegata alla presente, si è rivolto a questa Commissione, al fine di sollecitare codesto Ente all'osservanza del principio di trasparenza in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, con riferimento alla pronuncia di accoglimento resa dalla Commissione, in data 15 febbraio 2019, nei confronti del medesimo.

La Commissione osserva che, pur non essendo dotata di poteri di ottemperanza in ordine alle proprie pronunce, ha il compito - ai sensi dell'art. 27, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 - di vigilare "affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione" con il rispetto dei limiti fissati dalla legge e che, ai sensi del successivo comma 6, "tutte le Amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato".

Pertanto, si invita codesto Ente a voler trasmettere, entro trenta giorni, dettagliati chiarimenti.

Ricorrenti: FLC CGIL - Segreteria Provinciale di - CISL Scuola - Segreteria Provinciale di - SNALS CONFSAL - Segreteria Provinciale di

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo di (.....)

FATTO

Il 14.1.2019,, nella loro qualità di e rappresentanti pro tempore dei Sindacati indicati in epigrafe, presentavano all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia della documentazione relativa "agli importi individuali e ai nominativi dei destinatari dei compensi individuali definiti nel contratto d'Istituto 2017-2018 e relativi al bonus del personale docente distinto per attività".

L'istanza era motivata con l'esigenza di verificare, in qualità di rappresentanti dei lavoratori iscritti ai singoli sindacati, la corretta attribuzione dei compensi indicati nell'istanza.

L'11.2.2019 l'Amministrazione resistente negava l'accesso richiesto sul presupposto che il contratto integrativo d'Istituto 2017-2018 era già noto alle ricorrenti; che non vi era un interesse diretto, concreto e attuale dei richiedenti; che la normativa posta a fondamento dell'istanza (anticorruzione) non prevede controlli da parte delle organizzazioni sindacali; che i dati richiesti non rientravano tra quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, che la sentenza del Consiglio di Stato (n. 4417 del 2018) richiamata nell'istanza non aveva valore *erga omnes*.

Le ricorrenti impugnano il diniego a loro opposto in quanto: sussiste un loro interesse diretto, concreto ed attuale a conoscere, nella loro qualità, la ripartizione del Fondo d'Istituto, essendo del tutto inconferente il richiamo alla possibilità o meno che essi siano soggetti a pubblicazione obbligatoria stante la diversità di essa rispetto all'ambito di operatività del diritto di accesso; assume, infine, rilievo la richiamata giurisprudenza amministrativa a sostegno della legittimazione sindacale ad acquisire ogni informazione circa la ripartizione del suindicato Fondo.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione resistente, che ha ribadito la legittimità del diniego, allegando il parere del Garante per la protezione dei dati personali reso all'Aran il 7 ottobre 2014.

DIRITTO

Per quanto attiene alla legittimazione del Sindacato l'orientamento della giurisprudenza amministrativa è costante ed univoco ritendendo sussistente il diritto dell'organizzazione sindacale ad esercitare l'accesso agli atti della P.A. per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le

prerogative del sindacato quale istituzione esponentiale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione (in tal senso, Cons. Stato Sez. VI, 20/11/2013, n. 5511).

Nell'istanza di accesso è d'altronde specificato che *“l'informazione è presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e che l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi ... al fine di consentire ai soggetti sindacali ... di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa ... e di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte”*.

Nel caso di specie la documentazione richiesta - assegnazione al personale docente del bonus - inerisce certamente alle prerogative del sindacato in quanto tale e ai diritti di informazione del sindacato posti a salvaguardia degli aspetti più significativi del rapporto di lavoro.

Il ricorso è pertanto meritevole di essere accolto, in considerazione dell'interesse differenziato e qualificato dell'organizzazione sindacale ricorrente, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, ad acquisire i documenti richiesti.

Né rileva il parere del Garante per la protezione dei dati personali reso all'Aran, in cui si legge espressamente *“da ultimo si fa presente che restano impregiudicate le altre forme di conoscibilità degli atti amministrativi, nei limiti e con le modalità stabilite dalla disciplina di settore (art. 22 ss. legge 7 agosto 1990, n. 241)...”*.

D'altronde, sull'organizzazione sindacale graverà l'obbligo di non divulgare il contenuto della documentazione oggetto dell'istanza di accesso, se non nelle sedi istituzionali e laddove "strettamente indispensabile" (art. 24, comma 7, ultimo periodo, L. n. 241 del 1990) e di non utilizzarlo per scopi diversi da quelli propri dell'organizzazione sindacale.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrenti: FLC CGIL - Segreteria Provinciale di - CISL Scuola - Segreteria Provinciale di - SNALS CONFSAL - Segreteria Provinciale di

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo Statale “..... -” di di

FATTO

Il 9.1.2019,, nella loro qualità di e rappresentanti pro tempore dei Sindacati indicati in epigrafe, presentavano all’Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia della documentazione relativa “agli importi individuali e ai nominativi dei destinatari dei compensi individuali definiti nel contratto d’Istituto 2017-2018 e relativi al bonus del personale docente distinto per attività”.

L’istanza era motivata con l’esigenza di verificare, in qualità di rappresentanti dei lavoratori iscritti ai singoli sindacati, la corretta attribuzione dei compensi indicati nell’istanza.

Avverso il silenzio rigetto dell’Amministrazione resistente, i ricorrenti adivano la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del silenzio rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

E’ pervenuta l’8.4.2019 memoria dell’Amministrazione resistente, che ha rilevato che il diniego è legittimo in forza della sentenza del Tribunale di Sezione lavoro n. /

DIRITTO

Per quanto attiene alla legittimazione del Sindacato l’orientamento della giurisprudenza amministrativa è costante ed univoco ritendendo sussistente il diritto dell’organizzazione sindacale ad esercitare l’accesso agli atti della P.A. per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l’associazione (in tal senso, Cons. Stato Sez. VI, 20/11/2013, n. 5511).

Nell’istanza di accesso è d’altronde specificato che “*l’informazione è presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e che l’informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi ... al fine di consentire ai soggetti sindacali ... di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa ... e di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte*”.

Nel caso di specie la documentazione richiesta - assegnazione al personale docente del bonus - inerisce certamente alle prerogative del sindacato in quanto tale e ai diritti di informazione del sindacato posti a salvaguardia degli aspetti più significativi del rapporto di lavoro.

Il ricorso è pertanto meritevole di essere accolto, in considerazione dell'interesse differenziato e qualificato dell'organizzazione sindacale ricorrente, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, ad acquisire i documenti richiesti.

Né rileva la sentenza del Tribunale - Sezione Lavoro - del Tribunale di n./....., richiamata nella memoria dell'amministrazione, che ha rigettato un ricorso per la consegna dei compensi corrisposti individualmente ai singoli lavoratori con il fondo d'istituto per l'anno 2013/2014, non essendo stata pronunciata con riferimento alla proposizione di un'istanza di accesso ex L. 241/90.

La stessa sentenza richiama il parere reso il 7.10.2014 dal Garante per la protezione dei dati personali all'Aran, in cui si legge espressamente *“da ultimo si fa presente che restano impregiudicate le altre forme di conoscibilità degli atti amministrativi, nei limiti e con le modalità stabilite dalla disciplina di settore (art. 22 ss. legge 7 agosto 1990, n. 241)...”*.

La Commissione da ultimo rileva che sull'organizzazione sindacale graverà l'obbligo di non divulgare il contenuto della documentazione oggetto dell'istanza di accesso, se non nelle sedi istituzionali e laddove "strettamente indispensabile" (art. 24, comma 7, ultimo periodo, L. n. 241 del 1990) e di non utilizzarlo per scopi diversi da quelli propri dell'organizzazione sindacale.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrenti: FLC CGIL - Segreteria Provinciale di- CISL Scuola - Segreteria Provinciale di - SNALS CONFSAL - Segreteria Provinciale di

contro

Amministrazione resistente: Liceo Scientifico “..... ..” di

FATTO

L'11.1.2019,, nella loro qualità di e rappresentanti pro tempore dei Sindacati indicati in epigrafe, presentavano all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia della documentazione relativa “agli importi individuali e ai nominativi dei destinatari dei compensi individuali definiti nel contratto d'Istituto 2017-2018 e relativi al bonus del personale docente distinto per attività”.

L'istanza era motivata con l'esigenza di verificare, in qualità di rappresentanti dei lavoratori iscritti ai singoli sindacati, la corretta attribuzione dei compensi indicati nell'istanza.

Il 6.2.2019 l'Amministrazione resistente negava l'accesso richiesto sul presupposto che i dati richiesti non rientravano tra quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria; la richiesta veniva motivata con riferimento alla normativa che non prevede controlli di parte sindacale; la sentenza del Consiglio di Stato (n. 4417 del 2018) richiamata nell'istanza non aveva valore *erga omnes*; l'istanza non specificava l'interesse diretto, concreto ed attuale.

Le ricorrenti impugnano il diniego a loro opposto in quanto: sussiste un loro interesse diretto, concreto ed attuale a conoscere, nella loro qualità, la ripartizione del Fondo d'Istituto, essendo del tutto inconferente il richiamo alla possibilità o meno che essi siano soggetti a pubblicazione obbligatoria stante la diversità di essa rispetto all'ambito di operatività del diritto di accesso; ritengono, infine, rilevante la richiamata giurisprudenza amministrativa a sostegno della legittimazione sindacale ad acquisire ogni informazione circa la ripartizione del suindicato Fondo.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione resistente, che ha ribadito la legittimità del diniego.

DIRITTO

Per quanto attiene alla legittimazione del Sindacato l'orientamento della giurisprudenza amministrativa è costante ed univoco ritendendo sussistente il diritto dell'organizzazione sindacale ad esercitare l'accesso agli atti della P.A. per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le

posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione (in tal senso, Cons. Stato Sez. VI, 20/11/2013, n. 5511).

Nell'istanza di accesso è d'altronde specificato che *“l'informazione è presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e che l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi ... al fine di consentire ai soggetti sindacali ... di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa ... e di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte”*.

Nel caso di specie la documentazione richiesta - assegnazione al personale docente del bonus - inerisce certamente alle prerogative del sindacato in quanto tale e ai diritti di informazione del sindacato posti a salvaguardia degli aspetti più significativi del rapporto di lavoro.

Il ricorso è pertanto meritevole di essere accolto, in considerazione dell'interesse differenziato e qualificato dell'organizzazione sindacale ricorrente, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, ad acquisire i documenti richiesti.

Né rileva il parere del Garante per la protezione dei dati personali reso all'Aran, in cui si legge espressamente *“da ultimo si fa presente che restano impregiudicate le altre forme di conoscibilità degli atti amministrativi, nei limiti e con le modalità stabilite dalla disciplina di settore (art. 22 ss. legge 7 agosto 1990, n. 241)...”*.

D'altronde, sull'organizzazione sindacale graverà l'obbligo di non divulgare il contenuto della documentazione oggetto dell'istanza di accesso, se non nelle sedi istituzionali e laddove "strettamente indispensabile" (art. 24, comma 7, ultimo periodo, L. n. 241 del 1990) e di non utilizzarlo per scopi diversi da quelli propri dell'organizzazione sindacale.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrenti: FLC CGIL - Segreteria Provinciale di - CISL Scuola - Segreteria Provinciale di - SNALS CONFSAL - Segreteria Provinciale di

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo “.....”

FATTO

Il 14.1.2019,, nella loro qualità di e rappresentanti pro tempore dei Sindacati indicati in epigrafe, presentavano all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia della documentazione relativa “agli importi individuali e ai nominativi dei destinatari dei compensi individuali definiti nel contratto d'Istituto 2017-2018 e relativi al bonus del personale docente distinto per attività”.

L'istanza era motivata con l'esigenza di verificare, in qualità di rappresentanti dei lavoratori iscritti ai singoli sindacati, la corretta attribuzione dei compensi indicati nell'istanza.

L'11.2.2019 l'Amministrazione resistente ha parzialmente negato l'accesso, in relazione ai dati relativi ai controinteressati che avevano presentato opposizione, con oscuramento dei nominativi e dei compensi relativi.

Le ricorrenti impugnano il parziale diniego a loro opposto.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione resistente, che ha ribadito la legittimità del parziale diniego.

DIRITTO

Per quanto attiene alla legittimazione del Sindacato l'orientamento della giurisprudenza amministrativa è costante ed univoco ritendendo sussistente il diritto dell'organizzazione sindacale ad esercitare l'accesso agli atti della P.A. per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione (in tal senso, Cons. Stato Sez. VI, 20/11/2013, n. 5511).

Nell'istanza di accesso è d'altronde specificato che *“l'informazione è presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e che l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi ... al fine di consentire ai soggetti sindacali ... di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa ... e di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte”*.

Nel caso di specie la documentazione richiesta - assegnazione al personale docente del bonus - inerisce certamente alle prerogative del sindacato in quanto tale e ai diritti di informazione del sindacato posti a salvaguardia degli aspetti più significativi del rapporto di lavoro.

Il ricorso è pertanto meritevole di essere accolto, in considerazione dell'interesse differenziato e qualificato dell'organizzazione sindacale ricorrente, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, ad acquisire i documenti richiesti.

Né rileva il parere del Garante per la protezione dei dati personali reso all'Aran, in cui si legge espressamente *“da ultimo si fa presente che restano impregiudicate le altre forme di conoscibilità degli atti amministrativi, nei limiti e con le modalità stabilite dalla disciplina di settore (art. 22 ss. legge 7 agosto 1990, n. 241)...”*.

La Commissione osserva, infine, che la tutela della riservatezza dei docenti non viene in rilievo, trattandosi dell'ostensione delle mere generalità dei medesimi e che, comunque, tale interesse sarebbe recessivo, atteso, peraltro, che sull'organizzazione sindacale graverà l'obbligo di non divulgare il contenuto della documentazione oggetto dell'istanza di accesso, se non nelle sedi istituzionali e laddove "strettamente indispensabile" (art. 24, comma 7, ultimo periodo, L. n. 241 del 1990) e di non utilizzarlo per scopi diversi da quelli propri dell'organizzazione sindacale.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrenti: FLC CGIL - Segreteria Provinciale di - CISL Scuola - Segreteria Provinciale di - SNALS CONFSAL - Segreteria Provinciale di

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo Statale “.....” di

FATTO

Il 9.1.2019,, nella loro qualità di e rappresentanti pro tempore dei Sindacati indicati in epigrafe, presentavano all’Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia della documentazione relativa “agli importi individuali e ai nominativi dei destinatari dei compensi individuali definiti nel contratto d’Istituto 2017-2018 e relativi al bonus del personale docente distinto per attività”.

L’istanza era motivata con l’esigenza di verificare, in qualità di rappresentanti dei lavoratori iscritti ai singoli sindacati, la corretta attribuzione dei compensi indicati nell’istanza.

Avverso il silenzio rigetto dell’Amministrazione resistente, i ricorrenti adivano la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del silenzio rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

E’ pervenuta memoria dell’Amministrazione resistente, che ha rilevato che il diniego è legittimo in forza della sentenza del Tribunale diSezione lavoro n./.....

DIRITTO

Per quanto attiene alla legittimazione del Sindacato l’orientamento della giurisprudenza amministrativa è costante ed univoco ritendendo sussistente il diritto dell’organizzazione sindacale ad esercitare l’accesso agli atti della P.A. per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l’associazione (in tal senso, Cons. Stato Sez. VI, 20/11/2013, n. 5511).

Nell’istanza di accesso è d’altronde specificato che “*l’informazione è presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e che l’informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi ... al fine di consentire ai soggetti sindacali ... di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa ... e di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte*”.

Nel caso di specie la documentazione richiesta - assegnazione al personale docente del bonus - inerisce certamente alle prerogative del sindacato in quanto tale e ai diritti di informazione del sindacato posti a salvaguardia degli aspetti più significativi del rapporto di lavoro.

Il ricorso è pertanto meritevole di essere accolto, in considerazione dell'interesse differenziato e qualificato dell'organizzazione sindacale ricorrente, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, ad acquisire i documenti richiesti.

Né rileva la sentenza del Tribunale - Sezione Lavoro - del Tribunale di n./....., richiamata nella memoria dell'amministrazione, che ha rigettato un ricorso per la consegna dei compensi corrisposti individualmente ai singoli lavoratori con il fondo d'istituto per l'anno 2013/2014, non essendo stata pronunciata con riferimento alla proposizione di un'istanza di accesso ex L. 241/90.

La stessa sentenza richiama il parere reso il 7.10.2014 dal Garante per la protezione dei dati personali all'Aran, in cui si legge espressamente *“da ultimo si fa presente che restano impregiudicate le altre forme di conoscibilità degli atti amministrativi, nei limiti e con le modalità stabilite dalla disciplina di settore (art. 22 ss. legge 7 agosto 1990, n. 241)...”*.

La Commissione da ultimo rileva che sull'organizzazione sindacale graverà l'obbligo di non divulgare il contenuto della documentazione oggetto dell'istanza di accesso, se non nelle sedi istituzionali e laddove "strettamente indispensabile" (art. 24, comma 7, ultimo periodo, L. n. 241 del 1990) e di non utilizzarlo per scopi diversi da quelli propri dell'organizzazione sindacale.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrenti: FLC CGIL - Segreteria Provinciale di - CISL Scuola - Segreteria Provinciale di - SNALS CONFSAL - Segreteria Provinciale di

contro

Amministrazione resistente: I.C. nr. “.....”

FATTO

Il 14.1.2019,, nella loro qualità di e rappresentanti pro tempore dei Sindacati indicati in epigrafe, presentavano all’Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia della documentazione relativa “agli importi individuali e ai nominativi dei destinatari dei compensi individuali definiti nel contratto d’Istituto 2017-2018 e relativi al bonus del personale docente distinto per attività”.

L’istanza era motivata con l’esigenza di verificare, in qualità di rappresentanti dei lavoratori iscritti ai singoli sindacati, la corretta attribuzione dei compensi indicati nell’istanza.

Il 7.2.2019 l’Amministrazione resistente negava l’accesso richiesto sul presupposto che l’informazione relativa al contratto integrativo di istituto 2017/2018 era stata già resa mettendo a disposizione del Tavolo sindacale il file con i dati di sintesi; i dati richiesti non rientravano tra quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria; la richiesta veniva motivata con riferimento alla normativa che non prevede controlli di parte sindacale; la sentenza del Consiglio di Stato (n. 4417 del 2018) richiamata nell’istanza non aveva valore *erga omnes*; l’istanza non specificava l’interesse diretto, concreto ed attuale.

Le ricorrenti impugnano il diniego a loro opposto in quanto: sussiste un loro interesse diretto, concreto ed attuale a conoscere, nella loro qualità, la ripartizione del Fondo d’Istituto, essendo del tutto inconferente il richiamo alla possibilità o meno che essi siano soggetti a pubblicazione obbligatoria stante la diversità di essa rispetto all’ambito di operatività del diritto di accesso; ritengono, infine, rilevante la richiamata giurisprudenza amministrativa a sostegno della legittimazione sindacale ad acquisire ogni informazione circa la ripartizione del suindicato Fondo.

E’ pervenuta memoria dell’Amministrazione resistente, che ha ribadito la legittimità del diniego.

DIRITTO

Per quanto attiene alla legittimazione del Sindacato l’orientamento della giurisprudenza amministrativa è costante ed univoco ritendendo sussistente il diritto dell’organizzazione sindacale ad esercitare l’accesso agli atti della P.A. per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le

posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione (in tal senso, Cons. Stato Sez. VI, 20/11/2013, n. 5511).

Nell'istanza di accesso è d'altronde specificato che *“l'informazione è presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e che l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi ... al fine di consentire ai soggetti sindacali ... di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa ... e di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte”*.

Nel caso di specie la documentazione richiesta - assegnazione al personale docente del bonus - inerisce certamente alle prerogative del sindacato in quanto tale e ai diritti di informazione del sindacato posti a salvaguardia degli aspetti più significativi del rapporto di lavoro.

Il ricorso è pertanto meritevole di essere accolto, in considerazione dell'interesse differenziato e qualificato dell'organizzazione sindacale ricorrente, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, ad acquisire i documenti richiesti.

Né rileva il parere del Garante per la protezione dei dati personali reso all'Aran, in cui si legge espressamente *“da ultimo si fa presente che restano impregiudicate le altre forme di conoscibilità degli atti amministrativi, nei limiti e con le modalità stabilite dalla disciplina di settore (art. 22 ss. legge 7 agosto 1990, n. 241)...”*.

D'altronde, sull'organizzazione sindacale graverà l'obbligo di non divulgare il contenuto della documentazione oggetto dell'istanza di accesso, se non nelle sedi istituzionali e laddove "strettamente indispensabile" (art. 24, comma 7, ultimo periodo, L. n. 241 del 1990) e di non utilizzarlo per scopi diversi da quelli propri dell'organizzazione sindacale.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrenti: FLC CGIL - Segreteria Provinciale di - CISL Scuola - Segreteria Provinciale di - SNALS CONFSAL - Segreteria Provinciale di

contro

Amministrazione resistente: I.C. “.....”

FATTO

Il 14.1.2019,, nella loro qualità di e rappresentanti pro tempore dei Sindacati indicati in epigrafe, presentavano all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia della documentazione relativa “agli importi individuali e ai nominativi dei destinatari dei compensi individuali definiti nel contratto d'Istituto 2017-2018 e relativi al bonus del personale docente distinto per attività”.

L'istanza era motivata con l'esigenza di verificare, in qualità di rappresentanti dei lavoratori iscritti ai singoli sindacati, la corretta attribuzione dei compensi indicati nell'istanza.

Il 6.2.2019 l'Amministrazione resistente negava l'accesso richiesto sul presupposto che l'istanza non specificava l'interesse diretto, concreto ed attuale; i dati richiesti non rientravano tra quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria; la richiesta veniva motivata con riferimento alla normativa anticorruzione; la sentenza del Consiglio di Stato (n. 4417 del 2018) richiamata nell'istanza non ha valore *erga omnes*.

Le ricorrenti impugnano il diniego a loro opposto in quanto: sussiste un loro interesse diretto, concreto ed attuale a conoscere, nella loro qualità, la ripartizione del Fondo d'Istituto, essendo del tutto inconferente il richiamo alla possibilità o meno che essi siano soggetti a pubblicazione obbligatoria stante la diversità di essa rispetto all'ambito di operatività del diritto di accesso; ritengono, infine, rilevante la richiamata giurisprudenza amministrativa a sostegno della legittimazione sindacale ad acquisire ogni informazione circa la ripartizione del suindicato Fondo.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione resistente, che ha ribadito la legittimità del diniego.

DIRITTO

Per quanto attiene alla legittimazione del Sindacato l'orientamento della giurisprudenza amministrativa è costante ed univoco ritendendo sussistente il diritto dell'organizzazione sindacale ad esercitare l'accesso agli atti della P.A. per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le

posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione (in tal senso, Cons. Stato Sez. VI, 20/11/2013, n. 5511).

Nell'istanza di accesso è d'altronde specificato che *“l'informazione è presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e che l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi ... al fine di consentire ai soggetti sindacali ... di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa ... e di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte”*.

Nel caso di specie la documentazione richiesta - assegnazione al personale docente del bonus - inerisce certamente alle prerogative del sindacato in quanto tale e ai diritti di informazione del sindacato posti a salvaguardia degli aspetti più significativi del rapporto di lavoro.

Il ricorso è pertanto meritevole di essere accolto, in considerazione dell'interesse differenziato e qualificato dell'organizzazione sindacale ricorrente, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, ad acquisire i documenti richiesti.

Né rileva il parere del Garante per la protezione dei dati personali reso all'Aran, in cui si legge espressamente *“da ultimo si fa presente che restano impregiudicate le altre forme di conoscibilità degli atti amministrativi, nei limiti e con le modalità stabilite dalla disciplina di settore (art. 22 ss. legge 7 agosto 1990, n. 241)...”*.

D'altronde, sull'organizzazione sindacale graverà l'obbligo di non divulgare il contenuto della documentazione oggetto dell'istanza di accesso, se non nelle sedi istituzionali e laddove "strettamente indispensabile" (art. 24, comma 7, ultimo periodo, L. n. 241 del 1990) e di non utilizzarlo per scopi diversi da quelli propri dell'organizzazione sindacale.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrenti: FLC CGIL - Segreteria Provinciale di - CISL Scuola - Segreteria Provinciale di - SNALS CONFSAL - Segreteria Provinciale di

contro

Amministrazione resistente: I.C. “.....”

FATTO

Il 18.1.2019,, nella loro qualità di e rappresentanti pro tempore dei Sindacati indicati in epigrafe, presentavano all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia della documentazione relativa “agli importi individuali e ai nominativi dei destinatari dei compensi individuali definiti nel contratto d'Istituto 2017-2018 e relativi al bonus del personale docente distinto per attività”.

L'istanza era motivata con l'esigenza di verificare, in qualità di rappresentanti dei lavoratori iscritti ai singoli sindacati, la corretta attribuzione dei compensi indicati nell'istanza.

Il 13.2.2019 l'Amministrazione resistente negava l'accesso richiesto sul presupposto che l'informazione relativa al contratto integrativo di istituto 2017/2018 era stata già resa mettendo a disposizione del Tavolo sindacale il file con i dati di sintesi; l'istanza non specificava l'interesse diretto, concreto ed attuale; la richiesta veniva motivata con riferimento alla normativa anticorruzione: tale normativa non prevede controlli di parte sindacale; i dati richiesti non rientravano tra quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria; la sentenza del Consiglio di Stato (n. 4417 del 2018) richiamata nell'istanza non aveva valore *erga omnes*.

Le ricorrenti impugnano il diniego a loro opposto in quanto: sussiste un loro interesse diretto, concreto ed attuale a conoscere, nella loro qualità, la ripartizione del Fondo d'Istituto, essendo del tutto inconferente il richiamo alla possibilità o meno che essi siano soggetti a pubblicazione obbligatoria stante la diversità di essa rispetto all'ambito di operatività del diritto di accesso; ritengono, infine, rilevante la richiamata giurisprudenza amministrativa a sostegno della legittimazione sindacale ad acquisire ogni informazione circa la ripartizione del suindicato Fondo.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione resistente, che ha ribadito la legittimità del diniego, allegando a sostegno parere dell'Ufficio Ambito Territoriale di dell'8.2.2019.

DIRITTO

Per quanto attiene alla legittimazione del Sindacato l'orientamento della giurisprudenza amministrativa è costante ed univoco ritendendo sussistente il diritto dell'organizzazione sindacale ad

esercitare l'accesso agli atti della P.A. per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione (in tal senso, Cons. Stato Sez. VI, 20/11/2013, n. 5511).

Nell'istanza di accesso è d'altronde specificato che *“l'informazione è presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e che l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi ... al fine di consentire ai soggetti sindacali ... di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa ... e di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte”*.

Nel caso di specie la documentazione richiesta - assegnazione al personale docente del bonus - inerisce certamente alle prerogative del sindacato in quanto tale e ai diritti di informazione del sindacato posti a salvaguardia degli aspetti più significativi del rapporto di lavoro.

Il ricorso è pertanto meritevole di essere accolto, in considerazione dell'interesse differenziato e qualificato dell'organizzazione sindacale ricorrente, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, ad acquisire i documenti richiesti.

Né rileva il parere del Garante per la protezione dei dati personali reso all'Aran, in cui si legge espressamente *“da ultimo si fa presente che restano impregiudicate le altre forme di conoscibilità degli atti amministrativi, nei limiti e con le modalità stabilite dalla disciplina di settore (art. 22 ss. legge 7 agosto 1990, n. 241)...”*.

D'altronde, sull'organizzazione sindacale graverà l'obbligo di non divulgare il contenuto della documentazione oggetto dell'istanza di accesso, se non nelle sedi istituzionali e laddove "strettamente indispensabile" (art. 24, comma 7, ultimo periodo, L. n. 241 del 1990) e di non utilizzarlo per scopi diversi da quelli propri dell'organizzazione sindacale.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrenti: FLC CGIL - Segreteria Provinciale di - CISL Scuola - Segreteria Provinciale di - SNALS CONFSAL - Segreteria Provinciale di

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo “.....”

FATTO

Il 14.1.2019,, nella loro qualità di e rappresentanti pro tempore dei Sindacati indicati in epigrafe, presentavano all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia della documentazione relativa “agli importi individuali e ai nominativi dei destinatari dei compensi individuali definiti nel contratto d'Istituto 2017-2018 e relativi al bonus del personale docente distinto per attività”.

L'istanza era motivata con l'esigenza di verificare, in qualità di rappresentanti dei lavoratori iscritti ai singoli sindacati, la corretta attribuzione dei compensi indicati nell'istanza.

Il 12.2.2019 l'Amministrazione resistente ha parzialmente negato l'accesso, in relazione ai dati relativi ai controinteressati che avevano presentato opposizione, con oscuramento dei nominativi e dei compensi relativi.

Le ricorrenti impugnano il parziale diniego a loro opposto.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione resistente, che ha ribadito la legittimità del parziale diniego.

DIRITTO

Per quanto attiene alla legittimazione del Sindacato l'orientamento della giurisprudenza amministrativa è costante ed univoco ritendendo sussistente il diritto dell'organizzazione sindacale ad esercitare l'accesso agli atti della P.A. per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione (in tal senso, Cons. Stato Sez. VI, 20/11/2013, n. 5511).

Nell'istanza di accesso è d'altronde specificato che *“l'informazione è presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e che l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi ... al fine di consentire ai soggetti sindacali ... di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa ... e di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte”*.

Nel caso di specie la documentazione richiesta - assegnazione al personale docente del bonus - inerisce certamente alle prerogative del sindacato in quanto tale e ai diritti di informazione del sindacato posti a salvaguardia degli aspetti più significativi del rapporto di lavoro.

Il ricorso è pertanto meritevole di essere accolto, in considerazione dell'interesse differenziato e qualificato dell'organizzazione sindacale ricorrente, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, ad acquisire i documenti richiesti.

Né rileva il parere del Garante per la protezione dei dati personali reso all'Aran, in cui si legge espressamente *“da ultimo si fa presente che restano impregiudicate le altre forme di conoscibilità degli atti amministrativi, nei limiti e con le modalità stabilite dalla disciplina di settore (art. 22 ss. legge 7 agosto 1990, n. 241)...”*.

La Commissione osserva, infine, che la tutela della riservatezza dei docenti non viene in rilievo, trattandosi dell'ostensione delle mere generalità dei medesimi e che, comunque, tale interesse sarebbe recessivo, atteso, peraltro, che sull'organizzazione sindacale graverà l'obbligo di non divulgare il contenuto della documentazione oggetto dell'istanza di accesso, se non nelle sedi istituzionali e laddove "strettamente indispensabile" (art. 24, comma 7, ultimo periodo, L. n. 241 del 1990) e di non utilizzarlo per scopi diversi da quelli propri dell'organizzazione sindacale.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrenti: FLC CGIL - Segreteria Provinciale di - CISL Scuola - Segreteria Provinciale di - SNALS CONFSAL - Segreteria Provinciale di

contro

Amministrazione resistente: I.C. n. “.....”

FATTO

Il 14.1.2019,, nella loro qualità di e rappresentanti pro tempore dei Sindacati indicati in epigrafe, presentavano all’Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia della documentazione relativa “agli importi individuali e ai nominativi dei destinatari dei compensi individuali definiti nel contratto d’Istituto 2017-2018 e relativi al bonus del personale docente distinto per attività”.

L’istanza era motivata con l’esigenza di verificare, in qualità di rappresentanti dei lavoratori iscritti ai singoli sindacati, la corretta attribuzione dei compensi indicati nell’istanza.

L’11.2.2019 l’Amministrazione resistente negava l’accesso richiesto sul presupposto che l’informazione relativa al contratto integrativo di istituto 2017/2018 era stata già resa mettendo a disposizione del Tavolo sindacale il file con i dati di sintesi; l’istanza non specificava l’interesse diretto, concreto ed attuale; la richiesta veniva motivata con riferimento alla normativa anticorruzione: tale normativa non prevede controlli di parte sindacale; i dati richiesti non rientravano tra quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria; la sentenza del Consiglio di Stato (n. 4417 del 2018) richiamata nell’istanza non aveva valore *erga omnes*.

Le ricorrenti impugnano il diniego a loro opposto in quanto: sussiste un loro interesse diretto, concreto ed attuale a conoscere, nella loro qualità, la ripartizione del Fondo d’Istituto, essendo del tutto inconferente il richiamo alla possibilità o meno che essi siano soggetti a pubblicazione obbligatoria stante la diversità di essa rispetto all’ambito di operatività del diritto di accesso; ritengono, infine, rilevante la richiamata giurisprudenza amministrativa a sostegno della legittimazione sindacale ad acquisire ogni informazione circa la ripartizione del suindicato Fondo.

E’ pervenuta memoria dell’Amministrazione resistente, che ha ribadito la legittimità del diniego.

DIRITTO

Per quanto attiene alla legittimazione del Sindacato l’orientamento della giurisprudenza amministrativa è costante ed univoco ritenendo sussistente il diritto dell’organizzazione sindacale ad esercitare l’accesso agli atti della P.A. per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le

prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione (in tal senso, Cons. Stato Sez. VI, 20/11/2013, n. 5511).

Nell'istanza di accesso è d'altronde specificato che *“l'informazione è presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e che l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi ... al fine di consentire ai soggetti sindacali ... di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa ... e di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte”*.

Nel caso di specie la documentazione richiesta - assegnazione al personale docente del bonus - inerisce certamente alle prerogative del sindacato in quanto tale e ai diritti di informazione del sindacato posti a salvaguardia degli aspetti più significativi del rapporto di lavoro.

Il ricorso è pertanto meritevole di essere accolto, in considerazione dell'interesse differenziato e qualificato dell'organizzazione sindacale ricorrente, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, ad acquisire i documenti richiesti.

Né rileva il parere del Garante per la protezione dei dati personali reso all'Aran, in cui si legge espressamente *“da ultimo si fa presente che restano impregiudicate le altre forme di conoscibilità degli atti amministrativi, nei limiti e con le modalità stabilite dalla disciplina di settore (art. 22 ss. legge 7 agosto 1990, n. 241)...”*.

D'altronde, sull'organizzazione sindacale graverà l'obbligo di non divulgare il contenuto della documentazione oggetto dell'istanza di accesso, se non nelle sedi istituzionali e laddove "strettamente indispensabile" (art. 24, comma 7, ultimo periodo, L. n. 241 del 1990) e di non utilizzarlo per scopi diversi da quelli propri dell'organizzazione sindacale.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Provinciale Vigili del Fuoco di

FATTO

Il 18.2.2019,, formulava alla resistente Amministrazione un'istanza volta ad ottenere l'accesso alla dichiarazione di conformità impianto, planimetria sosta autobotte, certificato prevenzione incendi, relativi al condominio, ad essa presentata dalla Srl - ditta che forniva il gpl al condominio di cui fa parte il ricorrente -. La Srl fondava la propria legittimazione a rappresentare lo stesso condominio sulla documentazione di cui sopra.

L'istanza era motivata dal fatto che altri comproprietari dell'immobile avevano dato avvio al procedimento di mediazione civile contro l'odierno ricorrente e

La resistente non dava risposta entro il termine di 30 giorni.

Avverso il silenzio rigetto il ricorrente ha proposto ricorso alla Commissione.

In data 12.4.2019 perveniva memoria dell'Amministrazione resistente che ha dedotto che la pratica di prevenzione incendi non risulta agli atti del Comando in quanto posta sotto sequestro dalla Guardia di Finanza di Nucleo Operativo - Nucleo Mobile. Inoltre ha affermato che il relativo fascicolo (contenente tutta la documentazione acceduta) dalla data del sequestro non è stato più reso al Comando e che pertanto la richiesta di accesso non può essere soddisfatta.

DIRITTO

La Commissione prende atto della memoria della amministrazione resistente, la quale dichiara di non poter rilasciare la documentazione oggetto di richiesta ostensiva.

Il ricorso nei confronti del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di deve pertanto essere rigettato ex art. 25 comma 2 legge 241/90.

La Commissione invita il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di a trasmettere l'istanza di accesso alla Guardia di Finanza di Nucleo Operativo - Nucleo Mobile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 D.P.R. 12/4/2006 n. 184, affinché si possa pronunciare sulla stessa, dandone comunicazione all'interessato.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo rigetta invitando l'Amministrazione a provvedere all'espletamento dell'incombente di cui in motivazione.

Ricorrenti: e

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri “.....” - Stazione di

FATTO

..... e, a mezzo dell'avv., hanno chiesto la revocazione della decisione resa dalla Commissione nella seduta del 19 marzo 2019 ove era stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso con la seguente, testuale, motivazione: *«Il ricorso proposto in data 8.2.2019 deve essere dichiarato inammissibile, essendo preordinato a sollecitare l'esercizio da parte della Commissione del potere di assicurare la corretta ottemperanza da parte dell'Amministrazione alle decisioni adottate dalla Commissione - potere riservato al giudice amministrativo.*

Infatti, pur dopo una decisione favorevole al cittadino in sede di ricorso, la Commissione per l'accesso difetta di poteri ordinatori nei confronti della p.a. (ex art 25 L n 241/90), fatta salva l'eventuale possibilità del cittadino di adire il competente Giudice amministrativo, dotato di poteri coercitivi per dare attuazione concreta al diritto di accesso o di denunciare il fatto alla competente Procura della Repubblica ove sussistano gli estremi di una omissione di atti di ufficio».

A sostegno della richiesta hanno fatto presente che a seguito della decisione della Commissione del 17/1/2019 e dell'avvenuto accesso da parte della Legione Carabinieri alla documentazione avevano formulato un'ulteriore istanza di accesso del 23.2.2019, in quanto la relazione di servizio di interesse ostesa era stata redatta in data 12 ottobre 2018, mentre si riferiva a fatti avvenuti il 3.10.2018.

In particolare, nella nuova istanza di accesso, i ricorrenti hanno richiesto - con riferimento all'intervento della pattuglia dei militari intervenuti sul posto - l'accesso alla copia dell'ordine di servizio del 3.10.2018 (limitatamente) alla parte relativa all'annotazione effettuata dall'Appuntato scelto, alla copia del relativo allegato “A” e copia dell'ultima pagina del predetto ordine di servizio, debitamente sottoscritta dall'Appuntato scelto e dal Comandante della Stazione.

L'Amministrazione con provvedimento del 7.3.2019 ha evidenziato che l'ordine di servizio richiesto rientra nella categoria degli atti sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 1048, comma 1, lett. i) del D.P.R. n. 90/2010 e contiene elementi suscettibili della riservatezza dei terzi menzionati ex art. 1050 D.P.R. n. 90/2010, ma ha consentito l'accesso nella forma della visione ex art. 8, comma 5, lett. d) del DPR 352/1992.

DIRITTO

La Commissione osserva che può provvedersi alla revocazione della precedente decisione in quanto è incorsa in errore di fatto per aver considerato la “richiesta di riesame del diniego

all'ottenimento di copia di seguito all'accesso atti" non come nuova istanza di accesso, ma quale ricorso per ottemperanza alla precedente decisione del 17/1/2019.

Può, pertanto, disporsi la revoca della decisione del 19/3/2019 e procedersi all'esame nel merito del ricorso.

Il ricorso merita accoglimento, atteso che l'Amministrazione stessa ha dedotto di consentire la visione dell'ordine di servizio.

La Commissione rileva che la legge n. 15 del 2005, novellando la legge n. 241 del 1990, ha disposto che la visione e l'estrazione di copia sono modalità congiunte ed ordinarie di accesso ai documenti (art. 22, comma 1 legge 241 del 1990), pertanto l'amministrazione dovrà concedere l'accesso nella sua forma integrale, avendo nella stessa forma dato visione della documentazione.

La limitazione dell'accesso alla sola visione dei documenti ostesi non è idonea a tutelare nessuno dei contrapposti interessi: non quello alla riservatezza dei terzi, in quanto nella fattispecie concreta, l'accesso è limitato alla parte di interesse e neppure quello per il soddisfacimento del quale agiscono i ricorrenti, che, in mancanza di copia dei documenti, non possono utilizzarli né in sede giudiziale, né in sede amministrativa (cfr. T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II[^], sentenza n. 3016/2007).

PQM

La Commissione, in accoglimento dell'istanza, revoca la precedente decisione del 19/3/2019 ed, in sede rescissoria, accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: Prof., nella sua qualità di Coordinatore per la Provincia di della Federazione
contro

Amministrazione: Istituto “.....” di e (.....)

FATTO

Il Prof., nella sua qualità di Coordinatore per la Provincia di della Federazione formulava istanza di accesso agli atti dell'amministrazione resistente al fine di acquisire il documento di valutazione dei Rischi (DVR), il contratto decentrato d'istituto a.s. 2017/2018 e la proposta datoriale del contratto decentrato d'istituto corrente a.s. 2018/19.

In data 12/2/2019 il Dirigente scolastico negava l'accesso al DVR, mentre lo concedeva con riferimento all'ulteriore documentazione.

La parte ricorrente adiva la Commissione affinché riesaminasse l'istanza di accesso e, valutata la legittimità del parziale diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Conformemente ad un recente orientamento della Commissione (7 settembre 2017) si osserva che ai sensi dell'art. 18 del D.lgs 81/2008, a pena di sanzione penale alternativa dell'arresto o dell'ammenda *“il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'art. 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono, ai sensi della lettera o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) (Documento di Valutazione dei Rischi - DVR), anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda”*.

Speculare all'obbligo del datore di lavoro è il diritto del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza regolamentato dall'art. 50, comma 4 del D.lgs 81/2008, il quale prevede che *“Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a)” con il limite di cui al comma 6 che recita “il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003. n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni”*.

Le modalità di accesso al DVR sono disciplinate dal D.Lgs. n. 81 del 2008 , che introduce, sul punto, disposizioni di carattere speciale rispetto alla disciplina generale in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui alla L. n. 241 del 1990 e che individua nel solo Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, in qualità di garante degli interessi dei lavoratori, il soggetto al quale è consentito di ricevere copia del DVR.

Sul punto si è espresso anche il Tar Marche 2016, n. 506.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di

FATTO

L'8.2.2019, formulava alla resistente Amministrazione un'istanza volta ad ottenere l'accesso a documentazione afferente al procedimento di controllo formale della certificazione unica relativa ai redditi da lavoro dipendente percepiti nell'anno 2015 trasmessi dal sostituto di imposta.

L'istanza era motivata dal fine di verificare, in qualità di sostituita, la correttezza dei dati trasmessi.

La resistente non dava risposta entro il termine di 30 giorni.

Avverso il silenzio rigetto il ricorrente ha proposto ricorso alla Commissione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

La richiesta di accesso dell'odierna ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel novero dell'accesso "endoprocedimentale" e come tale tutelato in forza del combinato disposto degli artt. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, in quanto attiene al controllo formale della certificazione unica, relativa ai redditi da lavoro dipendente percepiti nell'anno 2015 dell'istante medesima.

Tra i diritti delle parti del procedimento figura espressamente quello di prendere visione degli atti del procedimento (senza necessità di addurre alcuna motivazione a sostegno della propria richiesta).

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:, in qualità di genitore esercente la potestà su

contro

Amministrazione resistente: Istituto scolastico Scuola Primaria Parificata “.....” –

FATTO

Il 14.3.2019,, in qualità di genitore esercente la potestà su, formulava alla resistente Amministrazione un’istanza volta ad ottenere l’accesso alla polizza assicurativa per la responsabilità civile dell’Istituto in caso di sinistro al fine di poterne valutare i termini contrattuali.

L’istanza era conseguenza del rifiuto da parte della Compagnia Assicurativa di provvedere alla liquidazione del danno alle cose subito dal figlio del ricorrente avvenuto all’interno dell’Istituto durante l’orario scolastico.

Il 15.3.2019 l’Istituto scolastico rifiutava l’accesso richiesto, opponendo la natura riservata degli atti richiesti.

Avverso tale rigetto il ricorrente ha proposto ricorso alla Commissione.

E’ pervenuta memoria dell’Ente che ha dedotto che la polizza volontaria assicurativa non attiene alla funzione pubblica dallo stesso esercitata.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva che la disciplina in tema di accesso ai documenti amministrativi, di cui agli artt. 22 e 23 L. 7 agosto 1990 n. 241, si applica non solo alla pubblica amministrazione in senso stretto ma anche a tutti i soggetti di diritto pubblico e di diritto privato, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse, come nell’ipotesi della scuola paritaria che svolge un servizio pubblico ed è inserita nel sistema nazionale d’istruzione.

Quanto al merito, la Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in considerazione del fatto che, nel caso di specie, viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l’accesso preordinato all’acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell’accedente, garantito dal comma 7 dell’art. 24 della legge n. 241/1990.

Né il diniego può basarsi sulla natura riservata del documento, stante la sussistenza di interesse qualificato alla conoscenza dei documenti richiesti.

La polizza assicurativa volontaria è una polizza integrativa infortuni e responsabilità civile, che attiene agli infortuni che gli alunni possono subire o provocare durante l'intero svolgimento della giornata scolastica, sia per la responsabilità civile per eventuali danni provocati ai compagni di scuola.

Per questo motivo inerisce alla funzione pubblica esercitata dall'Ente resistente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita la parte resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione Circolo Didattico “.....” di

FATTO

Il 9.3.2019, formulava, secondo quanto dedotto, alla resistente Amministrazione un’istanza volta ad ottenere l’accesso e copia della documentazione afferente al bando - - - - e, in particolare, gli attestati, certificati e i titoli del primo in graduatoria adducendo a fondamento della stessa la “*mancata trasparenza nella pubblicazione degli atti*”.

Il ricorrente lamenta che con provvedimento del 27.3.2019, l’Amministrazione resistente consentiva parzialmente l’accesso richiesto, negandolo per i titoli e gli attestati.

Avverso tale provvedimento di parziale diniego il ricorrente ha proposto ricorso alla Commissione.

E’ pervenuta memoria dell’Amministrazione che ha dedotto di aver integralmente accolto l’istanza.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla parte ricorrente, la Commissione osserva quanto segue.

Nel verbale relativo all’accesso agli atti da parte del si legge testualmente “*L’amministrazione, di contro, ritiene di aver evaso integralmente la richiesta in conformità alla normativa vigente*”.

Atteso che nell’istanza di accesso prodotta dall’Amministrazione resistente si chiedeva “*di acquisire tutta la documentazione dichiarata (attestati, contratti, certificati) nel curriculum vitae del candidato*”, si ritiene necessario, ai fini del decidere, tenuto conto di quanto rappresentato dal ricorrente, che l’Amministrazione precisi se negli allegati di n. pagine di cui al verbale di accesso siano stati consegnati (*attestati, contratti, certificati*).

Nelle more dell’adempimento del predetto incumbente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita la parte resistente a fornire i chiarimenti, di cui in motivazione, salva l’interruzione dei termini di legge, nelle more dell’espletamento del predetto incumbente istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la formazione Superiore e per la Ricerca e Conservatorio di Musica “.....” di

FATTO

..... il 25.2.2019 ha presentato al MIUR, al MIUR - Dipartimento per la formazione Superiore e per la Ricerca Direzione Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore - Ufficio Reclutamento e carriere del personale delle Istituzioni AFAM e al del Conservatorio di Musica di, istanza di visione ed estrazione copia di documentazione del seguente tenore letterale: *“conferimento degli incarichi a tempo indeterminato disposto per scorrimento della graduatoria nazionale ex d.m. 526/14, di/..... (.....). Laddove il numero dei nominati e della relativa documentazione dovesse rendere eccessivamente oneroso siffatta richiesta per l'Amm.ne, si chiede quantomeno la documentazione relativa all'ultimo nominato dalla predetta graduatoria che, per quanto appreso per le vie brevi, dovrebbe aver ricevuto incarico presso il Conservatorio di”*.

L'istanza è motivata dal fatto che, a seguito di una prima pubblicazione della graduatoria, il ricorrente aveva conseguito un punteggio che lo collocava in terza posizione, utile al fine del conferimento dell'incarico a tempo indeterminato. Il ricorrente veniva, poi, a seguito di procedimento in autotutela e di un giudicato amministrativo, collocato in posizione con decurtazione del punteggio originariamente attribuito; decurtazione che il riteneva illegittima.

Le resistenti non davano risposta entro il termine di 30 giorni.

Avverso il silenzio rigetto il ricorrente ha proposto ricorso alla Commissione.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve dirsi meritevole di accoglimento perché fondato nel merito: il ricorrente vanta, infatti, un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90, con riferimento al procedimento di formazione della graduatoria, nella quale è inserito e alla relativa procedura di valutazione dei punteggi.

Inoltre, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. n. 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti, come nella fattispecie concreta, sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, invitando le Amministrazioni a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero del Tesoro - Direzione - Sistema Bancario e Finanziario-Affari Legali

FATTO

Il 26.2.2019,, Senatore della Repubblica, formulava alla resistente Amministrazione un'istanza volta ad ottenere l'accesso ai documenti relativi alla corrispondenza intercorsa tra gli Uffici del Ministero del Tesoro e gli Uffici del Commissario europeo per la concorrenza per avere chiarimenti sui contenuti relativi all'istituzione del Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) previsto dalla legge n 145 del 2018; al fine di conoscerne il relativo contenuto.

La resistente non dava risposta entro il termine di 30 giorni.

Avverso il silenzio rigetto il ricorrente ha proposto ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

DIRITTO

Secondo il consolidato orientamento della Commissione, non è possibile considerare la condizione soggettiva di Senatore (o Deputato) come titolarità di un diritto di accesso ai documenti a prescindere dall'individuazione dello specifico interesse, in quanto portatore di interessi collettivi e diffusi quale membro del Parlamento, in ragione delle funzioni di rappresentanza assegnatagli dall'articolo 67 della Costituzione .

In particolare, la Commissione per l'accesso, in linea con la posizione espressa dalla giurisprudenza (cfr., sul punto T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I, 9 novembre 1998, n. 3143) e con i propri precedenti orientamenti (vedi, tra gli altri, i pareri espressi dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nelle sedute del 12 maggio 2009, del 27 marzo 2012, del 3 luglio 2012, del 17 gennaio 2013 e le decisioni della stessa Commissione del 17 settembre 2015 e, da ultimo, dell'8 ottobre 2015), ha raggiunto il convincimento che la qualità di membro del Senato o del Parlamento nazionale e l'esercizio di attività inerenti all'espletamento del proprio mandato in sé non esprimano una posizione legittimante all'accesso ai documenti amministrativi, in assenza di specifico interesse concreto ed attuale all'ostensione dei chiesti documenti.

Depone in tal senso, non solo l'assenza di espressa previsione normativa che invece è possibile riscontrare per altri tipi di incarichi politici elettivi, quali i consiglieri comunali e provinciali (vedi art. 43

del d. lgs. n. 267 del 2000) ma anche l'esistenza di poteri speciali di acquisizione di documenti e di assunzione di dichiarazioni, previsti per gli organi parlamentari.

In assenza di specifica disposizione derogatoria, deve, pertanto, ritenersi inammissibile la richiesta d'accesso ai documenti amministrativi da parte di un membro del Senato o del Parlamento della Repubblica, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera a) della legge n. 241/1990, che identifica i titolari del diritto di accesso con i soli soggetti privati portatori di un interesse qualificato e differenziato ad accedere a documenti amministrativi. Nel caso di specie, si tratta di una richiesta di accesso avanzata da soggetto investito del *munus publicum* inerente alla qualità di Senatore della Repubblica, per il cui assolvimento, al fine di ottenere qualsiasi informazione all'uopo necessaria, lo stesso ha a disposizione gli strumenti del sindacato ispettivo parlamentare sull'attività del Governo e della Pubblica Amministrazione.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio Regionale dell'Ordine dei giornalisti di

FATTO

Il 26.2.2019, formulava all'Amministrazione resistente istanza di riesame avverso un provvedimento del 12/2/2019, nella quale - in caso di diniego - si chiedeva l'accesso alla delibera consiliare del 21.11.2018.

L'istanza era motivata dalla circostanza che con tale delibera la resistente aveva negato l'apposizione del visto sull'allegato "C" al progetto formativo per i tirocini non obbligatori, con preciso riferimento all'avviso del - Art. 7 - "Requisiti del Tutor professionale e suoi obblighi" - comma 1, lett. d), che prescrive "*nel caso di tirocinio non obbligatorio, deve essere in possesso di competenze coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio; tale condizione viene attestata dall'Ordine/Collegio/Albo di riferimento mediante apposizione del visto al progetto formativo in cui è indicato il suo nominativo e le competenze possedute*".

In particolare, il ricorrente rilevava di aver comunicato all'Amministrazione resistente la propria volontà di partecipare, in qualità di tirocinante, all'Avviso 20/2018 (terza finestra) avente ad oggetto "Finanziamenti di tirocini obbligatori e non obbligatori delle professioni ordinistiche" e, a tal uopo, di aver inviato alla stessa uno schema di progetto formativo per il quale si rendeva necessaria l'apposizione, da parte del Consiglio, del visto confermativo del possesso da parte del tutor dei relativi requisiti professionali.

La resistente, nella seduta del 21.11.2018 rifiutava l'apposizione del visto richiesto rilevando che non poteva considerarsi praticantato utile per l'accesso alla professione di giornalista il "tirocinio non obbligatorio" che esonererebbe l'Editore dall'obbligo di retribuire e di versare i contributi al praticante.

Il 28.2.2019 l'Amministrazione resistente rigettava l'istanza di riesame ed accoglieva l'istanza di accesso.

Successivamente, formulava ulteriore istanza di accesso alla seguente documentazione, previo oscuramento dei dati sensibili degli eventuali soggetti destinatari, "*numero delle istanze presentate per l'apposizione di "visti", nelle tre finestre di apertura dell'Avviso/..... e il numero preciso di "visti" rilasciati con specifica di data e di protocollo del provvedimento del rilascio nelle due prime finestre di apertura dell'Avviso/.....*".

L'istanza era motivata con l'interesse del ricorrente di valutare il corretto rilascio dei suddetti visti da parte dell'Amministrazione resistente.

Il 20.3.2019 la resistente negava l'accesso alla documentazione richiesta, precisando che non vi era stata alcuna disparità di trattamento nel rilascio dei "visti" in quanto dopo l'adozione della delibera

del 21.11.2018 quelli richiesti erano stati negati per le medesime ragioni poste a fondamento del diniego opposto al ricorrente.

Nel contemperamento degli interessi costituzionali, la conoscenza di tali documenti non era necessaria per curare o difendere interessi giuridici, in quanto diverso sarebbe stato il caso laddove la richiesta di accesso fosse legata a visti concessi dopo la delibera del novembre 2018.

In ragione del provvedimento di rigetto opposto dall'Amministrazione parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

E' pervenuta memoria dell'Ordine dei giornalisti di dell'8.4.2019, in cui si ribadisce la legittimità del diniego, in quanto dalla data di adozione della delibera del 21/11/2018 non è stato più rilasciato alcun visto sull'allegato C'è l'interesse del ricorrente non sussiste, perché non vi è stata alcuna disparità di trattamento: l'interesse sussisterebbe solo se l'operato dell'Ente non fosse stato coerente dopo l'adozione della delibera.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva che l'effettiva competenza ad esaminare il presente gravame presentato avverso un Consiglio Regionale dell'Ordine dei giornalisti di spetterebbe al difensore civico; tuttavia, in assenza di tale organismo, è costante giurisprudenza della scrivente esaminare tali gravami affinché la mancanza non si traduca in una menomazione degli strumenti a tutela del diritto di accesso.

Il ricorso risulta meritevole di accoglimento.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione della circostanza che il ricorrente aveva richiesto il "visto", sebbene successivamente al riesame operato dall'Ordine dei Giornalisti di attraverso l'adozione della delibera del 21 novembre 2018.

Lo stesso ricorrente ha, d'altronde, dedotto di non opporsi all'oscuramento dei dati personali e sensibili dei controinteressati.

E' noto che devono essere ostesi tutti i documenti la cui conoscenza sia strumentale alla tutela (giurisdizionale) o alla cura (amministrativa o stragiudiziale) di posizioni giuridicamente rilevanti.

La circostanza che dopo la delibera del 21/11/2018 l'operato dell'Ente è stato coerente non implica l'insussistenza di interesse ad accedere ai visti rilasciati prima dell'adozione della delibera del 21/11/2018.

Peraltro, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che il controllo che l'amministrazione deve effettuare al fine della verifica dell'ostensibilità degli atti per la tutela giurisdizionale o per la cura di posizioni soggettive debba essere meramente estrinseco; infatti, tra le tante, il Consiglio di Stato, Sez. V, 30-08-2013, n. 4321 ha affermato che *“Il limite di valutazione della P.A. sulla sussistenza di un interesse concreto, attuale e differenziato all'accesso agli atti della P.A. (che è pure il requisito di ammissibilità della relativa azione) si sostanzia nel solo giudizio estrinseco sull'esistenza di un legittimo e differenziato bisogno di conoscenza in capo a chi richiede i documenti”*, senza che l'amministrazione possa scendere nella valutazione intrinseca della effettiva utilità ai fini difensivi della documentazione richiesta.

La Commissione ritiene, pertanto, il ricorso meritevole di accoglimento, in considerazione del fatto che, nel caso di specie, viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990, con le limitazioni ivi stabilite.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il 9.2.2019,,,,, formulavano istanza alla resistente Amministrazione volta ad ottenere l'accesso agli atti relativi al procedimento a loro carico finalizzato all'emissione della misura del divieto di accesso alle manifestazioni sportive (.....).

L'1.3.2019 l'Amministrazione resistente negava l'accesso richiesto in quanto gli atti oggetto dell'istanza erano prodromici all'adozione di provvedimenti dell'autorità di Pubblica Sicurezza a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

A fronte del diniego opposto, i ricorrenti chiedono alla Commissione che lo stesso venga dichiarato illegittimo in quanto carente di motivazione risultando quella espressa nel provvedimento riportato, generica e meramente riproduttiva del disposto di cui all'art. 3 del d.m. 415 del 1994 e art 8 del d.p.r. 352/1992.

E' pervenuta memoria della Questura, che ha dedotto sui fatti avvenuti presso lo stadio di il 3.9.2018, ribadendo la legittimità del diniego.

DIRITTO

Il diniego opposto da parte resistente si fonda sulle disposizioni contenenti casi di esclusione dell'accesso di cui all'art. 3, comma 1, del D.M. 1994, n. 415, che prescrive "*Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:*

- a) *relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità...*".

Al riguardo, la Commissione rileva che tra i poteri che la legge le assegna non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo.

Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso, non potendo disapplicare le disposizioni regolamentari.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrenti:, in proprio e nella qualità di legale rappresentante in carica p.t. della S.R.L.
contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

Con verbale unico di accertamento e notificazione/.....-.....-..... prot. n. del 3 dicembre 2018, emesso nei confronti della S.r.l. e del legale rappresentante sig., l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di, a seguito di accesso ispettivo effettuato presso la sede operativa della S.r.l. a (.....) in data 11 maggio 2018, contestava violazioni sui contratti di lavoro intercorsi nel periodo dal 10 agosto 2016 al 11 maggio 2018 con le lavoratrici:,,,,,,,,

In data 24 gennaio 2019 il sig. e la Sr.l, presentavano all'ispettorato del Lavoro di memoria difensiva ex art. 18 L. 689/81, in cui formulavano istanza di accesso ad atti, documenti e dichiarazioni assunte durante gli accessi ispettivi in qualunque data effettuati, preventivamente espunti delle generalità dei dichiaranti, nonché a qualsivoglia altro atto o documento sui cui si basano i rilievi contenuti nel verbale unico di accertamento, al fine dell'esercizio del diritto di difesa in sede giurisdizionale.

Con provvedimento prot. n. del 10 febbraio 2019 l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di negava la richiesta di accesso delle "dichiarazioni assunte dalle lavoratrici", così come ai "prospetti dei turni fotografati dalle lavoratrici" considerato che la "*documentazione richiesta è ascritta alla categoria degli atti e documenti formati, o stabilmente detenuti ..., sottratti al diritto di accesso*".

Consentiva l'accesso solo ai "prospetti dei turni di lavoro relativamente ai mesi di aprile e maggio 2018".

Avverso il provvedimento di rigetto parziale parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del parziale diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

La Commissione nella seduta del 19 marzo 2019, al fine di esaminare il merito della vicenda contenziosa sottoposta all'esame, invitava l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di a fornire chiarimenti in ordine alla circostanza se i lavoratori di cui si chiede di conoscere il contenuto delle dichiarazioni rese nel corso del procedimento ispettivo, fossero ancora "impiegati" presso la S.R.L.

L'Amministrazione ha fatto pervenire memoria, in cui ha fatto presente che sono ancora in forza presso la ditta,,,

DIRITTO

Sulla questione relativa al corretto bilanciamento fra i contrapposti diritti entrambi costituzionalmente garantiti (quello alla tutela degli interessi giuridici e quello alla riservatezza dei lavoratori e delle dichiarazioni da loro rese in sede ispettiva), recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 2555 del 20 maggio 2014), ha affermato che il diritto di difesa, per quanto privilegiato in ragione della previsione di cui all'articolo 24, comma 7, della legge n. 241/90, deve essere temperato con la tutela di altri diritti tra cui quello alla riservatezza, anche dei lavoratori e di terzi che hanno reso dichiarazioni in sede ispettiva (art. 2, comma 1, lett. c) D.M. 4 novembre 1994 n. 757).

Ciò allo scopo di prevenire eventuali ritorsioni o indebite pressioni da parte delle società datrici di lavoro o di quelle obbligate in solido con le medesime e per preservare, in tal modo, l'interesse generale ad un compiuto della regolare gestione dei rapporti di lavoro.

La portata del regolamento e gli interessi che esso intende proteggere vengono meno qualora il rapporto con il lavoratore sia cessato (in tal senso vedasi: C.D.S. Sez. VI, 17 ottobre 2003 n. 6341), come precisato per alcuni lavoratori, nel caso di specie, dall'Amministrazione resistente.

Pertanto, il ricorso è parzialmente fondato e deve essere parzialmente accolto poiché il richiamo, operato dall'amministrazione al rischio di eventuali pressioni o ritorsioni non pare applicabile al caso di specie, con riferimento alle ex dipendenti,,,,

Per quanto riguarda le dichiarazioni rese da coloro che invece sono ancora legate da rapporto di lavoro, il ricorso deve essere rigettato.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie parzialmente e invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte; per il resto lo rigetta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS –

FATTO

Il 25.2.2019, formulava alla resistente Amministrazione istanza volta ad ottenere l'accesso alla documentazione relativa al fascicolo afferente alla domanda dallo stesso presentata volta ad ottenere, ai fini pensionistici, il riscatto del periodo in cui aveva svolto funzioni di medico frequentatore; domanda della quale nonostante il lungo tempo trascorso, non aveva avuto più alcuna notizia.

La resistente non dava risposta entro il termine di 30 giorni.

Avverso il silenzio rigetto il ricorrente ha proposto ricorso alla Commissione.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di essere accolto.

La richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel novero dell'accesso "endoprocedimentale" e come tale tutelato in forza del combinato disposto degli artt. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, in quanto attiene ad un procedimento relativo all'istante medesimo.

Tra i diritti delle parti del procedimento figura espressamente quello di prendere visione degli atti del procedimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti detenuti dall'Amministrazione nell'ambito di un procedimento che lo ha visto contrapposto alla S.p.A..

Avverso il silenzio rigetto il Sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni, chiedendo che l'Autorità fosse invitata a trasmettere i documenti che, a suo dire, sarebbero contenuti nel fascicolo del procedimento n.

L'Autorità ha depositato una memoria in cui sostiene che, nei suoi confronti, non sarebbe applicabile la tutela giustiziale affidata dalla legge a questa Commissione, in ragione della sua natura di Autorità indipendente e, pertanto, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile, senza svolgere alcuna considerazione sul merito dello stesso.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che non sono condivisibili gli assunti dell'Autorità in ordine all'inapplicabilità nei suoi confronti della tutela giustiziale prevista dalla legge in caso di diniego, espresso o tacito del diritto di accesso, essendo sul punto pacifica l'applicabilità dell'art. 24 della l. 241/90 siccome espressamente richiamato dal precedente art. 23 della stessa legge, ivi compresa la possibilità per gli interessati di adire questa Commissione (si richiamano sul punto le considerazioni espresse nelle numerose precedenti decisioni su analoga questione).

La Commissione, in mancanza di chiarimenti dell'Autorità circa l'esistenza o meno dei documenti richiesti dall'istante relativamente al fascicolo n. ritiene in via cautelativa di accogliere il ricorso venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti detenuti dall'Amministrazione nell'ambito di un procedimento che lo ha visto contrapposto alla S.p.A..

Avverso il silenzio rigetto il Sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni, chiedendo che l'Autorità fosse invitata a trasmettere i documenti che, a suo dire, sarebbero contenuti nel fascicolo del procedimento n.

L'Autorità ha depositato una memoria in cui sostiene che, nei suoi confronti, non sarebbe applicabile la tutela giustiziale affidata dalla legge a questa Commissione, in ragione della sua natura di Autorità indipendente e, pertanto, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile, senza svolgere alcuna considerazione sul merito dello stesso.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che non sono condivisibili gli assunti dell'Autorità in ordine all'inapplicabilità nei suoi confronti della tutela giustiziale prevista dalla legge in caso di diniego, espresso o tacito del diritto di accesso, essendo sul punto pacifica l'applicabilità dell'art. 24 della l. 241/90 siccome espressamente richiamato dal precedente art. 23 della stessa legge, ivi compresa la possibilità per gli interessati di adire questa Commissione (si richiamano sul punto le considerazioni espresse nelle numerose precedenti decisioni su analoga questione).

La Commissione, in mancanza di chiarimenti dell'Autorità circa l'esistenza o meno dei documenti richiesti dall'istante relativamente al fascicolo n. ritiene in via cautelativa di accogliere il ricorso venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di Palermo

FATTO

Il Sig. ha formulato al Comune di un'istanza di accesso diretta alla visione ed estrazione copia dei documenti presentati dal presidente della società nella seduta consiliare della commissione del Comune, tenutasi in data 13 luglio 2018.

A sostegno dell'istanza ha dedotto di essere un dipendente della società al quale era stato intimato il licenziamento e di avere, pertanto, interesse a conoscere la documentazione richiesta, per ragioni difensive.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il Comune ha fatto pervenire una memoria difensiva in cui ricostruisce nel dettaglio la vicenda e fa presente di aver riconosciuto il diritto di accesso e di aver consegnato tutta la documentazione in suo possesso, in data 15/3/2019, data successiva di un giorno a quella di presentazione del ricorso.

DIRITTO

La Commissione osserva, preliminarmente, che, data l'assenza del Difensore civico ai vari livelli locali, al fine di non privare l'istante della prevista tutela giustiziale, la decisione del presente ricorso ricade nella competenza di questa Commissione.

Ciò premesso, vista la nota dell'Amministrazione, la Commissione ritiene cessata la materia del contendere e che il ricorso sia, pertanto, divenuto improcedibile.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il Sig. ha formulato al Comune di un'istanza di accesso diretta alla visione ed estrazione copia della relazione presentata dall'amministratore unico della società relativa al suo licenziamento.

A sostegno dell'istanza ha dedotto di essere un dipendente della società al quale era stato intimato il licenziamento e di avere, pertanto, interesse a conoscere la documentazione richiesta, per ragioni difensive.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il Comune ha fatto pervenire una memoria difensiva in cui ricostruisce nel dettaglio la vicenda e fa presente di aver riconosciuto il diritto di accesso e di aver consegnato tutta la documentazione in suo possesso in data successiva di un giorno a quella di presentazione del ricorso.

DIRITTO

La Commissione osserva, preliminarmente, che, data l'assenza del Difensore civico ai vari livelli locali, al fine di non privare l'istante della prevista tutela giustiziale, la decisione del presente ricorso ricade nella competenza di questa Commissione.

Ciò premesso, vista la nota dell'Amministrazione, la Commissione ritiene cessata la materia del contendere e che il ricorso sia, pertanto, divenuto improcedibile.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

La Sig.ra, ha presentato alla Prefettura di un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti dal procedimento relativo alla revoca delle misure di accoglienza che erano state disposte in suo favore.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assunse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria deducendo di aver convocato l'istante per l'esercizio del diritto di accesso in ordine al procedimento che lo riguarda.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, che ha informato l'istante dell'esito positivo del procedimento, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di

FATTO

Il Sig. ha formulato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di un'istanza di accesso al verbale dell'intervento eseguito il giorno 21 gennaio 2018 presso lo stabile di Via n., in in occasione dell'incendio verificatosi dell'appartamento dell'inquilino Signor

A sostegno dell'istanza deduceva di essere, all'epoca dei fatti, inquilino in un appartamento posto nello stesso stabile e di avere interesse a reperire elementi probatori al fine di intentare una causa risarcitoria nei confronti della proprietaria dello stabile, s.p.a., per *"inadeguatezza/inefficienza dell'impianto di autoclave/idranti"*.

L'Amministrazione, negava l'accesso facendo presente che vi era stata opposizione del controinteressato e, che, comunque, l'istante non avesse documentato l'esistenza di una posizione differenziata tale da legittimare il diritto di accesso.

Avverso tale provvedimento l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria.

DIRITTO

La Commissione, ai fini della decisione del ricorso ritiene necessario che l'istante produca copia del contratto di locazione avente ad oggetto l'appartamento sito nello stabile ove è stato eseguito l'intervento e chiarisca se abbia subito danni a causa dell'incendio.

Lo stesso è inoltre invitato a produrre copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale ha spedito il ricorso al controinteressato.

PQM

La Commissione invita parte ricorrente a fornire i documenti e informazioni di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: AUSL

FATTO

Il Sig. in proprio e nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante di S.r.l., si è rivolto nuovamente alla Commissione lamentando “*vari abusi e le palesi prevaricazioni della Procura di*” ed insistendo affinché una Istituzione estranea all’..... esamini, “*il documento in allegato alla luce della nostra querela* (*documento* *del CD in vostro possesso*)”.

DIRITTO

La Commissione osserva che non rientra tra i propri poteri quello di sindacare l’operato della Procura della Repubblica, né quello di dare ottemperanza alle decisioni rese in materia di accesso, dovendo, per tali fini il ricorrente rivolgersi all’Autorità giudiziaria.

PQM

La Commissione dichiara il non luogo a provvedere sull’istanza

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di (.....)

FATTO

Il Sig. ha presentato al Comune di una richiesta di accesso a tutte le versioni del *curriculum vitae* del consigliere comunale, dal 6 giugno 2016.

Nell'istanza di accesso, presentata in data 19.11.2018, dichiarava di aver interesse a conoscere la documentazione in quanto necessaria a comprovare i fatti descritti in un esposto dallo stesso presentato alla Polizia municipale.

In data 10.01.2019, l'Amministrazione con nota prot. evidenziava che l'unica versione accessibile del *curriculum* del consigliere era quella pubblicata sul sito del Comune, negando l'accesso alle precedenti versioni.

Il Sig., non condividendo il rigetto opposto dall'Amministrazione, ha adito la Commissione, in data 8/3/2019, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ordinasse all'Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una memoria con cui chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La Commissione osserva, preliminarmente, che, data l'assenza del Difensore civico ai vari livelli locali, al fine di non privare l'istante della prevista tutela giustiziale, la decisione del presente ricorso ricade nella competenza di questa Commissione.

Ciò premesso, ai fini della decisione del ricorso, la Commissione invita le parti a documentare il momento in cui l'istante è venuto a conoscenza della nota del 10/1/2019 con cui l'Amministrazione ha negato l'accesso.

In particolare il Comune è invitato a produrre copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale è stato comunicato il suddetto provvedimento.

Il ricorrente è, invece, invitato a fornire copia della ricevuta di spedizione del ricorso alla Commissione, ricorso che reca la data del 1/3/2019 e che risulta protocollato in entrata dalla Segreteria della Commissione in data 8/3/2019.

Ciò ai fini delle valutazioni della Commissione in ordine alla tempestività del ricorso. Nelle more dell'adempimento del predetto incumbente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione ed il ricorrente a fornire la documentazione e le informazioni di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente: S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Consorzio

FATTO

La s.r.l ha presentato in data 21/02/2019 all'Ufficio Amministrativo e Sede legale del un'istanza di accesso alle offerte tecnico commerciali prodotte dagli aggiudicatari della procedura di Gara n. indetta dal per il Servizio di Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione (Rif. D.Lgs. 81/08) Sistema Alta Capacità Tratta — Segmento -- e a cui la aveva partecipato inviando la propria offerta.

Ha chiesto, altresì, copia dei verbali della procedura di gara.

Ha dedotto, a sostegno dell'istanza, di essere venuto a conoscenza, per le vie brevi, della conclusione della gara, senza alcuna formale comunicazione.

Il Consorzio con provvedimento in data 4/03/2019 ha negato l'accesso sostenendo la natura esclusivamente privatistica della procedura e l'insussistenza di obblighi di comunicazione a suo carico verso l'istante.

La società, contestando tale assunto, ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego/differimento opposto dal Consorzio resistente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, rileva preliminarmente che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui agli artt. 22 e ss. della l. 241/90, ai sensi dell'art. 22, comma 1 lett. e) per "pubblica amministrazione", si intendono tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

La natura privatistica della società non osta, pertanto, all'applicazione della disciplina del diritto di accesso che si riferisce anche agli atti dei soggetti privati svolgenti pubbliche funzioni o pubblici servizi, *"limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario"*.

Ciò posto, nel caso di specie, ai fini della decisione del ricorso appare necessario che il chiarisca la natura della procedura competitiva posta in essere e se essa sia avvenuta o meno nell'ambito della disciplina o in applicazione dei principi stabiliti dal Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016).

Inoltre, il Consorzio stesso è invitato a chiarire se, come dedotto dal ricorrente, riveste la qualità di - occupandosi di opere commissionate da,, e se l'attività affidata al è finanziata anche con fondi pubblici.

E' pervenuta memoria dal resistente, in data 12 aprile 2019.

PQM

La Commissione invita il a fornire informazioni di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo (.....)

FATTO

Il signor formulava una richiesta di accesso al dirigente scolastico dell'Istituto ai fini dell'estrazione di copia di una serie di documenti concernenti la sua esclusione dalla graduatoria relativa alla domanda di messa a disposizione per l'a.s. 2018/2019, la relativa procedura, i titoli riguardanti la docente prima in graduatoria, per quanto concerne l'insegnamento dello strumento musicale

A sostegno dell'istanza dichiarava di avere un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela della propria posizione soggettiva.

L'Istituto negava l'accesso, pur fornendo alcune informazioni, in particolare sul possesso del titolo da parte della docente, ed avverso il tale provvedimento il ricorrente ha tempestivamente adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ordinasse all'Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Viene, in primo luogo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

In secondo luogo, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

I sig.ri,,,,,,,,,, rivolgevano alla Questura di - Ufficio Immigrazione un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti dal procedimento di identificazione e di riconoscimento della protezione internazionale.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adivano la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali i ricorrenti, in quanto parti dei procedimenti in questione, hanno diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

La Sig.ra deduce di aver formulato, tramite il proprio difensore, un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti relativi al procedimento dalla stessa avviato nel corso dell'anno 2015 presso la Prefettura di, finalizzata alla concessione della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Commissione, nella seduta del 19 marzo 2019, invitava parte ricorrente a produrre copia delle ricevute di accettazione e consegna della pec con cui deduce di aver trasmesso l'istanza di accesso (che non risultavano allegare al ricorso) ed avverso la quale si sarebbe formato il silenzio rigetto impugnato in questa sede, interrompendo *medio tempore* i termini di legge per la decisione del ricorso.

L'istante ha trasmesso la ricevuta di consegna della PEC che reca la data del 7.1.2019.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali la ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente : Provveditorato – Sede di

FATTO

Il signor ha formulato al Provveditorato, Amministrazione presso la quale è in servizio, un'istanza di accesso ai verbali della riunione annuale di cui all'art. 35 del D.lgs. 81/2008 dal 2 novembre 2016, nonché ai verbali di sopralluogo e del medico competente eseguiti sulla base della medesima disciplina legislativa, a decorrere della stessa data.

A sostegno dell'istanza ha dedotto di aver subito danni fisici sui luoghi di lavoro.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, l'istante adiva il difensore civico regionale che trasmetteva gli atti alla Commissione per il seguito di competenza, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota in cui rileva di aver comunicato all'istante che la documentazione si trova presso il settore e la sua disponibilità a consentire l'accesso.

DIRITTO

La Commissione, vista la nota del Provveditorato, che ha sostanzialmente riconosciuto il diritto di accesso dell'istante, ritiene che sia cessata la materia del contendere e che, dunque, il ricorso sia divenuto improcedibile.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Casa Circondariale di

FATTO

Il Sig. ha formulato alla casa Circondariale di, ove è stato detenuto, una richiesta di accesso alla relazione e agli atti e documenti relativi ad un procedimento amministrativo avente ad oggetto una nota disciplinare redatta nei suoi confronti dell'operante dell'Ufficio per fatti accaduti in data 30/8/2016, indicando a sostegno dell'istanza la necessità di esercitare i propri diritti difensivi.

Chiede, altresì, copia degli atti successivi e dei documenti redatti a seguito del colloquio intercorso con il Direttore del carcere sulla vicenda.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla sua istanza ha tempestivamente adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ordinasse all'Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere al fascicolo che lo riguarda, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando dei Carabinieri –

FATTO

Il Maresciallo ha proposto un'istanza di accesso diretta all'ostensione della nota nr. / del 18.06.2018, emessa dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali, nell'ambito di un procedimento instaurato dall'istante davanti all'Autorità stessa, avente ad oggetto il non corretto trattamento dei suoi dati personali da parte dell'Amministrazione di appartenenza.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso, l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il Comando dei Carabinieri – ha fatto pervenire una nota alla Commissione in cui rileva di aver riscontrato la richiesta di accesso, presentata dal in data 20 febbraio 2019, con la lettera nr. /-.....-....., datata 07 marzo 2019, trasmessa all'interessato tramite posta certificata e di avere ivi osteso soltanto la risposta, avente nr. /-.....-....., datata 13 luglio 2018 alla nota del Garante.

Ciò in quanto aveva riscontrato che nella nota con cui il Garante aveva già accolto un'istanza di accesso del, nell'elenco dei documenti trasmessi non figurava la nota oggetto della richiesta di accesso e, pertanto, all'interessato è stata fornita soltanto la risposta a quella nota, avente nr. /-.....-....., datata 13 luglio 2018;

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Inoltre, atteso che nel provvedimento del Garante viene anche menzionata la nota nr. /, datata 18.06.2018, emessa dall'Autorità stessa in sede istruttoria per richiedere chiarimenti, viene in rilievo la disciplina della motivazione *per relationem* di cui all'art. 3, comma 3 della l. 241/90 in base al quale *“se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama”*.

Non osta, infine, all'accoglimento del ricorso la circostanza che, in sede di accesso al Garante, tale nota non sia stata ostesa in quanto nel citato provvedimento non risulta una espressa sottrazione all'accesso di tale documento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

Il signor, Maresciallo Capo effettivo al Comando Provinciale Carabinieri di ha formulato all'ITL di un'istanza di accesso diretta ad estrarre copia dei seguenti documenti:

- a) documentazione da cui si rilevi che il 21 maggio 2015 la DTL di *“mi ha materialmente consegnato/notificato/trasmesso quanto avevo richiesto”*;
- b) nota con cui la DTL di ha comunicato alla Commissione di aver proceduto, in data 21/05/2015, alla trasmissione di quanto richiesto all'istante.

L'Amministrazione ha consentito l'accesso alla *“Nota Prot. n. del 21.05.2015 della DTL di con ricevuta lettura messaggio della mail”* ed negato l'accesso alla *“nota con cui la DTL di ha comunicato alla Commissione di aver proceduto, in data 21/05/2015, alla trasmissione di quanto richiesto all'istante”*, poiché ha ritenuto *“insussistente l'interesse diretto concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione per la quale è chiesto l'accesso”*.

Avverso tale provvedimento l'interessato ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria in cui rileva, che, in effetti la nota fu inviata a suo tempo ad un indirizzo pec con estensione diversa da quella indicata dal ricorrente (postacert.it anziché postecert.it) rilevando che, per l'effetto, nulla osta al rilascio del documento richiesto.

Per il resto chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione in relazione al punto

- a) rileva l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere, atteso che l'Ispettorato ha messo a disposizione quanto in suo possesso, restando ininfluyente, in sede di accesso, l'esistenza di un'erronea indicazione dell'indirizzo pec di trasmissione.

Per il resto il ricorso risulta meritevole di accoglimento, venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento di riesame innanzi a questa Commissione, ha diritto di accedere.

L'Amministrazione è, pertanto, tenuta a trasmettere all'interessato la nota trasmessa alla Commissione e dalla quale è scaturita la decisione resa nella seduta del 30/6/2015 (nota prot. del 23/6/2015), di cessazione della materia del contendere.

Resta ferma la facoltà dell'istante di rivolgersi direttamente alla Segreteria della Commissione per richiedere copia della documentazione depositata dall'Amministrazione in occasione della decisione del ricorso sopra richiamata.

PQM

La Commissione dichiara in parte l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere e per il resto lo accoglie invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa

FATTO

Il Sig. ha formulato un'istanza di accesso alle prove scritte dallo stesso redatte ed ai verbali della Commissione in relazione al concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento, per il 2019, di Ufficiali in servizio permanente nei ruoli normali della, essendo risultato non idoneo.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione della Difesa ha fatto pervenire una memoria difensiva in cui ricostruisce nel dettaglio la vicenda e fa presente di aver riconosciuto il diritto di accesso e di aver consegnato tutta la documentazione in suo possesso, in data 12/3/2019, data successiva di un giorno a quella di presentazione del ricorso.

DIRITTO

La Commissione vista la nota dell'Amministrazione ritiene cessata la materia del contendere e che il ricorso sia, pertanto, divenuto improcedibile.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

La Sig.ra deduce di aver formulato, tramite il proprio difensore, un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti relativi al procedimento dalla stessa avviato nel corso dell'anno 2015 presso la Prefettura di, finalizzato alla concessione della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Commissione, nella seduta del 19 marzo 2019, invitava parte ricorrente a produrre copia delle ricevute di accettazione e consegna della pec con cui deduceva di aver trasmesso l'istanza di accesso (che non risultavano allegate al ricorso) ed avverso la quale si sarebbe formato il silenzio rigetto impugnato in questa sede, interrompendo *medio tempore* i termini di legge per la decisione del ricorso.

L'istante ha trasmesso la ricevuta di consegna della PEC che reca la data del 18.1.2019.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali la ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo statale “.....” di

FATTO

Il docente, in servizio presso Istituto Comprensivo statale “.....” di, deduce di aver presentato una richiesta formale di accesso agli atti in data 18/02/2019 tramite PEC per aver copia del “*quadro orari*” dei docenti, disposto dal Dirigente scolastico competente alla sua formulazione ai sensi dell’art. 396, comma 2 del D.lgs. 297/1994.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull’istanza adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L’Istituto ha depositato una nota in cui rileva che il “*quadro orario vigente (con tutti gli insegnanti assegnati)*” è *visualizzabile sul registro elettronico da tutti i docenti, in qualsiasi momento, sin dall’inizio dell’anno scolastico, in osservanza delle disposizioni di legge*” e che “*il decreto di assegnazione dei docenti alle classi è pubblicato sul sito istituzionale della scuola (www.....) ed è prerogativa di ogni insegnante, prenderne visione*”.

Allega alla memoria il quadro orari.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto dedotto ritiene che possa essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, con invito alla Segreteria a trasmettere all’istante il documento allegato alla memoria.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere. Manda alla Segreteria per l’esecuzione dell’incombente di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato territoriale del Lavoro di

FATTO

Il Sig. deduce di aver presentato agli uffici dell'Ispettorato del lavoro di un'istanza di accesso con cui richiedeva l'estrazione di alcuni documenti (in particolare le buste paga) formate dalla società, sua ex datrice di lavoro, e riguardanti la sua posizione.

Ciò al fine di tutelare i propri crediti, a seguito di dimissioni volontarie.

L'Ispettorato negava l'accesso invocando l'art. 2 del D.M. 757/1994 ed avverso il provvedimento l'odierno ricorrente si è rivolto alla Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

DIRITTO

La Commissione, ai fini della decisione del ricorso, ritiene necessario acquisire l'istanza di accesso formulata dal ricorrente che non risulta allegata al ricorso.

Per ragioni di economia procedimentale la Commissione invita altresì, l'Amministrazione a chiarire se, in effetti, sia in possesso o meno di buste paga riferibili al lavoratore atteso il tenore non univoco, sul punto, del provvedimento di diniego impugnato.

PQM

La Commissione invita le parti a fornire i documenti e informazioni di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - U.S.R.

FATTO

La Sig.ra, in relazione alla prova scritta del concorso per Dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017, tenutasi in data 13/12/2018 ed alla quale ha partecipato, ha presentato all'Amministrazione, richiesta di accesso al verbale redatto in pari data, al termine delle operazioni di rito completo di allegati, ed al codice sorgente software-Cineca relativo alla medesima prova scritta.

A sostegno dell'istanza ha dedotto di aver partecipato alla prova concorsuale indetta dall'Amministrazione e di avere pertanto diritto all'ostensione della documentazione richiesta.

Deducendo di aver avuto solo parziale soddisfazione della sua istanza ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui deduce di aver accolto l'istanza limitatamente all'estrazione di copia del verbale della prova.

Con riferimento alla richiesta di ostensione *"codice sorgente software - Cineca relativamente alla prova scritta"* l'Amministrazione ha negato l'accesso per carenza di interesse atteso che dal verbale della prova risulta che non vi è stato nessun malfunzionamento del sistema, contrariamente a quanto dedotto dall'istante.

L'Amministrazione ha, poi, rilevato che comunque, *"..... una volta conclusa la correzione della prova scritta, nel corso della quale è necessario garantire l'anonimato, sarà possibile ricostruire e verificare lo svolgimento dei fatti mediante la tracciatura della prova stessa"*.

Osserva, infine, che il codice sorgente del programma di acquisizione degli elaborati dei candidati non rientra nel novero dei documenti amministrativi e costituisce un mero supporto informatico finalizzato all'inserimento di contenuti esclusivamente ascrivibili ai candidati e non alle determinazioni della Amministrazione.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso infondato.

L'Amministrazione ha evidenziato che, nella fattispecie, il codice sorgente del programma di acquisizione degli elaborati dei candidati costituisce un mero supporto informatico finalizzato all'inserimento di contenuti esclusivamente ascrivibili ai candidati e non incide né afferisce alle determinazioni dell'Amministrazione.

Viene, pertanto, in rilievo la sentenza del Tar Lazio n. 3742/2017, menzionata dall'Amministrazione ove, viceversa il codice sorgente software era direttamente connesso ed utilizzato dall'amministrazione proprio per la sua attività provvedimentale e per questo motivo era stato considerato un documento amministrativo informatico suscettibile di accesso.

D'altronde, la trasmissione e conseguente diffusione del codice sorgente del *software*, già utilizzato nell'ambito di precedenti procedure concorsuali, esporrebbe l'Amministrazione ad un notevole danno economico.

In secondo luogo, la Commissione osserva che l'interesse sotteso all'accesso deriva dall'aver l'istante effettuato richiesta di verbalizzazione per problematiche rilevate durante l'espletamento della prova scritta.

Sotto tale profilo, tuttavia, l'Amministrazione ha rappresentato che *"..... una volta conclusa la correzione della prova scritta, nel corso della quale è necessario garantire l'anonimato, sarà possibile ricostruire e verificare lo svolgimento dei fatti mediante la tracciatura della prova stessa"*.

Sul punto il differimento dell'accesso al termine delle operazioni di correzione, a tutela dell'interesse all'anonimato, appare giustificato, fermo restando l'onere dell'Amministrazione di consentire a tempo debito, l'esame dei cd. *log* che registrano le operazioni effettuate dalla candidata al fine di consentire di verificare l'insussistenza dei lamentati difetti di funzionamento.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato –

FATTO

La ricorrente, funzionario amministrativo-contabile del Ministero resistente - Ragioneria Generale dello Stato, attualmente in servizio presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di/....., tramite l'avv., con istanza di accesso del 07.01.2019, ha rappresentato che in data 09.08.2018, determina prot. n./....., il M.E.F. – Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi – Ufficio, ha disposto nei suoi confronti “di procedere alla decurtazione economica per un totale di tempi non lavorati pari a ore e minuti”, per permessi studio usufruiti nell'anno 2017. L'Ufficio del Ministero resistente citato, ha trasmesso alla ricorrente la Determina n. dell'....., con la quale ha annullato il precedente provvedimento n./..... in quanto, alla luce di un approfondimento della materia, si è ravvisato non sussistere i presupposti di un'aspettativa ad ore e si è ritenuto sufficiente procedere ad una decurtazione economica per i tempi non lavorati pari a ore e minuti”. Aggiungeva il Ministero che: “questo ufficio, relativamente all'istanza in copia allegata, dopo aver provveduto alla verifica contabile richiesta, ha riscontrato effettivamente che la ritenuta economica in causa è stata indebitamente effettuata volte, in tempi diversi, essendo stato inserito nel sistema il periodo interessato, anche dall'ufficio di servizio (RTS/.....).

Pertanto, la ricorrente con la richiesta ostensiva del 7.01.2019 chiede di accedere al “provvedimento amministrativo interno con cui è stata disposta la segnalazione all'Ufficio della decurtazione dello stipendio del mese di con il codice/..... con dicitura sul cartellino”.

L'amministrazione adita, con provvedimento del 18.01.2019 ha dichiarato di non possedere alcun provvedimento amministrativo interno così come descritto dalla ricorrente e che l'istanza di accesso dovrà essere espletata secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. 5.01.2012. Dopo un sollecito della ricorrente del 7.02.2019 l'amministrazione ha emanato un provvedimento meramente confermativo in data 14.02.2019.

Il provvedimento di diniego del 18.01.2019 è stato impugnato innanzi la Commissione in data 20.03.2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta una memoria con la quale l'amministrazione ha riepilogato la presente vicenda.

DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione rileva la tardività del presente gravame per essere stato presentato in data 18.03.2019, ossia ben oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge dalla conoscenza del provvedimento di diniego del 18.01.2019; infatti, il provvedimento del 14.02.2019 rivestendo carattere meramente confermativo non vale a rimettere in termini la ricorrente.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: s.p.a.

FATTO

Il ricorrente sig., in data 23/05/2018 ha disdetto per giusta causa il contratto stipulato in data 22/08/2016 relativo al servizio di telefonia e connettività ad internet (.....). Successivamente, in data 15/02/2019 il ricorrente ha presentato reclamo avverso l'illegittimità di fatture chieste successivamente alla cessazione del contratto ed ha chiesto di accedere a tutte le fatture inerenti l'utenza di cui era titolare ossia la n. a decorrere dalla prima fattura e fino alla cessazione del contratto stesso.

La società acceduta, con una nota del 19.02.2019, ha invitato il ricorrente a rivolgersi alla società esterna che gestisce la pratica, ed ha comunicato che i dettagli della gestione sono verificabili sul sito o sull'.....

La condotta inerte di parte resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Espone il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per verificare l'opportunità di difendere nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi e che i medesimi non sono reperibili sul sito indicato dalla società resistente.

DIRITTO

La Commissione osserva che la società resistente è assoggettata all'ambito di applicazione del Capo V della legge n. 241 del 1990, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera e), della legge 241 del 1990, secondo cui nel novero delle "pubbliche Amministrazioni" assoggettate alla disciplina in materia di accesso rientrano "tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse, disciplinata dal diritto nazionale o comunitario". In quanto gestore di un servizio pubblico, s.p.a. deve ritenersi assoggettata a detta disciplina.

Inoltre, non vi è dubbio che il ricorrente, quale titolare dell'utenza indicata sia titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti dei quali chiede l'ostensione, ossia le fatture relative alla propria utenza (TAR Molise, sez. I, 00018/2017).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Corte di Appello di – Ufficio di Presidenza

FATTO

L'avv. ricorrente in data 10.08.2017 ha presentato un esposto al Consiglio Superiore della magistratura e da questo trasmesso alla Corte di Appello resistente, nei confronti del dott., Giudice in servizio presso il Tribunale di, segnalando comportamenti rilevanti sul piano disciplinare.

Successivamente, con istanza del, l'avv. ricorrente ha chiesto alla Corte di Appello resistente di accedere ai documenti del relativo procedimento e che, in pari data, il Presidente della Corte di Appello ha respinto la richiesta.

Il provvedimento di diniego del, è stato impugnato in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Al gravame è allegata la mail di ricevimento del provvedimento impugnato ma non il provvedimento; inoltre non è allegata la notifica del gravame al controinteressato dott.

La Corte di appello resistente ha trasmesso una memoria con la quale ha comunicato di avere autorizzato il rilascio di copia del provvedimento con il quale è stato deciso di non dare avvio all'azione disciplinare nei confronti del controinteressato dott. Aggiunge parte resistente di ritenere il ricorrente privo di un interesse a conoscere la corrispondenza intercorsa con il Presidente del Tribunale di, atteso che il provvedimento adottato ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 116 del 2017, costituisce un atto interno all'ufficio che non è suscettibile di impugnazione.

DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame sotto un duplice profilo: per mancata allegazione della prova della notifica al controinteressato dott. e del provvedimento di parziale accoglimento dell'istanza in questione ai dell'art. 12, comma 4, lett. b), d.P.R. n. 184 del 2006.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12, commi 4 e 7 del d.P.R. n. 184 del 2006

.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza – Compagnia di

FATTO

Il Sig., quale legale rappresentante della s.r.l.s. ha presentato all'amministrazione resistente un'istanza di accesso all'esposto presentato dal legale rappresentante della s.r.l., richiamato nel verbale interlocutorio redatto il, al foglio ultimo capoverso. Motiva l'accedente di essere stato destinatario di una verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza resistente.

L'amministrazione finanziaria resistente, con provvedimento del 5.03.2019 ha comunicato che la richiesta ostensiva non può essere "presa in esame in quanto si fa espresso rimando ad un allegato presente in un verbale d'interrogatorio del 15.11.2017, atto mai redatto dall'ufficio resistente nei confronti dell'amministratore". Aggiunge la Guardia di Finanza che l'accesso ai documenti dei procedimenti tributari è escluso nella fase di pendenza dei procedimenti stessi e, dunque, che l'accesso agli atti delle verifiche fiscali è esperibile solo in presenza di un provvedimento di accertamento delle imposte dovute, da parte dell'Agenzia delle Entrate. L'amministrazione adita ha, conseguentemente, invitato parte ricorrente a formulare un ulteriore istanza di accesso ed ha comunicato di ritenere "decaduto il ricorrente dal proprio interesse ad accedere gli atti, in assenza di un tempestivo riscontro".

Il provvedimento del 5.03.2019 è stato impugnato, in termini, innanzi la Commissione, la quale con decisione del 19.03.2019 aveva dichiarato il ricorso inammissibile per mancata allegazione della prova della notifica alla controinteressata s.r.l, ai sensi dell'art. 12, commi 4 e 7 del d.P.R. n. 184 del 2006.

E' pervenuta memoria con la quale parte resistente ha comunicato alla Commissione che l'attività di polizia tributaria eseguita nei confronti della ricorrente si è conclusa in data 8 marzo, con la consegna di un processo verbale di contestazione nel quale si evidenziava un'evasione fiscale per un importo pari a circa milioni di euro, nel comparto dell'imposizione indiretta. Aggiunge parte resistente che l'illecito amministrativo veniva "condiviso" con il pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di, titolare delle indagini in corso. Chiarisce, altresì, parte resistente che la verifica fiscale è stata avviata su iniziativa dell'amministrazione e che non sussiste alcun collegamento tra l'esposto e l'ispezione effettuata. Precisa, infine, l'amministrazione di non avere negato il chiesto accesso, ma di averlo differito alla presentazione di una nuova istanza, tenuto conto che l'accesso alla fase istruttoria dei procedimenti tributari non è ammesso.

Con richiesta revocatoria, pervenuta in data 2.04.2019, la ricorrente ha rappresentato che questa Commissione sarebbe incorsa in un errore materiale non accorgendosi che gli allegati 4 e 5 del ricorso contenevano la prova della avvenuta notifica del ricorso alla società, a mezzo P.E.C.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della richiesta revocatoria della ricorrente e appurata l'effettiva originaria allegazione al ricorso della prova dell'avvenuta notifica, a mezzo P.E.C., alla società, in sede rescindente revoca la precedente decisione del 19.03.2019 per essere incorsa in un errore di fatto, ai sensi dell'art. 395 c.p.c. nel ritenere che parte ricorrente non avesse allegato la prova dell'avvenuta notifica del ricorso alla società controinteressata. Passando all'esame del merito, in sede rescissoria, la Commissione rileva la fondatezza del gravame in quanto, nel caso di specie, sussiste in capo al ricorrente un interesse endoprocedimentale ad accedere ai chiesti documenti, la cui conoscenza è peraltro necessaria per l'esercizio del diritto di difesa. Pertanto, il ricorso è da accogliere.

PQM

La Commissione, revoca la propria precedente decisione e, pronunciando in sede rescissoria, accoglie il ricorso invitando, per l'effetto, l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno - Servizio tecnico logistico e patrimoniale "....."

FATTO

L'Assistente Capo ricorrente, coordinatore della Polizia di Stato presso il Servizio tecnico logistico e patrimoniale "....., e" di, nel corso del mese di luglio del 2013 ha chiesto di potere essere trasferito presso il Servizio di coordinamento sanitario per le regioni, e con sede a

Il direttore del servizio di appartenenza del ricorrente, nel corso dell'anno 2014, ha informato quest'ultimo di avere annotato la richiesta di trasferimento in attesa di poterla riesaminare "qualora se ne presenti la possibilità" e che la stessa "era stata inserita nell'apposito registro per i movimenti interni".

Pertanto, l'Assistente Capo, con istanza del 26.02.2019 ha chiesto di accedere ai documenti del relativo procedimento e ad ogni altro atto, documento, rapporto e/o provvedimento connesso e/o consequenziale, nonché al registro dei movimenti interni ed al nominativo del responsabile del procedimento.

L'amministrazione adita, con provvedimento del 7 marzo 2019, ha accolto la richiesta ostensiva invitando il ricorrente a recarsi presso gli uffici, ossia l'ufficio del personale ove i documenti sono detenuti e conservati, per esercitare il chiesto accesso.

Dal verbale delle operazioni di accesso si evince che l'amministrazione ha concesso la visione integrale del registro delle movimentazioni interne ed ha apposto degli omissis alla copia fornita al ricorrente; in particolare, sono stati cancellati dei nominativi dei dipendenti che avevano chiesto lo spostamento in altri uffici dello stesso servizio.

In sede di esercizio del diritto di accesso, il ricorrente ha chiesto, altresì, di accedere al provvedimento con il quale è stata disposta l'aggregazione presso l'Ufficio di Coordinamento Sanitario di, sino al 10 maggio 2019, dell'Assistente Capo in forza presso l'Ufficio Tecnico Logistico della Questura di, ivi compreso, il telex ministeriale nr. / del

Ciò, a parere del ricorrente, in contrasto con le disposizioni di cui alla nota ministeriale nr. / del e del decreto istitutivo del Servizio tecnico logistico e patrimoniale di, i quali stabiliscono che il supporto logistico e le risorse umane, occorrenti per il funzionamento dell'Ufficio di Coordinamento Sanitario, devono essere esclusivamente a carico del Servizio tecnico logistico e patrimoniale di

La copia di tali documenti è stata negata perché trattasi di "nota non indirizzata ministerialmente al Servizio" né contenuta nel fascicolo del ricorrente.

Il rilascio parziale dei chiesti documenti è stato impugnato innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Il gravame non è stato notificato alla controinteressata dell'Assistente Capo

E' pervenuta memoria con la quale parte resistente relativamente al registro dei movimenti comunica di avere omesso i nominativi dei dipendenti non interessati agli Uffici richiesti dal ricorrente e di avere rilasciato solo le assegnazioni richieste. Con riferimento al mancato rilascio del telex su indicato, parte resistente chiarisce di avere acquisito in via informale tale documento, atteso che l'aggregazione, peraltro solo temporanea, della controinteressata, è stata effettuata su iniziativa del Ministero dell'Interno – Ufficio Coordinamento Sanitario della Polizia di Stato; conclude parte resistente di avere comunicato al ricorrente gli estremi del telex al fine di consentire l'agevole acquisizione del documento.

DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame per mancata allegazione della prova della notifica alla controinteressata

Pertanto, non essendovi la prova dell'incombente previsto dall'art. 12, comma 4, lett. b), d.P.R. n. 184 del 2006, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame.

La Commissione relativamente alla mancata ostensione integrale del registro dei movimenti osserva che correttamente l'amministrazione ha rilasciato copia dei nominativi dei dipendenti assegnati ai medesimi uffici richiesti dal ricorrente; infatti, l'interesse del ricorrente sussiste solo con riferimento a tali parti del documento.

PQM

La Commissione in parte respinge il ricorso e, in parte, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12, commi 4 e 7 del d.P.R. n. 184 del 2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione generale biblioteche e istituti culturali – Ufficio di

FATTO

La ricorrente, funzionario presso la biblioteca di e della stessa nel periodo dal, ha partecipato all'interpello di cui alla circolare n. del, volto al conferimento della posizione organizzativa di della biblioteca stessa poi revocata con provvedimento del a causa delle "indebite attività turbative del procedimento e la sussistenza di un interesse pubblico al ripristino della legalità".

Pertanto, la sig.ra proprio in qualità di partecipante all'interpello citato, ha presentato due istanze di accesso in date e rispettivamente nei confronti della Direzione generale biblioteche e istituti culturali e dell'Ufficio di del Ministero resistente.

Con la prima istanza del 28.01.2019, la ricorrente ha chiesto di accedere ai seguenti documenti:

- a) tutti gli atti regolarmente protocollati che in sede istruttoria sono sopraggiunti e che hanno creato indebite interferenze, tali da condizionare la scelta dell'Amministrazione nell'individuazione del della
- b) la nota prot. deldella Capo di del MiBAC, nella quale veniva rappresentata alla Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali, la sussistenza di una serie di attività turbative del corretto iter decisionale relativo al conferimento dell'incarico non dirigenziale di della
- c) la determinazione redatta e repertoriata a firma del direttore generale dei "fondati motivi di pubblico interesse" tali da garantire il ripristino della legalità dell'azione amministrativa e da procedere alla revoca parziale della circolare n. del
- d) atto di avvio del procedimento comunicato a tutti i partecipanti all'interpello;
- e) atto di informazione alle parti sindacali relativo alla revoca della posizione organizzativa.

Con la seconda istanza di accesso del la ricorrente ha ribadito di volere accedere alla nota prot. n. del del Capo di del Ministero, a tutti gli atti pervenuti che hanno provocato attività turbative del corretto iter decisionale relativo al conferimento dell'incarico non dirigenziale di della” “eventuali atti in risposta alle attività turbative formulate dal Ministero resistente e dagli organi ai quali gli atti erano indirizzati o ne erano a conoscenza”.

La Commissione ricorda che la sig.ra aveva già presentato un'istanza di accesso in data a n. documenti e il provvedimento della Direzione generale resistente del, di parziale accoglimento della richiesta ostensiva era stato impugnato innanzi a questa Commissione. Quest'ultima, con decisione del, aveva dichiarato il ricorso in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere, in parte accolto e, infine, in parte infondato.

La Direzione generale resistente con provvedimento del ha, poi, osteso alla ricorrente i documenti indicati da questa Commissione nella decisione del

Con il medesimo provvedimento del, la Direzione generale ha altresì negato l'accesso ai documenti di cui all'istanza del, rilevando la carenza di un interesse qualificato in capo alla ricorrente in quanto estranea al procedimento di revoca della procedura selettiva indicata; in particolare, afferma il Ministero che la ricorrente sarebbe titolare "solo di un'aspettativa alla conclusione del procedimento, come in effetti è avvenuto mediante la sua revoca".

L'Ufficio di del Ministero con nota del prot. ha negato il chiesto accesso richiamando *per relationem* le motivazioni addotte nel provvedimento del ed ha aggiunto che gli atti richiesti "non sono documenti amministrativi per rivestire natura endoprocedimentale e che hanno concorso alla determinazione del provvedimento finale".

I provvedimenti del e, sono stati impugnati in data, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta una memoria con la quale la Direzione generale resistente ha ricostruito la presente vicenda ed ha chiesto alla Commissione di pronunciare l'inammissibilità del ricorso per la parte già decisa dalla Commissione in data 15 febbraio 2019.

Relativamente all'istanza del, e in particolare i documenti di cui alle lett. c), d), e), nella stessa acceduti ha comunicato che tali atti in parte sono già stati pubblicati, in parte si tratta di documenti non rinvenibili in atti, in parte inesistenti. Con riferimento alle lett. a), b), ha comunicato che si tratta di atti estranei alla procedura selettiva a cui ha partecipato la dott.ssa Prosegue l'amministrazione che la ricorrente è titolare di un interesse qualificato ad accedere agli atti della procedura selettiva, ma non a quelli estranei alla procedura concorsuale, ancorché prodromici alla decisione della Direzione di revocare la stessa procedura concorsuale. Conclude l'amministrazione che l'istanza ha un intento meramente esplorativo per non essere sorretta da alcun interesse giuridicamente qualificato e meritevole di tutela.

L'ufficio di del Ministero non ha trasmesso la propria memoria.

DIRITTO

La Commissione osserva quanto segue.

Con riferimento alla richiesta di accesso in ordine alla quale questa Commissione si è espressa con decisione del, si rileva che il ricorso è inammissibile per il principio del ne bis in idem.

Per quanto riguarda la richiesta ostensiva del, la Commissione preso atto che la Direzione generale ha comunicato che tali documenti in parte sono già stati pubblicati, in parte non sono rinvenibili in atti, in parte sono inesistenti, rileva la sostanziale inammissibilità per quanto riguarda gli atti già pubblicati e quelli non rinvenibili agli atti ed inesistenti il ricorso appare infondato.

Per quanto attiene i documenti di cui alle lett. a), b), la Commissione osserva che la ricorrente, quale partecipante alla procedura selettiva e direttore uscente della, intende verificare la legittimità della revoca della procedura stessa. Pertanto, la ricorrente appare titolare di un interesse qualificato ad accedervi, proprio al fine di verificare la possibilità di far valere i propri diritti ed interessi. L'amministrazione ben potrà omettere le parti ritenute non pertinenti rispetto all'interesse dichiarato dalla ricorrente.

Relativamente alla richiesta di accesso del 30.01.2019, poiché la medesima ha ad oggetto i medesimi documenti di cui alle lettere a), b) dell'istanza del 28.01.2019, vale quanto deciso in ordine a tali documenti.

PQM

La Commissione in parte accoglie il ricorso, in parte lo dichiara inammissibile e, in parte, infondato nei sensi e nei limiti di cui in motivazione. Invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Confederazione – sede di

FATTO

La ricorrente sig.ra, proprietaria di un terreno sito in (.....), tramite l'avvocato con istanza del ha chiesto alla Confederazione resistente di accedere a tutti i documenti relativi ai “titoli PAC” intestati alla ricorrente stessa ed a quelli relativi alla successione della madre sig.ra (.....), deceduta a in data Motiva la ricorrente che, da un riscontro effettuato sul portale web, si evince che i “titoli PAC” relativi alla successione della sig.rarisultano attribuiti esclusivamente alla sig.ra, sorella della ricorrente e non anche a quest'ultima.

L'associazione acceduta ha trasmesso all'avvocato una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con il quale la sig.ra avrebbe acconsentito affinché i propri “titoli PAC” venissero integralmente attribuiti alla sorella sig.ra.; tale dichiarazione reca la data del ed è priva del numero di protocollo.

A tal punto parte ricorrente ha negato l'autenticità della sottoscrizione apposta al citato documento e, con istanza del, ha chiesto di acquisire il numero di protocollo e di conoscere le modalità di presentazione dello stesso, al fine poterne valutare l'autenticità.

La condotta inerte di parte resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Il gravame è stato notificato alla controinteressata sig.ra

DIRITTO

La Commissione osserva che l'associazione resistente è un'organizzazione di categoria che lavora per il miglioramento e la valorizzazione del settore primario e per la tutela delle condizioni dei suoi addetti, contando su circa mila iscritti in Italia. La Confederazione offre dei servizi nei confronti dei propri iscritti, tra i quali quelli propri dei Centri di assistenza fiscale (C.A.F.). Nel merito la ricorrente, al fine di dimostrare la falsità della sottoscrizione apposta alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, è titolare di un interesse qualificato ad accedere al documento contenente il numero di protocollo e pertanto il ricorso va accolto. Relativamente alla richiesta di accesso modalità di presentazione della dichiarazione stessa, la Commissione rileva che la medesima ha ad oggetto

informazioni e non documenti amministrativi e, dunque, esula dall'ambito di applicazione del Capo V della legge n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione in parte accoglie il ricorso e, per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte, in parte lo dichiara inammissibile nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico regionale per il – Istituto Comprensivo

FATTO

Il ricorrente, con istanza del 22.01.2019, in riferimento al procedimento relativo alla supplenza di terza fascia – profilo assistente amministrativo per la provincia di, con riferimento ai supplenti nominati ed assunti, ha chiesto di accedere ai documenti attestanti l'assegnazione, con relativo nome, punteggio, posizione in graduatoria del personale anno scolastico 2018/2019, assunto fino alla data di presentazione dell'istanza di accesso.

Ciò al fine di "autovalutazione".

L'amministrazione con provvedimento del 18.02.2019 ha negato il chiesto accesso per carenza di motivazione della richiesta ostensiva. Successivamente il ricorrente ha integrato l'istanza di accesso chiarendo di avere presentato richiesta per ottenere delle supplenze per l'anno scolastico in corso.

Tale provvedimento è stato impugnato in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. L'Istituto acceduto ha trasmesso una nota al ricorrente ed alla Commissione con la quale riepiloga il procedimento seguito per convocare gli assistenti amministrativi per l'anno in corso e comunica che tali informazioni sono reperibili sul sito dell'Istituto stesso.

DIRITTO

La Commissione preso atto della memoria con la quale parte resistente comunica che i chiesti documenti sono reperibili sul sito dell'Istituto, rileva l'infondatezza del ricorso.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

FATTO

La ricorrente di nazionalità slovacca, con istanza del 4.02.2019, ha chiesto di accedere al verbale della valutazione di merito della Conferenza di servizi, indetta ai sensi dell'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 206/2007, volta al riconoscimento del titolo di docente, conseguito all'estero. Motiva la ricorrente che tali documenti sono necessari per verificare che i presupposti e le motivazioni alla base del parere (prodromico all'emanazione del decreto di riconoscimento del titolo di abilitazione all'esercizio della professione docente) relativo alla valutazione sulla sua formazione siano corretti, coerenti, logici e consequenziali con l'iter accademico e professionale della ricorrente stessa.

La condotta inerte di parte resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. L'amministrazione resistente ha trasmesso una memoria con la quale ha comunicato l'inesistenza del chiesto documento; infatti, la procedura di riconoscimento della formazione professionale conseguita nella Repubblica si è conclusa con il decreto di riconoscimento n. del 18.02.2019, trasmesso all'Ufficio scolastico regionale ed alla ricorrente. Ciò a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 16, comma 3 del d.lgs. n. 15 del 2016, secondo le quali l'amministrazione non è obbligata ad indire la Conferenza di servizi.

DIRITTO

La Commissione preso atto della memoria con la quale parte resistente comunica l'inesistenza del chiesto documento, rileva l'infondatezza del ricorso.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente: - -

contro

Amministrazione resistente: Polizia di stato – –

FATTO

Il sig. in qualità di Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS) e di Segretario Generale Provinciale, in data 13.02.2019 ha chiesto di accedere ai seguenti documenti inerenti l'igiene e sicurezza sul lavoro relativi al Reparto Polizia di Stato

- a. copia documento di valutazione dei rischi edizione 2019;
- b. piano di Prevenzione Incendi e Gestione delle emergenze;

Ciò dopo avere ricevuto la comunicazione con la quale l'amministrazione resistente aveva comunicato di avere posto a disposizione delle RLS il DVR modificato, in vista della riunione periodica di cui all'art. 35 del d.lgs n. 81/2008 fissata per il giorno 21.02.2019. A supporto della richiesta l'accedente ricorda l'orientamento della giurisprudenza ed alcune decisioni di questa Commissione.

Dal verbale della riunione del 21.02.2019, si evince che l'amministrazione ha ribadito di avere messo a disposizione, mediante visione, il DVR nei locali dell'azienda

La condotta inerte dell'amministrazione resistente, il commissario in quiescenza, nel frattempo succeduto al sig. nella qualità di Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS), integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

La Commissione ricorda che le modalità di accesso al DVR sono disciplinate dal d.lgs. n. 81/2008, che introduce, sul punto, disposizioni di carattere speciale rispetto alla disciplina generale in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge n. 241/1990 individuando nel solo Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, in qualità di garante degli interessi dei lavoratori, il soggetto al quale è consentito di ricevere copia del DVR.

In particolare, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettere n) e o), del d.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro che esercita le attività di cui all'articolo 3 e i dirigenti che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono, tra l'altro, “consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute” e “consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori

per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda”.

L'art. 50, commi 4 e 6, del medesimo d.lgs. n. 81/2008 stabilisce, in merito alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che questi, “su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a)” e che “è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni”.(TAR Marche arche, Sez. 1, 7 settembre 2016, n. 506).

Pertanto, nessun dubbio sussiste in ordine alla legittimazione del ricorrente ad accedere ai chiesti documenti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Filiale

FATTO

La ricorrente, funzionario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Filiale, collocata a riposo il, non avendo ancora ricevuto la liquidazione della prima rata del Trattamento di fine servizio (TFS), con istanza del, ha chiesto all'Istituto resistente di conoscere il nome del funzionario responsabile del relativo procedimento, la data di accredito del TFS con riferimento alla prima ed alla seconda rata, i motivi che hanno determinato il ritardo dell'accredito della prima rata.

La condotta inerte di parte resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata in data 20.03.2019 innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione rileva la tardività del presente gravame per essere stato presentato in data 20.03.2019, ossia ben oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge dalla formazione del silenzio rigetto, ricadente in data 27.01.2019.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Tribunale di

FATTO

Il ricorrente ing., con istanza del 14.2.2019 ha chiesto al Tribunale resistente di accedere ai seguenti documenti:

1. copia di atti/verbali nei quali vengono riportati, il numero e/o le percentuali di incarichi ricevuti da ogni CTU e relativo compenso per ogni anno dal 19.04.2012 al 14.02.2019;
2. copia di qualsiasi atto necessario a comprendere la posizione del ricorrente rispetto al totale degli incarichi assegnati e rispetto agli altri colleghi, dal 19/04/2012 al 14/02/2019.

Il ricorrente informa la Commissione di essere iscritto all'Ordine degli della Provincia di al n. e di essere consulente tecnico del Tribunale di dal, n. Motiva poi l'ing. che i chiesti documenti sono necessari per confrontare la propria posizione rispetto agli altri colleghi e lo stato degli incarichi affidati; infatti, segnala l'ing. che presso il Tribunale di (e sul portale online del tribunale di) non esiste un registro pubblico degli incarichi assegnati a

Il Tribunale resistente ha negato l'accesso con provvedimento dell'8.03.2019, confermando il proprio rigetto "mancando l'interesse diretto a tutela di una situazione giuridicamente rilevante", per essere il ricorrente titolare di una meria aspettativa non azionabile.

Il provvedimento di diniego dell'8.03.2019, è stato impugnato in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

Poiché nel provvedimento di diniego dell'8.03.2019 il Tribunale resistente ha comunicato di avere confermato il proprio diniego, la Commissione chiede al Tribunale stesso di volere chiarire se è stato emanato un precedente provvedimento di diniego ed, in caso positivo, di volerlo trasmettere e di chiarire se i documenti acceduti siano esistenti agli atti e detenuti dal Tribunale di

Nelle more i termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione invita parte resistente a volere fornire i chiarimenti di cui in motivazione.

Nelle more dell'incombente istruttorio i termini di legge restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il ricorrente è proprietario di un fondo sito nel territorio del Comune resistente – identificato al catasto terreni al foglio, particella, il quale confina con un immobile identificato al catasto urbano, foglio, particella, di proprietà del sig., il quale a parere del ricorrente è stato costruito abusivamente. In data 21.12.2018, il sig., ha presentato un esposto al Comune resistente segnalando la presenza di lavori su tale immobile e, in particolare, lo sbancamento di terreno sottoposto a vincolo idrogeologico; aggiunge il sig. che il proprio terreno è stato interessato da smottamenti e frane. L'amministrazione resistente ha comunicato al ricorrente di avere effettuato un sopralluogo in esito al quale è emerso che lo smottamento del terreno è determinato dalla mancata raccolta e deflusso delle acque di scorrimento superficiale, di competenza dei terreni confinanti. A seguito di tale comunicazione, il sig. con istanza del 18.02.2019, ha chiesto di accedere ai documenti inerenti il procedimento avviato a seguito della sua segnalazione del 21.12.2019, nonché la relazione contenente gli esiti dell'accertamento.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata in innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Il ricorso non è stato notificato al controinteressato

Il Comune resistente ha trasmesso una memoria con la quale comunicato che gli esiti degli accertamenti, quali atti di Polizia Giudiziaria, sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di; il Comune con nota del 1.04.2019 ha informato il ricorrente che i documenti richiesti costituiscono atti di Polizia Giudiziaria.

DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione rileva l'inammissibilità Pertanto, non essendovi la prova dell'incombente previsto dall'art. 12, comma 4, lett. b), d.P.R. n. 184 del 2006, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 12, commi 4 e 7 del d.P.R. n. 184 del 2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Nazionale del Lavoro – Ispettorato Territoriale di

FATTO

Il ricorrente, ispettore del lavoro tecnico presso l'Ispettorato resistente, dopo avere ricevuto il prospetto di pagamento del Fondo Unico di Amministrazione (FUA) anno 2017 unitamente alle schede di valutazione, con istanza del 27.02.2019 ha chiesto di accedere a tutti i documenti alla base della valutazione e alla determinazione delle voci di incentivazione, nonché chiarimenti in ordine alla frase ".....inficiata anche per quanto da accertamenti". Specifica l'accedente che i chiesti documenti sono necessari per fornire utili elementi all'amministrazione in sede di contraddittorio, da svolgersi entro cinque giorni decorrenti dalla data di ricevimento del prospetto di pagamento.

L'amministrazione acceduta, con provvedimento dell'11.03.2019, ha comunicato che la valutazione "è frutto di giudizi del dirigente e del responsabile di area in merito ai comportamenti organizzativi e prescinde, quindi, da atti eventualmente accessibili".

Il provvedimento di diniego dell'11.03.2019 è stato impugnato in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorrente quale destinatario del provvedimento di assegnazione del FUA è titolare di un interesse endoprocedimentale, di cui al combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241 del 1990, ad accedere a tutti i documenti alla base della propria valutazione e alla determinazione delle voci di incentivazione. Con riferimento alla richiesta di chiarimenti relativi alla frase citata nella parte in fatto, si osserva che la stessa ha ad oggetto informazioni come tali escluse dall'ambito di applicazione del Capo V della legge n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione in parte accoglie il ricorso e, per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte, in parte lo dichiara inammissibile nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma – Sez.

FATTO

La ricorrente di cittadinanza, tramite l'avv., con istanza del 29.01.2019 ha chiesto alla Commissione resistente di accedere ai documenti del procedimento inerenti la richiesta di protezione internazionale.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente è stata impugnata, in termini, innanzi la Commissione ed il gravame è stato sottoscritto della ricorrente e dall'avv., al ricorso non è allegato un documento identificativo della ricorrente. E' pervenuta memoria di parte resistente la quale comunica a questa Commissione che l'istanza per il riconoscimento della protezione internazionale è stata rivolta alla Commissione Territoriale di e, pertanto, erroneamente l'avv. ha inoltrato l'istanza di accesso alla Sezione di la quale non detiene i chiesti documenti. Precisa la Commissione adita di non avere potuto trasmettere l'istanza alla Commissione competente perché oberata da una notevole quantità di lavoro.

La Commissione per l'accesso, con ordinanza del 19.03.2019, aveva chiesto alla Commissione resistente di trasmettere la richiesta ostensiva alla Commissione competente, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006 ed alla ricorrente di inviare un proprio documento identificativo; interrompendo nelle more i termini di legge.

DIRITTO

E' pervenuta memoria con la quale la Commissione di ha trasmesso, in data 29.03.2019 la richiesta ostensiva alla Commissione di competente e memoria dell'avv., il quale ha trasmesso a questa Commissione i seguenti documenti:

- 1) verbale C3 delle dichiarazioni rese in sede di richiesta della protezione internazionale redatto il a
- 2) carta di identità della ricorrente dove risulta la residenza in (.....);
- 3) permesso di soggiorno rilasciato il 2/2/2018 dalla Questura di
- 4) permesso di soggiorno rilasciato il 25/9/2018 dalla Questura di
- 5) richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno presentata alla Questura di

La Commissione, preso atto della memoria con la quale la Commissione di ha comunicato di avere inviato, in data 29.03.2019 alla Commissione di la richiesta ostensiva in esame, rimane in attesa di conoscere la determinazione dell'amministrazione. Infatti, è dalla data di ricevimento della richiesta che decorrono i trenta giorni previsti dalla legge. Nelle more i termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione rimane in attesa di conoscere la determinazione dell'amministrazione; nelle more i termini di legge restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di - Ufficio territoriale di

FATTO

La ricorrente, tramite l'avv., ha chiesto di accedere alle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni dell'ex coniuge sig. Espone l'accedente che i chiesti documenti sono necessari per compilare il modulo richiesto dal datore di lavoro dell'ex coniuge, ossia il centro di di, per versare l'assegno familiare, con decorrenza dal 4.06.2015.

L'amministrazione adita, con mail del 1.02.2019 ha domandato alla ricorrente il versamento dei diritti previsti comunicando che, non appena ricevuto copia del pagamento, avrebbe trasmesso i chiesti documenti; tuttavia, successivamente a tale versamento, l'amministrazione adita, con provvedimento del 7.02.2019 ha negato il chiesto accesso sulla base dell'opposizione formulata dal controinteressato

Il provvedimento di diniego del 7.02.2019 è stato impugnato in termini innanzi la Commissione, la quale con ordinanza del 19 marzo 2019, ha chiesto alla ricorrente di volere allegare la prova dell'avvenuta notifica, ai sensi dell'art. 12, comma 4 del d.P.R. n. 184 del 2006, interrompendo nelle more i termini di legge. E' pervenuta memoria del controinteressato, il quale, espone che il suo datore di lavoro è già in possesso delle sue dichiarazioni dei redditi e che pertanto, inopinatamente li ha chiesti alla ricorrente; afferma il sig. che la finalità della richiesta ostensiva sarebbe diversa rispetto a quella alla base dell'istanza in esame.

Successivamente, con mail del 2.04.2019, la ricorrente ha trasmesso alla Commissione la prova della notifica al controinteressato del ricorso.

DIRITTO

La Commissione osserva che la ricorrente ha rappresentato alla base dell'istanza di accesso un interesse qualificato, ossia la compilazione del modulo richiesto dal Centro di di per potere riscuotere l'assegno familiare; pertanto, la Commissione rileva la fondatezza del gravame. Infatti, dagli atti in possesso della Commissione non è possibile evidenziare la sussistenza di altri interessi sottesi alla richiesta ostensiva né l'utilizzo delle dichiarazioni dei redditi per finalità ulteriori rispetto a quelle dichiarate.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo statale di

FATTO

Il prof. ricorrente, docente di materie letterarie e latino, classe di concorso A011 presso il Liceo resistente, è stato collaboratore dei dirigenti scolastici del Liceo per circa anni, ossia fino al, data nella quale ha rassegnato le proprie dimissioni dopo l'insediamento dell'attuale dirigente scolastica, dott.ssa

A seguito di un ricorso presentato dal prof. alla Commissione e deciso in data 15 febbraio 2019, il ricorrente è venuto a conoscenza dell'esistenza di alcuni documenti. Pertanto, con istanza del 25 febbraio 2019, il prof. ha chiesto di accedere alla memoria presentata dall'amministrazione a questa Commissione in quella procedura ed alla denuncia di smarrimento dei verbali relativi a delibere del Consiglio d'Istituto e del Collegio dei docenti, organi collegiali di cui il ricorrente era parte, delibere assunte precedentemente all'insediamento dell'attuale dirigente scolastica.

L'amministrazione acceduta, con provvedimento del 21 marzo 2019 ha negato il chiesto accesso in quanto avente ad oggetto "atti defensionali", ai sensi dell'art. 2 del d.P.C.M. n. 200 del 16.01.1996.

DIRITTO

L'art. 2 del d.P.C.M. n. 200 del 16.01.1996 citato da parte resistente a sostegno del proprio diniego dispone che: *"Il presente regolamento individua, in conformità con l'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti formati dall'Avvocatura dello Stato o comunque rientranti nella sua disponibilità, sottratti all'accesso in relazione ai casi di esclusione del diritto di accesso di cui all'art. 24 della medesima legge n. 241 del 1990 ed all'art.8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.352"*.

Nella presente fattispecie, i chiesti documenti non rientrano nell'ambito di applicazione della disposizione sopra citata. La memoria inviata dall'Amministrazione alla Commissione è, pertanto, accessibile dal prof., in quanto lo stesso è parte del relativo procedimento giustiziale instaurato dinanzi a questa Commissione. A tacer d'altro, l'accesso è quindi coesistente con il diritto di difesa.

Il ricorrente, poi, quale componente degli organi collegiali sopra citati, è titolare di un interesse qualificato ad accedere alla denuncia di smarrimento dei verbali. Pertanto, la Commissione rileva con riguardo agli stessi la fondatezza del gravame.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita parte resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo

FATTO

La prof.ssa, docente di sostegno presso l'Istituto resistente, con istanza del 13.01.2019, ha chiesto di accedere alla relazione relativa al danno accidentale "... alla porta avvenuto in data, presso i locali della scuola" ed al verbale del consiglio straordinario della classe del; ciò al fine di valutare l'opportunità di tutelare nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi scaturenti da un'aggressione subita in orario di servizio presso la scuola resistente. La ricorrente ha chiesto all'amministrazione acceduta di apporre gli omissis necessari a preservare il diritto alla tutela dei dati personali del minore coinvolto nella vicenda.

Il dirigente scolastico, con provvedimento del 18.02.2018, ha negato il chiesto accesso valutando che l'interesse della ricorrente non fosse di pari rango rispetto ai diritti dell'interessato e in ragione dell'opposizione formulata dai controinteressati .

Il provvedimento di diniego è stata impugnato in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

Il presente gravame non è stato notificato ai genitori del minore disabile controinteressato.

La ricorrente ha allegato al gravame una sintetica relazione esplicativa della presente vicenda. In particolare, la dott.ssa espone di essere la docente di sostegno di un minore disabile e che nel corso di una gita scolastica (.....) un compagno di classe ha commesso degli episodi scorretti nei suoi confronti, che hanno reso necessaria la convocazione di un consiglio di classe straordinario (.....) al fine di comminare sanzioni disciplinari all'autore dei fatti. Aggiunge la ricorrente che il ragazzo disabile, in data ha, accidentalmente, provocato un danno alla porta dello spogliatoio in palestra e che erano presenti la ricorrente stessa ed una collega.

La professoressa aveva già chiesto con istanza del 1.10.2018, di accedere al verbale del consiglio del e la condotta inerte dell'amministrazione era stata impugnata innanzi la Commissione, la quale con decisione del 19.12.2018, aveva dichiarato il ricorso irricevibile per tardività.

DIRITTO

La Commissione osserva quanto segue.

L'istanza di accesso al verbale del consiglio straordinario della classe del è analoga a quella già presentata in data 1.10.2018 in ordine alla quale la Commissione si era espressa con decisione del 19.12.2018; pertanto la Commissione ne rileva l'inammissibilità per il principio del ne bis in idem. Con riferimento alla richiesta ostensiva alla relazione relativa al danno alla porta avvenuto in data, presso i locali della scuola, la Commissione rileva che il gravame non è stato notificato ai genitori del minore controinteressato e pertanto il ricorso è da ritenere inammissibile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 12, comma 4 lett. b) e 7, lett. c), del d.P.R. n. 184 del 2006.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto d'Istruzione Superiore "....." di

FATTO

La ricorrente, docente di scuola secondaria superiore a tempo indeterminato nella classe di concorso A 19 (già A037) in servizio presso l'Istituto resistente, con istanza del 31.01.2019, ha chiesto di accedere ai documenti inerenti l'assegnazione delle ore relative allo spezzone della cattedra e dei seguenti allegati:

1. richiesta ai docenti della disponibilità ad assumere la nomina;
2. criteri eseguiti per l'assegnazione;
3. nomina del/i docenti individuati.

La ricorrente chiarisce che l'interesse giuridicamente rilevante sotteso alla richiesta ostensiva deriva dal mancato interpello per l'assegnazione delle ore eccedenti, e che la docente è in possesso dei requisiti per ottenerla.

La condotta inerte di parte resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Espone la ricorrente che l'accesso agli atti è finalizzato ad una verifica dell'operato dell'amministrazione scolastica alla corretta applicazione delle disposizioni normative e contrattuali di settore.

DIRITTO

La Commissione osserva che la ricorrente quale docente titolare di un'aspettativa a partecipare ad una procedura selettiva volta all'assegnazione delle ore di supplenza indicate nella parte narrativa in fatto, è titolare di un interesse qualificato a verificare se l'amministrazione ha correttamente applicato le disposizioni normative e contrattuali di settore.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio scolastico regionale del – settore istruzione e formazione

FATTO

La prof.ssa ricorrente, in qualità di partecipante alla prova preselettiva del corso – concorso di dirigente scolastico bandito con D.D.G. 23 novembre 2017, ha presentato istanza di accesso ai seguenti documenti:

1. Verbale redatto al termine delle operazioni di rito della prova scritta svolta il 13.12.2018, svoltasi presso l'aula dell'Università di, completo degli allegati;
2. Codice di sorgente software realizzato dalla Cineca relativamente alla prova scritta.

Chiarisce la richiedente di avere chiesto la verbalizzazione delle problematiche sorte nello svolgimento della prova.

L'amministrazione adita, con provvedimento del 7.02.2019, ha concesso l'accesso al documento di cui al punto 1 della richiesta ostensiva, mentre lo ha negato al documento di cui al punto n. 2 rilevando la carenza di un interesse qualificato in capo alla ricorrente, atteso che dal verbale d'aula della prova scritta non risulta che la ricorrente sia incorsa in alcun mal funzionamento. Aggiunge l'amministrazione che, a conclusione della correzione delle prove nel corso della quale è necessario garantire l'anonimato, sarà possibile ricostruire e verificare lo svolgimento dei fatti mediante la tracciatura della prova stessa.

Il provvedimento del 7.02.2019 è stato impugnato , in termini, innanzi la Commissione.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente in data 3.04.2019.

DIRITTO

La Commissione, relativamente ai documenti ostesi dichiara, sul punto, la parziale improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

In ordine all'ulteriore richiesta dell'istante “- codice sorgente *software* - Cineca relativamente alla prova scritta” il ricorso appare infondato.

Nella fattispecie, il codice sorgente del programma di acquisizione degli elaborati dei candidato costituisce un mero supporto informatico finalizzato all'inserimento di contenuti esclusivamente ascrivibili ai candidati e non incide né afferisce alle determinazioni dell'Amministrazione.

Viene, pertanto, in rilievo la sentenza del Tar Lazio n. 3742/2017 ove, viceversa il codice sorgente software era direttamente connesso ed utilizzato dall'amministrazione proprio per la sua attività provvedimentale e per questo motivo era stato considerato un documento amministrativo informatico suscettibile di accesso.

D'altronde, la trasmissione e conseguente diffusione del codice sorgente del *software*, già utilizzato nell'ambito di precedenti procedure concorsuali, esporrebbe l'Amministrazione ad un notevole danno economico.

In secondo luogo, la Commissione osserva che l'interesse sotteso all'accesso deriva dall'aver l'istante effettuato richiesta di verbalizzazione per problematiche rilevate durante l'espletamento della prova scritta.

Sotto tale profilo, tuttavia, l'Amministrazione ha rappresentato che "... una volta conclusa la correzione della prova scritta, nel corso della quale è necessario garantire l'anonimato, sarà possibile ricostruire e verificare lo svolgimento dei fatti mediante la tracciatura della prova stessa ...".

Sul punto il differimento dell'accesso al termine delle operazioni di correzione, a tutela dell'interesse all'anonimato, appare giustificato, fermo restando l'onere dell'Amministrazione di consentire a tempo debito, l'esame dei cd. *log* che registrano le operazioni effettuate dalla candidata al fine di consentire di verificare l'insussistenza dei lamentati difetti di funzionamento.

PQM

La Commissione dichiara in parte il ricorso improcedibile e per il resto lo respinge, nei sensi di cui in motivazione

Ricorrente: s.a.s.

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S. sede di

FATTO

La società ricorrente di, tramite l'avv., con istanza dell'11.03.2019 ha chiesto di accedere all'estratto conto previdenziale della sig.ra, testimone in qualità di dipendente dell'arch. nel processo pendente innanzi il Giudice di Pace di tra la società ricorrente e l'architetto stesso. Motiva la società ricorrente di volere dimostrare l'inesistenza del rapporto di lavoro e, dunque, l'inattendibilità della testimonianza resa.

L'amministrazione resistente ha negato il chiesto accesso con provvedimento del 19.03.2019, ritenendo che l'interesse che parte ricorrente intende far valere non "trova tutela attraverso l'istituto del diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Il provvedimento di diniego del 19.03.2019, è stato impugnato in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Il gravame è stato notificato alla controinteressata sig.ra

E' pervenuta una memoria con la quale l'Istituto previdenziale resistente ha comunicato che i chiesti documenti sono sottratti all'accesso sulla base del Regolamento per la disciplina del diritto di accesso, approvato con determina Presidenziale n.366 del 5.8.2011, il quale per motivi inerenti alla riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche gruppi imprese e associazioni sottrae dall'accesso "i documenti attinenti alla instaurazione ed allo svolgimento del rapporto contributivo INPS datori di lavoro e al rapporto assicurativo individuale, fatte salve le eccezioni previste dalla legge" (art. 16 comma 1 lett. d).

DIRITTO

La Commissione preso atto della disposizione regolamentare citata e non avendo il potere di disapplicare la normativa regolamentare citata certamente applicabile alla specie, rileva l'inammissibilità del gravame.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso infondato.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il ricorrente sig., , in data 18 febbraio 2019, ha chiesto al Comune di resistente di accedere ai documenti sotto riportati e relativi alla sua proprietà superficiaria (Foglio; Particella), ubicata nel territorio del Comune citato:

1. copia semplice della sola I pagina degli avvisi TARSU, relativi all'immobile citato emessi dal Comune resistente per gli anni compresi dal 2006 al 2018;
2. copia semplice della sola I pagina degli avvisi di accertamento IMU/ICI emessi dal Comune per gli anni compresi nel periodo dal 2006 al 2018;
3. copia semplice di documento/i di autocertificazione titolarità di diritto reale su immobile (Mod. 71 - Agenzia delle Entrate), relativo alla proprietà superficiaria citata, eventualmente presentato/i in copia al Comune di da persone diverse dagli eredi di, questi ultimi citati nell'Avviso di Accertamento IMU nr. del

Ciò al fine di tutelare i propri diritti ed interessi innanzi la Commissione tributaria provinciale di Espone l'accedente che la proprietà superficiaria citata risulta, ancora, registrata a nome di, genitore del ricorrente defunto in data e di avere ricevuto in data 20.12.2018 dal Comune resistente un avviso di accertamento IMU per l'anno d'imposta 2013, quale coerede del defunto Aggiunge il ricorrente che nel corso dell'anno 2011 il Comune di aveva notificato al ricorrente un avviso di accertamento TARSU (nr. / del 04/07/2011), per gli anni di imposta dal 2006 al 2011, relativo alla proprietà suddetta poi annullato dal Comune stesso.

La condotta inerte del Comune di resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

Il Comune resistente ha trasmesso una memoria con la quale ha comunicato di avere ricevuto, tramite l'Agenzia delle Entrate, il pagamento dell'avviso di accertamento IMU e, pertanto, di avere ritenuto non più sussistenti i motivi alla base dell'istanza di accesso. Aggiunge l'amministrazione che i documenti di cui al punto n. 3 sono inesistenti.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione riconosce la propria competenza ad esaminare il presente gravame affinché non sia pregiudicata la tutela avverso i provvedimenti di diniego o di differimento dell'accesso emanati da amministrazioni locali o da loro società partecipate in assenza del difensore civico, come nella Regione

Nel merito la Commissione con riferimento ai documenti di cui ai punti nn. 1 e 2 osserva che il ricorrente, quale coerede, è titolare di un interesse qualificato ad acquisire i documenti al fine di conoscere la propria posizione debitoria nei confronti del Comune; infatti il pagamento dell'avviso non fa venir l'interesse all'accesso ben potendo il ricorrente acquisire i documenti al solo scopo di conservarli.

Relativamente ai documenti di cui al punto n. 3, la Commissione ritiene il ricorso infondato perché inesistenti.

PQM

La Commissione in parte accoglie il ricorso e, per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte e in parte lo dichiara infondato.

Ricorrente: Sindacato

contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Territoriale di

FATTO

Il sig., in qualità di Rappresentante Territoriale per la provincia di del Sindacato (.....), in data 28/02/2019, ha inviato un esposto riguardante le società e, operanti all'interno dello stabilimento di

In particolare, il ricorrente segnalava che diversi lavoratori, dipendenti della società, erano stati destinatari di sanzioni disciplinari, quali l'allontanamento dallo stabilimento per periodi da 7 a 15 giorni, disposte dalla società (committente) anziché dal datore di lavoro operante in subappalto. Nel medesimo esposto, il ricorrente ha chiesto all'amministrazione resistente di essere informato "dell'esito delle verifiche svolte con particolare riguardo all'eventuale accertamento dell'illegittima intermediazione di manodopera, anche al fine di attivare le necessarie tutele del lavoratore".

Dopo avere ricevuto dall'Ispettorato resistente delle generiche informazioni sullo stato del procedimento, l'Organizzazione sindacale ricorrente con istanza del 15/03/2019 ha chiesto di accedere, nella forma della sola visione, ai documenti relativi all'istruttoria ed ai relativi allegati, all'esito dell'accertamento ed ai conseguenti provvedimenti adottati. Ciò al fine di tutelare gli interessi del lavoratore di cui alla segnalazione citata.

L'Ispettorato acceduto con provvedimento del, prot. n., ha negato il chiesto accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 3 e art. 25, comma 3 della legge n. 241 del 1990, nonché dell'art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006.

Il provvedimento di diniego del 21.03.2019 è stato impugnato innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

Il ricorrente nel presente gravame specifica che i chiesti documenti sono necessari per valutare l'opportunità di tutelare nelle sedi opportune il diritto alla costituzione del rapporto di lavoro con la società, nel caso in cui fosse accertato l'effettivo esercizio del potere disciplinare del committente in luogo del datore di lavoro.

L'amministrazione acceduta ha trasmesso una memoria con la quale ha ribadito che le disposizioni richiamate dispongono l'inammissibilità delle istanze preordinate ad un controllo

dell'operato dell'amministrazione e che non rientra tra i doveri dell'amministrazione la soddisfazione di istanze che comportino un'attività di elaborazione dei dati in proprio possesso.

DIRITTO

Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che ai fini dell'accesso alla documentazione amministrativa sia necessario "un "interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" e che "non sono ammissibili istanze di accesso, preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni", essendo tale controllo estraneo alle finalità, perseguite attraverso l'istituto di cui trattasi (artt. 22, commi 3, 1 lettera b e 24, comma 3 L. n. 241/90 cit.)" (Cons. Stato, Sez. VI, 20 novembre 2013, n. 5515).

Ciò comporta che "anche nel caso delle organizzazioni sindacali, ai fini della valutazione sull'accessibilità o meno d'un documento (o di parti esso) occorre verificare il tipo di interesse perseguito che, ovviamente, deve essere giuridicamente rilevante e di cui il sindacato deve essere direttamente portatore in relazione a ciascuna fattispecie" (TAR Basilicata, 21 marzo 2013, n. 143).

Nel caso di specie, sostanzialmente, la OS ricorrente a sostegno della richiesta di accesso pone l'interesse dell'OS a tutelare gli interessi del lavoratore conseguenti alla presentazione dell'esposto e pertanto, il ricorso va accolto.

Relativamente alla richiesta di accesso all'esito dell'accertamento, la Commissione osserva che l'istanza ha ad oggetto informazioni e non documenti amministrativi sottratti dall'ambito di applicazione del Capo V della legge n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione in parte accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte, in parte lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

FATTO

La Sig.ra, rappresentata e difesa dall'Avv., riferisce di aver presentato in data 28 dicembre 2018 domanda di accesso ai documenti di una non meglio precisata procedura *in itinere* conseguente a segnalazioni del predetto legale a loro volta riferite a "condotte aliene" asseritamente poste in essere da alcune colleghe dell'odierna ricorrente.

Non avendo ottenuto riscontro alla richiesta di accesso, in termini ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva premettendo di essere venuta a conoscenza della istanza di accesso solo in data 12 marzo e che, ritenendola eccessivamente generica, ha invitato parte ricorrente a fornire chiarimenti circa l'oggetto della medesima, senza tuttavia ottenerli.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra la Commissione rileva che non è allegata alcuna procura né al ricorso e né all'istanza di accesso, e ciò rende il gravame inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza di –

FATTO

Il Sig., in servizio presso il nucleo operativo della Guardia di Finanza di, espone quanto segue. In data 28 dicembre 2018 l'odierno ricorrente ha presentato una domanda di accesso preordinata all'acquisizione dei seguenti documenti: “1) *documentazione collegata alla vicenda a carico del Lgt. e/o altri militari in cui compare il mio nominativo*; 2) *documentazione collegata ad un eventuale fascicolo aperto a mio carico e/o altri militari collegata alla vicenda giudiziaria e/o a stralci della stessa*; 3) *documentazione disciplinare (segnalazioni alla superiore gerarchia, ecc...) che vengono originati non appena la pubblica amministrazione venga a conoscenza di fatti giudiziari che vedono coinvolti militari del corpo*”.

La richiesta originava dalla circostanza, in precedenza occorsa, dell'arresto di un commilitone del ricorrente per fattispecie corruttive in flagranza di reato, a seguito della quale il percepiva un clima di sfiducia e discredito della propria onorabilità professionale, testimoniata anche dal rifiuto di alcuni colleghi di svolgere il servizio di pattuglia con il medesimo.

Parte resistente, con nota dell'11 gennaio 2019, negava l'accesso ritenendo la domanda inammissibile siccome non sorretta da un interesse qualificato dell'accedente.

Contro tale diniego il ha adito in termini la Commissione, notificando il gravame anche al Sig., altro componente la pattuglia insieme al

Parte resistente ha depositato memoria difensiva. Nella seduta del 19 marzo u.s. la Commissione, alla luce delle deduzioni contenute nella memoria di parte resistente, chiedeva a quest'ultima di chiarire se la documentazione domandata fosse effettivamente detenuta dall'amministrazione di appartenenza del ricorrente. Con nota pervenuta in data 2 aprile u.s. l'amministrazione ha assolto l'incombente istruttorio.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto del chiarimento fornito dall'amministrazione con la nota pervenuta lo scorso 2 aprile e a tenore del quale nessun documento è stato formato e/o detenuto da parte resistente, il ricorso non può trovare accoglimento.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Marina Militare – Comando marittimo –

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di Ufficiale della Marina Militare in servizio, ha presentato in data 13 febbraio u.s. richiesta di accesso all'ordine del giorno redatto da parte resistente del 29 gennaio 2019 e ciò al fine di conoscere l'esito del procedimento di danno erariale a proprio carico.

Parte resistente non ha fornito riscontro alla predetta istanza e dunque, contro il silenzio rigetto formatosi, il Sig. ha adito in termini la Commissione. Con propria nota difensiva, l'amministrazione dà atto di aver trasmesso al ricorrente quanto da questi domandato in data 18 marzo u.s.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione preso atto della nota di parte resistente di cui alle premesse in fatto, rileva l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco

FATTO

Il Sig., in forza presso i Vigili del Fuoco, ha chiesto in data all'amministrazione resistente di poter accedere ai documenti della Commissione incaricata di istruire le domande per la progressione in carriera e consentire l'accesso al corso di formazione per dell'anno 2010, cui l'accedente aspirava.

In data 10 gennaio l'amministrazione ha opposto un diniego, richiamando un precedente provvedimento del 3 aprile 2017 su, a quanto consta, analoga richiesta del

Contro tale diniego il Sig. ha adito in termini la Commissione. Nella seduta dello scorso 19 marzo la Commissione, preso atto che dal tenore della nota di parte resistente impugnata si inferiva come analoga richiesta fosse stata già trattata ed evasa in data 3 aprile 2017, chiedeva all'amministrazione al fine di valutare la tempestività del ricorso di fornire chiarimenti sul carattere meramente confermativo del precedente diniego di accesso, interrompendo nelle more i termini della decisione.

In data 2 aprile u.s. il ricorrente ha trasmesso una propria nota di chiarimento della fattispecie.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

La nota depositata dal ricorrente non soddisfa la richiesta istruttoria contenuta nell'ordinanza dello scorso 19 marzo, rivolta invero all'amministrazione resistente. Pertanto, impregiudicata ogni decisione sul merito del ricorso, la Commissione rinnova l'invito a fornire i chiarimenti in ordine alla risposta di accesso del 3 aprile 2017, interrompendo i termini della decisione.

PQM

La Commissione invita parte resistente a fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva. I termini della decisione restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco

FATTO

Il Sig., in forza presso i Vigili del Fuoco, ha chiesto in data all'amministrazione resistente di poter accedere ai documenti riguardanti la propria posizione in carriera, con particolare riferimento al verbale in cui la Commissione si è espressa sul parametro, concernente le potenzialità di sviluppo professionale.

Parte resistente ha rilasciato un verbale contenente numerosi omissis, dell'apposizione dei quali si duole il ricorrente ritenendo l'ostensione sostanzialmente negata e pertanto ha adito in termini la Commissione. Parte ha depositato memoria difensiva chiedendo l'irricevibilità per aver il ricorrente presentato altra domanda di accesso in data 7 marzo 2019 e comunque ritenendolo infondato.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Stante la legittimazione all'accesso del ricorrente, derivante dall'aver questi richiesto documenti riferiti alla propria persona, si rileva che il verbale concesso in ostensione non contiene alcun riferimento alla posizione del ricorrente, essendo in più parti oscurato. Al fine di potersi pronunciare nel merito della controversia, pertanto, la Commissione chiede a parte resistente chiarimenti sulle ragioni dell'oscuramento e se esso derivi da esigenza di tutela della riservatezza di terze persone.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, invita parte resistente a fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva interrompendo i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – Casa di reclusione

FATTO

La Sig.ra, dipendente dell'amministrazione resistente ed assegnataria di un alloggio di servizio, in data 11 gennaio u.s. riceveva una comunicazione dall' amministrazione di appartenenza con la quale le si contestava un uso improprio del garage pertinenziale dell'alloggio predetto; contestazione conseguente ad una segnalazione pervenuta in tal senso.

Pertanto, la chiedeva di accedere ai documenti del fascicolo con particolare riferimento alla segnalazione che aveva dato origine alla contestazione.

Parte resistente ha negato l'accesso, ritenendo che la documentazione in questione costituirebbe atto interno.

Contro tale diniego la ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva chiarendo altresì che non è attivo alcun procedimento a carico della ricorrente per i fatti descritti nella domanda di accesso.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dalla Sig.ra la Commissione osserva quanto segue.

La ricorrente è titolare di interesse qualificato all'accesso richiesto, trattandosi di segnalazione alla medesima riferibile.

La circostanza per cui si tratterebbe di un atto avente valenza interna, opposta nell'impugnato diniego, non ha pregio, essendo il diritto di accesso per espressa previsione di legge garantito anche nei confronti di atti interni dell'amministrazione.

Peraltro, per giurisprudenza consolidata di questa Commissione ed anche del Giudice amministrativo, non merita tutela il diritto all'anonimato di chi renda una dichiarazione a carico di terzi e pertanto il ricorso è accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: Fondo pensioni per il personale della per le –
contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento per la pubblica sicurezza

FATTO

Il Fondo pensioni per il personale della per le di, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Sig., proprietario di un immobile concesso in locazione al Ministero resistente sin dal 1987, ha chiesto all'amministrazione resistente copia della documentazione relativa al pagamento dei canoni di locazione per il periodo 10 maggio-9 novembre 2012. Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, il Fondo ha adito in termini la Commissione. Con nota difensiva pervenuta in data 12 aprile u.s. parte resistente ha dato atto di aver inoltrato quanto richiesto dal Fondo pensioni.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dal Fondo pensioni per il personale della per le di, la Commissione preso atto della nota di parte resistente di cui alle premesse in fatto, rileva l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Università, dell'Istruzione e della ricerca – Ufficio scolastico regionale per la

FATTO

Il Sig., rappresentato e difeso dall'Avv., ha presentato in data 18 gennaio u.s. richiesta di accesso ai nominativi ed agli indirizzi dei controinteressati collocatisi in posizione utile nella graduatoria per la classe di concorso B012 a fini di tutela giurisdizionale.

Parte resistente non ha fornito riscontro alla predetta istanza e dunque, contro il silenzio rigetto formatosi, il Sig. ha adito in termini la Commissione. Con propria nota difensiva, l'amministrazione dà atto di aver trasmesso al ricorrente quanto da questi domandato in data 19 marzo u.s.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione preso atto della nota di parte resistente di cui alle premesse in fatto, rileva l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Accademia di Belle Arti –

FATTO

Il Sig., in proprio, ha presentato all'amministrazione resistente in data 22 gennaio 2019 domanda di accesso ai documenti relativi alla procedura selettiva pubblica per la formazione della graduatoria di istituto riferita all'insegnamento di metodologia della progettazione, avendo presentato domanda e non figurando nella graduatoria provvisoria pubblicata.

In particolare ha chiesto di poter accedere ai seguenti documenti: “1) *Delibera della Commissione esaminatrice di cui all'art. 5 della Procedura selettiva di cui all'oggetto in cui la stessa ha deliberato i criteri specifici di valutazione e i punteggi da attribuire alle singole voci che hanno definito la tabella di valutazione;* 2) *Verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice relativo alla selezione e alla formazione della graduatoria di merito, nonché verbali relativi ai singoli giudizi dei partecipanti;* 3) *Punteggio attribuito al sottoscritto per quanto riguarda i titoli di studio e dei titoli artistico -culturali e professionali dichiarati;* 4) *Punteggi attribuiti ai titoli dichiarati di servizio, di studio e artistico-culturali e professionali dei seguenti partecipanti e come inseriti nella graduatoria provvisoria Sigg.ri,,,,,,*; 5) *Le domande dei singoli partecipanti alla procedura indicata sopra che occupano una posizione migliore rispetto a quella del sottoscritto nonché la documentazione allegata alle stesse;* 6) *Elenco dei titoli dichiarati dai summenzionati partecipanti che si trovano in posizione superiore nella graduatoria provvisoria di cui all'oggetto rispetto al sottoscritto;* 7) *Documentazione inerente l'eventuale accertamento a campione, da parte della Commissione esaminatrice, dei titoli dichiarati dai partecipanti come stabilito dall'art. 3 della Procedura Selettiva di cui DICA - - 20/03/2019 all'oggetto secondo cui “la Commissione ha facoltà di richiedere al candidato, ove ritenuto necessario ai fini di una congrua valutazione, l'esibizione entro il termine di dieci giorni degli originali o di riproduzione (fotostatico o su supporto ottico) di tutti i titoli dichiarati?”.*

Contro il silenzio formatosi a seguito della mancata risposta dell'amministrazione nei trenta giorni successivi all'istanza di accesso, il Sig. ha presentato ricorso in termini alla scrivente Commissione. Parte resistente ha inviato nota difensiva allegando tutti i documenti richiesti dal ricorrente.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione preso atto della nota di parte resistente di cui alle premesse in fatto, rileva l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, inviando al ricorrente quanto ricevuto da parte resistente.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

FATTO

La Sig.ra, in proprio, avendo preso parte alla prova scritta del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici senza ottenerne il superamento, in data 27 dicembre 2018 ha chiesto di poter accedere al verbale redatto al termine dello svolgimento della prova scritta nonché al codice sorgente software Cineca sempre relativo alla prova scritta.

Parte resistente ha concesso il primo documento, negando l'accesso al codice sorgente "*poiché dal tenore del verbale d'aula della prova scritta non risulta che la S.V. sia incorsa in un malfunzionamento*" e concludendo che, comunque, una volta concluse le operazioni di correzione delle prove scritte sarà possibile ricostruire la tracciatura.

Contro tale diniego/differimento la Sig.ra ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra la Commissione osserva quanto segue.

La richiesta di accesso parzialmente denegata e/o comunque differita, scaturiva dalla necessità di verificare asseriti malfunzionamenti del sistema informatico utilizzato per lo svolgimento della prova scritta nel mentre il ricorrente si accingeva a svolgerla e rispetto ai quali l'..... dichiara di aver chiesto la verbalizzazione.

L'Amministrazione ha evidenziato che, nella fattispecie, il codice sorgente del programma di acquisizione degli elaborati dei candidati costituisce un mero supporto informatico finalizzato all'inserimento di contenuti esclusivamente ascrivibili ai candidati e non incide né afferisce alle determinazioni dell'Amministrazione.

Viene, pertanto, in rilievo la sentenza del Tar Lazio n. 3742/2017 ove, viceversa, il codice sorgente software era direttamente connesso ed utilizzato dall'amministrazione proprio per la sua attività provvedimentale e per questo motivo era stato considerato un documento amministrativo informatico suscettibile di accesso.

D'altronde, la trasmissione e conseguente diffusione del codice sorgente del *software*, già utilizzato nell'ambito di precedenti procedure concorsuali, esporrebbe l'Amministrazione ad un notevole danno economico.

In secondo luogo, la Commissione osserva che l'interesse sotteso all'accesso deriva dall'aver l'istante effettuato richiesta di verbalizzazione per problematiche rilevate durante l'espletamento della prova scritta.

Sotto tale profilo, tuttavia, l'Amministrazione ha rappresentato che "...una volta conclusa la correzione della prova scritta, nel corso della quale è necessario garantire l'anonimato, sarà possibile ricostruire e verificare lo svolgimento dei fatti mediante la tracciatura della prova stessa...".

Sul punto il differimento dell'accesso al termine delle operazioni di correzione, a tutela dell'interesse all'anonimato, appare giustificato, fermo restando l'onere dell'Amministrazione di consentire a tempo debito, l'esame dei cd. *log* che registrano le operazioni effettuate dalla candidata al fine di consentire di verificare l'insussistenza dei lamentati difetti di funzionamento.

PQM

La Commissione respinge il ricorso, nei sensi di cui in motivazione

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

FATTO

Il Sig., in proprio, avendo preso parte alla prova scritta del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici senza ottenerne il superamento, in data ha chiesto di poter accedere al codice sorgente software Cineca relativo alla prova scritta.

Parte resistente in data 7 febbraio 2019 ha negato l'accesso al codice sorgente *“poiché dal tenore del verbale d'aula della prova scritta non risulta che la S.V. sia incorsa in un malfunzionamento”* e concludendo che, comunque, una volta concluse le operazioni di correzione delle prove scritte sarà possibile ricostruire la tracciatura.

Contro tale diniego/differimento il Sig. ha adito in data 16 marzo 2019 la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente la Commissione rileva la sua tardività. Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie il diniego reca la data del 7 febbraio 2019; pertanto contro tale provvedimento il ricorrente avrebbe dovuto adire la Commissione nei trenta giorni successivi, spirati in data 9 marzo 2019, mentre il ricorso reca la data del 16 marzo 2019 e dunque oltre i termini di legge concessi per la sua proposizione, e pertanto esso deve dichiararsi irricevibile.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio della Magistratura Militare

FATTO

Il Sig. in data 8 febbraio u.s. ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere ai seguenti documenti: "1) *provvedimento del Presidente della Consiglio della magistratura militare del*; 2) *deliberazione della Commissione interna per il regolamento e la riforma del 23 gennaio 2018 con relativo estratto del verbale di seduta relativo all'adozione della stessa deliberazione*; 3) *provvedimento di archiviazione del GIP del Tribunale di del 15 aprile 2017, omessi i dati personali ivi contenuti?*".

Parte resistente ha dato seguito positivo all'istanza con riferimento ai documenti di cui ai punti 1 e 2 della domanda, negando l'accesso al documento di cui al punto n.3 non trattandosi di documento amministrativo.

Contro tale parziale diniego il ha depositato ricorso alla scrivente Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

La documentazione domandata non partecipa delle caratteristiche dei documenti amministrativi, trattandosi di atti giudiziari esclusi dall'ambito di applicazione della legge n. 241/1990.

Per tali motivi il ricorso non può trovare accoglimento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di – Dipartimento di Scienze Politiche

FATTO

Il Sig. in data 30 maggio u.s. ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: *“di avere copia degli atti della commissione esaminatrice della procedura sopraindicata, come da relative riunioni e verbali, nonché della domanda e curriculum depositato dal candidato assegnatario dell'incarico didattico per il seguente corso: - Diritto costituzionale comparato ed europeo (cod. 57004)”*.

A fondamento della domanda ha indicato i seguenti motivi: *«in qualità di candidato alla procedura di valutazione comparativa per il conferimento di incarichi di attività didattica integrativa per l'a.a. 2018/2019 di cui al bando emesso con Decreto del Direttore del n./, al fine di ogni verifica di legittimità sugli atti valutativi della ridetta procedura, ravvisato che non risultano pubblicati on line gli atti della procedura, ravvisata per giurisprudenza consolidata l'assenza di qualsivoglia esigenza di riservatezza negli atti delle procedure concorsuali al fine dell'ostensione delle documentazioni relative ad altri candidati, di talché alcuna opposizione potranno mai legittimamente formulare gli eventuali controinteressati, configurandosi dovere di ostensione de plano»*.

Non avendo ottenuto riscontro alla richiesta di accesso, in termini ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva, allegando il provvedimento di annullamento d'ufficio della predetta procedura.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione, preso atto dell'annullamento d'ufficio della procedura selettiva di cui alle premesse in fatto e ravvisata di conseguenza la mancanza di interesse diretto concreto ed attuale in capo al ricorrente, dichiara il gravame inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Università di - Dipartimento di Studi Giuridici - Comitato direttivo della rivista

FATTO

Il Sig., in proprio, ha presentato in data 14 febbraio 2019 richiesta di accesso alla segnalazione pervenuta alla rivista circa un articolo scientifico ivi pubblicato dall'odierno ricorrente, nonché ai verbali che ne sono conseguiti.

La domanda di accesso trae origine dalla rimozione del predetto articolo da parte del comitato direttivo, siccome privo del carattere della originalità che dovrebbe contraddistinguere ogni pubblicazione scientifica secondo i canoni della rivista e da connesse esigenze difensive legate ad un giudizio pendente dinanzi al giudice amministrativo per la fattispecie in esame.

Parte resistente non ha dato seguito alla domanda nei trenta giorni successivi, e contro il silenzio rigetto il ha adito in termini la scrivente Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. la Commissione osserva quanto segue

Già nella seduta dello scorso 17 maggio 2018, la scrivente Commissione si è pronunciata sulla medesima questione, dichiarando il ricorso inammissibile. Pertanto, tenuto conto del principio del *ne bis in idem* applicabile al caso di specie, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – U.S.R.

FATTO

La Sig.ra, in proprio, avendo preso parte alla prova scritta del corso-concorso per il reclutamento di senza ottenerne il superamento, in data 24 dicembre 2018 ha chiesto di poter accedere al verbale redatto al termine dello svolgimento della prova scritta nonché al codice sorgente software Cineca sempre relativo alla prova scritta.

Parte resistente ha concesso il primo documento, negando l'accesso al codice sorgente.

Contro tale diniego/differimento la sig.ra ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra la Commissione osserva quanto segue.

La richiesta di accesso parzialmente denegata e/o comunque differita, scaturiva dalla necessità di verificare asseriti malfunzionamenti del sistema informatico utilizzato per lo svolgimento della prova scritta nel mentre il ricorrente si accingeva a svolgerla e rispetto ai quali l'..... dichiara di aver chiesto la verbalizzazione.

L'Amministrazione ha evidenziato che, nella fattispecie, il codice sorgente del programma di acquisizione degli elaborati dei candidati costituisce un mero supporto informatico finalizzato all'inserimento di contenuti esclusivamente ascrivibili ai candidati e non incide né afferisce alle determinazioni dell'Amministrazione.

Viene, pertanto, in rilievo la sentenza del Tar Lazio n. 3742/2017 ove, viceversa, il codice sorgente software era direttamente connesso ed utilizzato dall'amministrazione proprio per la sua attività provvedimentale e per questo motivo era stato considerato un documento amministrativo informatico suscettibile di accesso.

D'altronde, la trasmissione e conseguente diffusione del codice sorgente del *software*, già utilizzato nell'ambito di precedenti procedure concorsuali, esporrebbe l'Amministrazione ad un notevole danno economico.

In secondo luogo, la Commissione osserva che l'interesse sotteso all'accesso deriva dall'aver l'istante effettuato richiesta di verbalizzazione per problematiche rilevate durante l'espletamento della prova scritta.

Sotto tale profilo, tuttavia, l'Amministrazione ha rappresentato che "...una volta conclusa la correzione della prova scritta, nel corso della quale è necessario garantire l'anonimato, sarà possibile ricostruire e verificare lo svolgimento dei fatti mediante la tracciatura della prova stessa...".

Sul punto il differimento dell'accesso al termine delle operazioni di correzione, a tutela dell'interesse all'anonimato, appare giustificato, fermo restando l'onere dell'Amministrazione di consentire a tempo debito, l'esame dei cd. *log* che registrano le operazioni effettuate dalla candidata al fine di consentire di verificare l'insussistenza dei lamentati difetti di funzionamento.

PQM

La Commissione respinge il ricorso, nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – U.S.R.

FATTO

Il Sig., in proprio, avendo preso parte alla prova scritta del corso-concorso per il reclutamento di senza ottenerne il superamento, in data ha chiesto di poter accedere al verbale redatto al termine dello svolgimento della prova scritta nonché al codice sorgente software Cineca sempre relativo alla prova scritta.

Parte resistente ha concesso il primo documento, negando l'accesso al codice sorgente "*poiché dal tenore del verbale d'aula della prova scritta non risulta che la S.V. sia incorsa in un malfunzionamento*" e concludendo che, comunque, una volta concluse le operazioni di correzione delle prove scritte sarà possibile ricostruire la tracciatura.

Contro tale diniego/differimento il Sig. ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

La richiesta di accesso parzialmente denegata e/o comunque differita, scaturiva dalla necessità di verificare asseriti malfunzionamenti del sistema informatico utilizzato per lo svolgimento della prova scritta nel mentre il ricorrente si accingeva a svolgerla e rispetto ai quali l'..... dichiara di aver chiesto la verbalizzazione.

L'Amministrazione ha evidenziato che, nella fattispecie, il codice sorgente del programma di acquisizione degli elaborati del candidato costituisce un mero supporto informatico finalizzato all'inserimento di contenuti esclusivamente ascrivibili ai candidati e non incide né afferisce alle determinazioni dell'Amministrazione.

Viene, pertanto, in rilievo la sentenza del Tar Lazio n. 3742/2017 ove, viceversa, il codice sorgente software era direttamente connesso ed utilizzato dall'amministrazione proprio per la sua attività provvedimentale e per questo motivo era stato considerato un documento amministrativo informatico suscettibile di accesso.

D'altronde, la trasmissione e conseguente diffusione del codice sorgente del *software*, già utilizzato nell'ambito di precedenti procedure concorsuali, esporrebbe l'Amministrazione ad un notevole danno economico.

In secondo luogo, la Commissione osserva che l'interesse sotteso all'accesso deriva dall'aver l'istante effettuato richiesta di verbalizzazione per problematiche rilevate durante l'espletamento della prova scritta.

Sotto tale profilo, tuttavia, l'Amministrazione ha rappresentato che "...una volta conclusa la correzione della prova scritta, nel corso della quale è necessario garantire l'anonimato, sarà possibile ricostruire e verificare lo svolgimento dei fatti mediante la tracciatura della prova stessa...".

Sul punto il differimento dell'accesso al termine delle operazioni di correzione, a tutela dell'interesse all'anonimato, appare giustificato, fermo restando l'onere dell'Amministrazione di consentire a tempo debito, l'esame dei cd. *log* che registrano le operazioni effettuate dalla candidata al fine di consentire di verificare l'insussistenza dei lamentati difetti di funzionamento.

PQM

La Commissione respinge il ricorso, nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Tecnico Industriale – –

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di dipendente dell'Istituto resistente, ha presentato in data 13 febbraio 2019 domanda di accesso al seguente documento *“in riferimento all'incontro tenutosi il giorno venerdì alle ore presso la Sala Riunioni dell'Istituto - come da convocazione allegata – la lettera inviata alla S.V. dai proff., e delle proff.sse e, nella quale, tra l'altro, si esprimono i motivi per i quali i sopra citati docenti non avrebbero partecipato a tale incontro”*.

Ha indicato i seguenti motivi alla base della propria richiesta di accesso agli atti: *“L'incontro tenutosi il giorno venerdì alle ore presso la Sala Riunioni dell'Istituto è stato richiesto alla S.V. dallo scrivente - allego richiesta convocazione incontro del, il quale, era presente il presso la Sala Riunioni”*.

L'amministrazione ha negato l'accesso, adducendo la natura strettamente confidenziale del documento. Contro tale diniego il ha adito in termini la scrivente Commissione, notificando il ricorso ai controinteressati. Parte resistente in data 8 aprile ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il gravame non merita accoglimento. Il collegamento tra l'interesse esplicitato del e la documentazione richiesta, invero, non fa emergere in capo al ricorrente un interesse qualificato, atteso che la richiesta all'amministrazione di indire una riunione alla presenza di altri docenti non costituisce un valido motivo per conoscere le ragioni della mancata partecipazione di questi ultimi alla riunione medesima.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente: – Società agricola a r.l.

contro

Amministrazione resistente: Ministero Infrastrutture e Trasporti – Dipartimento per i trasporti e la navigazione – Direzione generale per la vigilanza autorità portuali

FATTO

La – Società agricola a r.l. – ricorre alla scrivente Commissione avverso il diniego di accesso datato 19 marzo 2019 ed opposto all’istanza presentata dall’esponente in data 11 marzo 2019 e preordinata all’ostensione “*dell’eventuale corrispondenza intercorsa dopo il 26 agosto 2014 con il Comune di ed avente ad oggetto il sistema informativo demaniale nonché, in particolar modo, le attivazioni all’accesso e/o subentri dei relativi responsabili comunali, che, probabilmente, si sono succeduti a far data dal alla gestione del per conto del Comune di*”.

L’interesse all’accesso veniva specificato anche in ragione di un contenzioso con l’amministrazione resistente pendente dinanzi al TAR del

Parte resistente ha negato l’accesso, rilevando di aver già rilasciato quanto in proprio possesso e di non possedere quanto richiesto dalla ricorrente e depositando memoria difensiva nella quale, altresì, chiarisce di aver fornito le informazioni sui responsabili in questione e di non detenere la documentazione domandata. Con una integrazione al ricorso la rileva che parte resistente ha ammesso l’esistenza di due documenti di interesse (comunicazioni via pec del e) che tuttavia non potrebbero essere ostesi dovendo il ricorrente rivolgersi all’amministrazione comunale. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla, la Commissione osserva quanto segue.

Tenuto conto del tenore della nota dell’amministrazione da ultimo allegata da parte ricorrente, la Commissione, stante la sussistenza di interesse qualificato all’accesso in capo alla ricorrente, accoglie il ricorso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Stato Maggiore dell'aeronautica -

FATTO

Il sig. in data ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere ai seguenti documenti: 1) nota di trasmissione di un ricorso gerarchico, dal medesimo presentato, all'ufficio generale consulenza affari giuridici; 2) tutti i documenti relativi all'istruttoria del predetto ricorso; 3) il nominativo del responsabile del procedimento.

La richiesta veniva motivata a fini difensivi dall'..... L'amministrazione resistente non ha fornito riscontro alla domanda ostensiva nei trenta giorni successivi e, pertanto, in termini, il Sig. ha adito in termini la scrivente Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Con riferimento alla nota di trasmissione di cui alle premesse in fatto, il ricorrente ha già presentato ricorso deciso da questa Commissione nella seduta dello scorso 19 gennaio e dunque in parte qua il gravame è inammissibile. Parimenti è a dirsi quanto alla richiesta di conoscere il nominativo del responsabile del procedimento, trattandosi di richiesta di informazioni e non di documenti amministrativi, pur ribadendo tuttavia che l'amministrazione per legge è tenuta a comunicare il nominativo del responsabile.

Quanto alla documentazione istruttoria, viceversa e ove esistente, il ricorso è fondato venendo in rilievo un interesse endoprocedimentale meritevole di favorevole considerazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso con riferimento ai punti 1 e 3 delle premesse in fatto; lo accoglie con riguardo al punto 2 delle premesse in fatto e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS –

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di dipendente INPS, ha presentato in data 19 dicembre 2018 richiesta di accesso a diversi documenti relativi alla procedura selettiva per il conferimento dell'incarico di responsabile dell'....., cui il medesimo aveva preso parte.

L'amministrazione in data 4 gennaio ha concesso solo parte dei documenti richiesti, peraltro con diverse parti oscurate. Di conseguenza il ha reiterato l'istanza in data 14 gennaio, chiedendo ulteriore documentazione e non ricevendo risposta dall'amministrazione resistente.

Pertanto, in data 18 marzo, ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente la Commissione rileva la sua tardività. Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie il diniego parziale reca la data del 4 gennaio 2019; pertanto contro tale provvedimento il ricorrente avrebbe dovuto adire la Commissione nei trenta giorni successivi, spirati in data 3 febbraio 2019, mentre il ricorso reca la data del 24 gennaio 2019 e dunque oltre i termini di legge concessi per la sua proposizione, e pertanto esso deve dichiararsi irricevibile. Anche la successiva istanza, relativamente ai documenti ivi richiesti per la prima volta, deve dichiararsi irricevibile, essendo del 14 gennaio e dunque i termini per la proposizione del ricorso sono spirati in data 15 marzo.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia dell'Entrate - Direzione Regionale

FATTO

Il 12.3.2019,, rappresentata e difesa dall'Avv., presentava all'Agenzia resistente istanza di accesso e estrazione copia dei documenti finanziari e patrimoniali contenuti nell'Anagrafe tributaria e facenti capo al coniuge

La suddetta istanza era finalizzata alla difesa in giudizio nel corso del procedimento di separazione pendente dinanzi all'Autorità giudiziaria.

Il 14.3.2019 la resistente negava l'accesso in quanto i dati richiesti possono essere rilasciati solo previa autorizzazione del Giudice.

Avverso tale provvedimento la ricorrente propone ricorso alla Commissione, notificandolo al controinteressato.

L'Agenzia delle Entrate ha fatto pervenire memoria, ribadendo la legittimità del provvedimento di diniego.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto, in considerazione del fatto che viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

Sul punto si è pronunciata anche la giurisprudenza (C.d.S., 14-05-2014, n. 2472; T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 21/10/2013, n. 9036).

L'art. 7 del D.P.R. nr. 605 del 1973, come modificato dal D.L. 4 luglio 2006, nr. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, nr. 248 non sottrae all'accesso le comunicazioni riversate nell'Archivio dei rapporti finanziari da parte delle banche e degli operatori finanziari e l'utilizzazione da parte di certi soggetti non ha nulla a che fare il tema della loro ostensibilità.

Nel caso di specie il diritto dell'istante all'accesso è sorretto dalla necessità di tutelare i diritti in sede di separazione.

In relazione inoltre alla deduzione dell'Agenzia delle Entrate secondo la quale i dati raccolti nell'Anagrafe Tributaria possono essere comunicati, ai sensi di quanto dispone l'art. 492 bis del codice

di procedura civile, previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria” la Commissione osserva quanto segue.

L'introduzione dell' 492 bis c.p.c. nulla ha mutato nella disciplina dell'accesso ex lege 241/90 rispetto alla quale si pone come strumento ben distinto e azionabile sulla base di diversi presupposti: tale articolo si riferisce espressamente ed esclusivamente al giudizio di esecuzione, di cui costituisce una fase, con la finalità della individuazione dei beni da sottoporre a pignoramento. L'accesso ai documenti amministrativi, previsto e tutelato dalla legge 241/90, deve essere consentito in presenza di un interesse diretto, concreto ed attuale in capo all'accedente e con riferimento ad una strumentalità tra l'interesse dedotto e la documentazione richiesta in ostensione - requisiti questi che devono dirsi entrambi sussistenti nel caso in esame - e può essere escluso solo nei casi previsti dalla legge.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Provincia Autonoma di

Servizio Agricoltura

Ufficio Agricolo Periferico

di

PEC:

e, p.c.:

.....

PEC:

OGGETTO: Richiesta d'intervento per mancato rilascio di copia di atti.

Si ritrasmette, per il seguito di competenza, l'allegata nota (prot. DICA del 19/04/2019) indirizzata, per mero errore materiale, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anziché a codesta Provincia autonoma.

.....

.....

.....

PEC:

OGGETTO: Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ex art.25 della legge n. 241 del 1990 di, deciso il 19 marzo 2019 – Decisione

In riscontro all'istanza presentata dalla S.V. in data 31 marzo 2019, acquisita al prot. DICA/....., relativa all'oggetto, si fa presente che avverso le decisioni della Commissione per l'accesso è ammesso ricorso dinanzi al TAR entro 30 giorni dalla ricezione delle stesse. E' altresì possibile presentare ricorso per revocazione nei casi e nei limiti dell'errore revocatorio ai sensi di cui all'art.395 c.p.c.

.....

PEC:

e, p.c. Sig.

PEC:

OGGETTO: Richiesta d'intervento per mancato rilascio di copia di atti.

Il Sig. con pec dell'11 marzo 2019 che si trasmette in allegato, si è rivolta alla scrivente Commissione al fine di sollecitare codesta Amministrazione all'osservanza del principio di trasparenza in materia di diritto d'accesso ai documenti amministrativi.

A tale proposito, si fa presente che ai sensi dell'art. 27, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Commissione ha il compito di vigilare "affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione" con il rispetto dei limiti fissati dalla legge e che, ai sensi del successivo comma 6, "tutte le Amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da Segreto di Stato".

Pertanto, si chiede a codesta Amministrazione di voler trasmettere, entro trenta giorni, dettagliati chiarimenti e di curare un diretto riscontro con l'interessato.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di (PD)

FATTO

Il Sig., si è rivolto alla Commissione lamentando “ grossissime irregolarità nella esecuzione di un’opera pubblica” presso il Comune di (PD).

DIRITTO

La Commissione osserva che si tratta di una mera segnalazione che non ha i requisiti per essere esaminata quale ricorso, ai sensi dell’art.25, comma 4 della L.241/90 e dell’art. 12 del D.P.R. n. 184 del 2006.

PQM

La Commissione dichiara il non luogo a provvedere sull’istanza